

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

48

2020

ISSN 0392-2391

JOVENE EDITORE NAPOLI

Diritto pubblico

«*Spolia opima*» e trionfo

Roberto Fiori

I. LA DEDICA DEGLI *SPOLIA OPIMA*: FONTI E DOTTRINA

1. *Le fonti*. – Fra i riti legati alla guerra e alla vittoria, la cerimonia di dedica degli *spolia opima* godeva a Roma di un prestigio probabilmente superiore persino al trionfo, ma la rarità della sua esecuzione e la scarsità di testimonianze rendono la ricostruzione del suo regime giuridico estremamente complessa.

Dalle fonti riceviamo informazioni di due tipi: da un lato, i racconti degli episodi di dedica, che traggono origine dalla tradizione annalistica; dall'altro, l'esposizione delle regole per ottenere l'onore della dedica, che invece derivano in tutta evidenza da documenti sacerdotali e da interpretazioni antiquarie e giurisprudenziali.

1.1. Il primo episodio di dedica riguarda Romolo, ed è relativamente semplice¹. Dopo aver fatto voto a Giove², Romolo uccide il *dux hostium*³ Acrone, re di Cenina, e ne prende gli *spolia*; poi entra a Roma con gli *spolia ducis hostium caesi*⁴ celebrando l'*ovatio*⁵ – per Dionigi un trionfo⁶ – e, salito al Campidoglio, fa voto del tempio di Giove Feretrio, consacrando gli *spolia*⁷ e dicendo che quella sarà la sede degli *spolia opima* presi a *reges* e *duces hostium*⁸.

Il secondo episodio ha per protagonista A. Cornelio Cosso, che avrebbe ucciso in duello il re di Veio Larte Tolumnio, e ha una tradizione più complessa. La fonte principale è Livio⁹, il cui racconto è diviso in due sezioni che, secondo una teoria condivisa e credibile, costituiscono la giu-

¹ Cfr., oltre alle fonti citate di seguito: Flor. 1.1.11; Prop. 4.10.5-24; Val. Max. 3.2.3; CIL. I² 189 nr. 4 = X 809 (*Romulus ... primus dux duce hostium Acrone rege Caeninensium interfecto s. opi<ma> Iovi Feretrio consecra<vit>*); Front. fer. Alsiens. 3.6; Serv. Aen. 6.859. ² Prop. 4.10.15-16; Plut. Rom. 16.3. ³ Liv. 1.10.4. ⁴ Liv. 1.10.5. ⁵ Plut. Rom. 16.4 e 7-8; Livio scinde la cerimonia degli *spolia opima* (1.10.5-6) dall'*ovatio*, che sarebbe stata celebrata anche per la vittoria sugli Antemnati (1.11.2). ⁶ Dion. Hal. 2.34.2-3, criticato per questo da Plut. Rom. 16.7. ⁷ Dion. Hal. 2.34.4: *καθιέρωσε, ἀνέθηκεν*; Plut. Rom. 16.3: *ἀναθήσειν*; CIL. I² 189 nr. 4 = X 809: *consecravit*; Liv. 1.10.6 usa ripetutamente il verbo *fero*, evidentemente avendo in mente l'etimologia di *Feretrius* da questo verbo (cfr. anche Prop. 4.10.47: *arma ferebant*; Val. Max. 3.2.3: *retulit*; Plut. Rom. 16.3: *τῷ Διὶ φέρων*). ⁸ Liv. 1.10.6. ⁹ Cfr., oltre alle fonti citate di seguito, anche Plut. Rom. 16.7-8; Marc. 8.3; Prop. 4.10.25-38; Ovid. epigr. fr. 3 Owen = Prisc. inst. 5.13 [Keil II 149]; Manil. 1.788; Ampel. 21; Serv. Aen. 6.855.

stapposizione di due diverse redazioni¹⁰. Nella prima sezione (4.19.1-20.4)¹¹ Livio, seguendo le fonti annalistiche¹², scrive che Cosso era *tribunus militum*¹³ e che avrebbe combattuto agli ordini del dittatore Mam. Emilio Mamercino (437 a.C.)¹⁴; secondo altre fonti sarebbe stato invece *tribunus militum consulari potestate*¹⁵ o *magister equitum* del dittatore

¹⁰ W. Soltau, *Einige nachträgliche Einschaltungen in Livius' Geschichtswerk*, in *Hermes* 29 (1894) 611 s.; R. Syme, *Livy and Augustus*, in *HSCPh.* 64 (1959) 43 [= *Roman papers* I (Oxford 1979) 418]; J. Bayet (ed.), *Tite-Live. Histoire Romaine* I (Paris 1961) xvii-xviii; T.J. Luce, *The dating of Livy's first decade*, in *TAPhA.* 96 (1965) 211 ss.; E. Mensching, *Livius, Cossus und Augustus*, in *MH.* 24 (1967) 12 ss., spec. 21 ss.; J.W. Rich, *Augustus and the spolia opima*, in *Chiron* 26 (1996) 118; P.J. Burton, *The last republican historian: a new date for the composition of Livy's first pentad*, in *Historia* 49 (2000) 429 ss., spec. 445; M. Tarpin, *M. Licinius Crassus imperator, et les dépouilles opimes de la république*, in *RPh.* 77 (2003) 301. Contrari P.G. Walsh, *Livy and Augustus*, in *Proceedings of the African Classical Association* 4 (1961) 29 e 36 nt. 39; R.M. Ogilvie, *Livy, Licinius Macer and the Libri Lintei*, in *JRS.* 48 (1958) 41; Id., *A commentary on Livy. Books I-V* (Oxford 1965) 564; P. Krafft, *Livius 4, 20 und Cossus' Konsulat*, in *Wiener Studien* 111 (1998) 119 ss., che lo giudicano un metodo compositivo consueto di Livio (ma cfr. le condivisibili osservazioni di L. Méry, *Augustus auctor? Le débat sur les dépouilles opimes [Tite-Live 4.20.5-11]*, in É. Gavoille [dir.], *Qu'est-ce qu'un auctor? Auteur et autorité, du latin au français* [Bordeaux 2019] 87 nt. 17).

¹¹ Nel racconto di Livio, Cosso, riconosciuto nel mezzo della battaglia il re *Lars Tolumnus* – il quale aveva violato il *ius gentium* facendo uccidere gli ambasciatori romani e con il suo comportamento aveva scatenato il conflitto con Roma – promette di darlo ai Mani degli ambasciatori uccisi e lo attacca, uccidendolo e prendendogli le spoglie. Tornato l'esercito a Roma, il dittatore ottiene il trionfo e Cosso partecipa al corteo, portando gli *spolia opima* di Tolumnio (Flor. 1.12.9 parla invece solo di un trionfo e della dedica degli *spolia* a Giove Feretrio, senza pronunciarsi su chi abbia celebrato il trionfo). Cosso attira su di sé tutti gli sguardi, distogliendoli dal carro del dittatore, e i soldati nei loro canti lo paragonano a Romolo. Poi il corteo giunge sul Campidoglio e Cosso appende gli *spolia* nel tempio di Giove Feretrio con una solenne *dedicatio*. Infine, il dittatore depone una *corona aurea* a Giove *ex publica pecunia*.¹² Tra le quali verisimilmente era Licinio Macro, citato di lì a poco in Liv. 4.20.8; cfr. S.P. Oakley, *C. Licinius Macer*, in T.J. Cornell (ed.), *The fragments of the Roman historians* III. *Commentary* (Oxford 2013) 439. ¹³ Liv. 4.19.1 e 4.20.5; la carica di *tribunus militum* ritorna, dopo l'*excursus* sul ritrovamento augusteo (cfr. *infra*, in questo stesso paragrafo), in 4.32.4. Cfr. anche Dion. Hal. 12.5: *χιλταρχος*. ¹⁴ Cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* I (New York 1951) 58 s. ¹⁵ *Serv. Aen.* 6.841. Per F. Càssola, *Livio, il tempio di Giove Feretrio e la inaccessibilità dei santuari in Roma*, in *RSI.* 82 (1970) 6, questa testimonianza permetterebbe di risolvere la contraddizione tra gli annalisti e l'iscrizione letta da Augusto, perché i *tribuni militum consulari potestate* avrebbero avuto tutti il titolo di *consul*; ma la questione è più complessa, e si lega al problema della capacità dei *tribuni militum consulari potestate* di celebrare il trionfo: cfr., sul punto, J.-C. Richard, *Tribunes militaires et triomphe*, in *La Rome des premières siècles. Légende et histoire (Actes de la Table Ronde en l'honneur de Massimo Pallottino, Paris, 3-4 Mai 1990)* (Firenze 1992) 235 ss., il quale pensa che l'assenza di testimonianze relative a trionfi di questi magistrati derivi dalla circostanza che il loro *imperium* è in qualche modo minore, e che il trionfo fosse riservato alle magistrature in cui «l'*imperium* semblait s'incarner en toute plénitude» (*ibid.*, 243), ossia a dittatori e consoli. Naturalmente non è possibile discutere in questa sede di simili problemi, ma mi parrebbe che la causa vada ravvisata in quanto osservava Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ II/1 (Leipzig 1887) 186, ossia nel fatto che i *tribuni militum* sono *pro consulibus* (Varr. *εἰσαγγ. ad Pomp.* fr. 1 Bremer = Gell. 14.7.5), operando al

Mam. Emilio Mamercino nel 426 a.C.¹⁶. Nella seconda sezione (4.20.5-11), Livio nota la discordanza tra il racconto annalistico e il principio che *rite* possono considerarsi *spolia opima* solo quelli che *dux duci detraxit*, rilevando che *dux* è solo colui sotto i cui auspici viene compiuta la guerra (*cuius auspicio bellum geritur*). Aggiunge poi di aver sentito che Augusto aveva letto un'iscrizione, conservata su una corazza di lino (*thorax linteus*) custodita nel tempio di Giove Feretrio¹⁷, da cui risultava che Cosso era invece console – il che collocherebbe la vicenda nel 428 a.C. Questa ricostruzione potrebbe trovare una adesione anche in Verrio Flacco, il quale – se si accetta la lezione degli apografi di Festo, che non c'è motivo di rifiutare – chiamava Cornelio Cosso *consul*¹⁸.

Il terzo episodio è datato al 222 a.C.¹⁹. A *Clastidium*, in uno scontro con dei Galli Insubri, il console M. Claudio Marcello fa voto a Giove Feretrio di consacrargli, in caso di vittoria, le migliori armi dei nemici (τὰ κάλλιστα τῶν παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄπλων)²⁰. Sfidato dal re dei Galli, Viridomaro²¹, che aveva le armi migliori (κάλλιστα) tra i Galli²², Marcello

posto (*pro*) dei magistrati senza proseguire una magistratura preesistente: essi si trovano nella situazione in cui si troveranno alla fine della repubblica i promagistrati il cui *imperium* non deriva da proroga, e che saranno ammessi al trionfo solo a partire da Pompeo nell'81 a.C.: cfr. A. Petrucci, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto* (Milano 1996) 173 ss.; J.-L. Bastien, *Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome aux trois derniers siècles de la République* (Rome 2007) 223 s.

¹⁶ Val. Max. 3.2.4; Flor. 1.11.3; Frontin. *strat.* 2.8.9; [Auct.] *vir. ill.* 25.1 (cfr. T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* I cit. [nt. 14] 67). Per il *de viris illustribus* il dittatore sarebbe stato T. Quinzio Cincinnato. ¹⁷ Probabilmente un *adyton*: cfr. F. Càssola, *Livio* cit. (nt. 15) 10 s. ¹⁸ Poiché il lemma *opima spolia* è nel X quaternione, assente nel *Codex Farnesianus*, deve farsi ricorso a due apografi che contengono la parola *consul*: in BAV Vat. Lat. 3369 f. 111r si legge: *quae consul (con expunct.) consul Cornelius*; in BAV Vat. Lat. 1549 f. 19v: *quae consul Tolumnius (delet.) Cornelius*. Mentre C.O. Müller, *Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome* (Lipsiae 1839) 189 e E. Thewrewk de Ponor, *Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome* (Budapestini 1889) 212 conservano la qualifica (*consul Cossus Cornelius*), W.M. Lindsay, *Festus. De verborum significatione cum Pauli epitome* (Stuttgartiae-Lipsiae 1913) 204; Id., *Festus*, in *Glossaria Latina* IV (Paris 1930) 302 preferisce espungerla ([*consul*] *Cossus Cornelius*). Tra gli interpreti, J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*² II (Leipzig 1884) 580 nt. 4 la ritiene più esatta; cfr. anche Th. Mommsen, *Fabius und Diodor*, in *Hermes* 13 (1878) 308 [= *Römische Forschungen* II (Berlin 1879) 238]; H.S. Versnel, *Triumphus. An inquiry into the origin, development and meaning of the Roman triumph* (Leiden 1970) 307. ¹⁹ Per H.I. Flower, *The tradition of the spolia opima: M. Claudius Marcellus and Augustus*, in *ClAnt.* 19 (2000) 34 ss., sarebbe l'unico caso pienamente storico, essendo quelli precedenti inventati sulla base di questo e 'reinventati' in età augustea (si noti però che l'a. utilizza la nozione di *invented tradition* nel senso ampio formulato da E. Hobsbawm, *Introduction: Inventing traditions*, in E. Hobsbawm, T. Ranger [eds.], *The Invention of Tradition* [Cambridge 1983] 1, tale da comprendere «both 'traditions' actually invented, constructed and formally instituted and those emerging in a less easily traceable manner within a brief and dateable period – a matter of a few years perhaps – and establishing themselves with great rapidity»). ²⁰ Plut. *Marc.* 6.12. ²¹ Per la forma del nome, variamente attestato, cfr. D.É. Evans, *Gaulish personal names. A study of some continental Celtic formation* (Oxford 1967) 125. ²² Plut. *Marc.* 7.2.

comprende che sono le armi che ha votato a Giove, e si lancia nel duello. Ucciso il re dei Galli e tornato a Roma, Marcello celebra il trionfo e consacra egli stesso gli *spolia* a Giove Feretrio²³.

1.2. Passiamo alle testimonianze di origine sacerdotale e giurisprudenziale. I testi fondamentali sono quattro passi di Verrio Flacco (nell'epitome di Festo), Plutarco e Servio grammatico:

Fest. *verb. sign.* s.v. «*opima spolia*» [Lindsay 202, 204]. *Opima spolia dicuntur originem quidem trahentia ab Ope Saturni uxore; quod ipse agrorum cultor habetur, nominatus a satu, tenensque falcem effingitur, quae est insigne agricolae. Itaque illa quoque cognominatur Consiva, et esse existimatur terra. Ideoque in Regia colitur a populo Romano quia omnes opes humano generi terra tribuat; ergo et opulenti dicuntur terrestribus rebus copiosi; et hostiae opimae praecipue pingues; et opima magna et ampla. Unde spolia quoque quae dux populi Romani duci hostium detraxit; quorum tanta raritas est, ut intra annos paulo ...²⁴ 204. trina contigerint nomini Romano: una, quae Romulus de Acrone; altera, quae [consul] Cossus Cornelius de Tolumnio; tertia, quae M. Marcellus <Iovi Feretrio de> Viridomaro fixerunt. M. Varro ait opima spolia esse, etiam si manipularis miles detraxerit, dummodo duci hostium, ... non sint ad aedem Iovis Feretri poni, testimonio esse libros pontificum, in quibus sit: 'pro primis spoliis bove, pro secundis solitaurilibus, pro tertiis agno publice fieri debere'; esse etiam Pompilii regis legem opimorum spoliiorum talem: 'cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur Iovi Feretrio dari oporteat, et bovem caedito, qui cepit aeris CC<C>; secunda spolia, in Martis ara in campo solitaurilia ultra voluerit caedito; tertia spolia, Ianui Quirino agnum marem caedito, C qui ceperit ex aere dato; cuius auspicio capta, dis piaculum dato'.*

Plut. *Rom.* 16.6-7. ... ὀπίμια δὲ τὰ σκῦλα, φησὶ Βάρρων, καθότι καὶ τὴν περιουσίαν ὄπεμ λέγουσι. πιθανώτερον δ' ἂν τις εἴποι διὰ τὴν πρῶξιν ὄπους γὰρ ὀνομάζεται τὸ ἔργον, αὐτουργῶ δ' ἀριστείας στρατηγῶ, στρατηγὸν ἀνελόντι, δέδοται καθιέρωσις ὀπιμίων. 7. καὶ τρισὶ μόνοις τούτου τυχεῖν ὑπῆρξε Ῥωμαίοις ἡγεμόσι, πρῶτῳ Ῥωμύλῳ κτείναντι τὸν Καιρινήτην Ἄκρωνα, δευτέρῳ Κορνηλίῳ Κόσσῳ Τυρρητὸν ἀνελόντι Τολούμνιον, ἐπὶ πᾶσι δὲ Κλαυδίῳ Μαρκέλλῳ Βριτομάρτου κρατήσαντι Γαλατῶν βασιλέως.

Plut. *Marc.* 8.9-10. τὰ δὲ σκῦλα σπόλια μὲν κοινῶς, ἰδίως δὲ ὀπίμια ταῦτα καλοῦσι. καίτοι φασὶν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι Νομᾶν Πομπίλιον καὶ πρῶτων ὀπιμίων καὶ δευτέρων καὶ τρίτων μνημονεῦειν, τὰ μὲν πρῶτα

²³ Parlano del trionfo Plut. *Marc.* 8.1-5 (cfr. *Rom.* 16.7) e Sil. Ital. 12.279-280. Parlano dell'episodio e della dedica Serv. *Aen.* 6.855 (*opima retulit spolia, quae dux detraxerat duci*); Liv. per. 20 (*opima spolia rettulit*); Val. Max. 3.2.5 (*armis exiit eaque Iovi Feretrio dicavit*); Manil. 1.787-788; Prop. 4.10.39-44; Sil. Ital. 1.133 (*tertia qui tulerat sublimis opima Tonanti*); 3.587. ²⁴ W.M. Lindsay, *Festus*, in *Glossaria Latina* IV cit. (nt. 18) 302 integra: *minus octingentos*.

ληφθέντα τῷ Φερετρίῳ Διῖ κελεύοντα καθιεροῦν, τὰ δεύτερα δὲ τῷ Ἄρει, τὰ δὲ τρίτα τῷ Κυρίνῳ, καὶ λαμβάνειν γέρας ἄσσάρια τριακόσια τὸν πρῶτον, τὸν δὲ δεύτερον διακόσια, τὸν δὲ τρίτον ἑκατόν. 10. ὁ μὲντοι πολὺς οὗτος ἐπικρατεῖ λόγος, ὡς ἐκείνων μόνων ὀπιμίῳν ὄντων, ὅσα καὶ παρατάξεως οὔσης καὶ πρῶτα καὶ στρατηγῶν στρατηγὸν ἀνελόνας.

Serv. *Aen.* 6.859. Et tertia opima spolia suspendet patri, id est Iovi, 'capta Quirino', qualia et Quirinus ceperat, id est Romulus, de Acrone, rege Caeninensium, et ea Iovi [*auct.*: Feretrio] suspenderat. possumus et, quod est melius, secundum legem Numae hunc locum accipere, qui praecepit prima opima spolia Iovi Feretrio debere suspendi, quod iam Romulus fecerat; secunda Marti, quod Cossus fecit; tertia Quirino, quod fecit Marcellus. ... ergo aut 'suspendet patri', id est Iovi; aut 'suspendet patri Quirino'. varie de hoc loco tractant commentatores, Numae legis inmemores, cuius facit mentionem et Livius.

Il testo di Verrio Flacco è naturalmente di importanza capitale. L'antiquario inizia collegando gli *spolia opima* a *Ops*, spiegando perché è venerata nella *Regia*. Poi afferma che sono *spolia opima* quelli che il *dux* romano ha preso al *dux* nemico, e ricorda che la dedica è stata compiuta solo tre volte: da Romolo, da Cosso e da Marcello; diversa è l'opinione di Varrone, il quale considerava *opima* anche gli *spolia* presi da un semplice soldato, purché al *dux* nemico. Segue una lacuna e una citazione dei *libri pontificum* in cui si affermava che per gli *spolia prima* si doveva sacrificare a spese pubbliche un *bos*; per i *secunda*, compiere dei *solitaurilia*; per i *tertia* sacrificare un *agnus*. Infine si riporta una *lex* attribuita a Numa Pompilio, che avrebbe disciplinato la materia, e che richiederà un'adeguata esegesi.

I due passi di Plutarco attingono chiaramente a fonti antiquarie e giurisprudenziali. Nella *vita Romuli* lo scrittore inizia ricordando l'opinione di Varrone, per il quale l'aggettivo *opimus* si legherebbe a *ops*, e rivela che altri, più esattamente, ritengono che derivi da *opus*, perché la possibilità di dedicare gli *spolia* si concede solo al comandante che li abbia personalmente conquistati, come è accaduto nei tre casi di Romolo, Cosso e Marcello. Nella *Vita Marcelli* riporta una parafrasi della *lex Numae*, nella quale si direbbe che gli *spolia opima prima* si dedicano a Giove Feretrio, gli *opima secunda* a Marte e gli *opima tertia* a Quirino, e che chi li ha presi riceve come premio (γέρας) trecento assi per i primi, duecento per i secondi e cento per i terzi. Aggiunge però che è prevalente l'opinione che sono *opima* solo quelli presi per primi, schierato l'esercito, dal comandante al comandante.

Il brano di Servio muove da un verso di Virgilio in cui si afferma che Marcello avrebbe dedicato i *tertia arma capta* a *Quirinus pater*²⁵. Servio afferma che sul punto i commentatori si dividono: secondo alcuni, *pater* andrebbe in realtà riferito a Giove, e per *Quirinus* bisognerebbe intendere Romolo, che aveva preso per primo gli *spolia opima*; secondo altri, che ri-

²⁵ Verg. *Aen.* 6.859. *Tertiaque arma patri suspendet capta Quirino.*

chiamano la *lex Numae*, Romolo avrebbe dedicato i *prima spolia opima* a Giove, Cosso i *secunda* a Marte, e infine Marcello i *tertia* a Quirino. Evidentemente in età augustea circolava un'interpretazione, accolta da Virgilio ma le cui tracce si trovano anche in Livio²⁶, secondo cui la scansione degli *spolia* in *prima*, *secunda* e *tertia* sarebbe cronologica – il che naturalmente implicherebbe che la *lex Numae* avesse profeticamente previsto che le dediche di *spolia opima* nella storia romana dovessero essere solo tre²⁷ – ma, essendo maggioritaria l'idea che tutte e tre le dediche fossero state fatte a Giove, sull'interpretazione del verso i commentatori si dividevano.

2. *Le interpretazioni della dottrina.* – 2.1. Nell'analisi di queste fonti, la gran parte della dottrina si è concentrata sul problema della carica di Cosso e sul ritrovamento archeologico di Augusto, lasciando in secondo piano i profili giuridici della dedica.

Sin dagli inizi del Novecento la scoperta del *linothorax* da parte di Augusto è stata infatti legata alla notizia di Dione Cassio secondo cui al proconsole M. Licinio Crasso, che nel 29 a.C. aveva ucciso in duello il re dei Bastarni, fu impedito di dedicare gli *spolia* a Giove Feretrio in quanto non era 'comandante *imperator*' (αὐτοκράτωρ στρατηγός²⁸). Si è rilevato²⁹, in particolare, che sarebbe stato certo imbarazzante per il *princeps* che vi fossero generali assimilati a Romolo nello stesso anno in cui egli assumeva il titolo di *Augustus* – un titolo che costituiva verisimilmente un ripiego rispetto al più esplicito *Romulus*, che egli con tutte le sue forze (ἰσχυρῶς) desiderava assumere ma che gli avrebbe procurato accuse di aspirare al regno³⁰ – e che l'impostazione giuridica secondo cui sono *opima* solo gli *spolia* che *dux duci detraxit* era singolarmente utile al *princeps* in questa circostanza.

Addirittura, argomentando con la scarsa plausibilità della conservazione di un *thorax* di lino per quattro secoli e con la difficoltà di lettura

²⁶ Il quale scrive che Cosso avrebbe dedicato a Giove Feretrio i *secunda spolia opima* (Liv. 4.20.5). ²⁷ Lo nota G.Ch. Picard, *Les trophées romains* (Paris 1957) 131 (pur se, per una svista, la riferisce a Gellio anziché a Servio); cfr. anche G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² (Paris 1974) 179, seguito da D. Porte, *Romulus-Quirinus, prince et dieu, dieu des princes. Étude sur le personnage de Quirinus et sur son évolution, des origines à Auguste*, in ANRW. II.17/1 (Berlin-New York 1981) 307. ²⁸ Cass. Dio. 51.24.4. ²⁹ Il rilievo risale a H. Dessau, *Livius und Augustus*, in *Hermes* 41 (1906) 143 ss.; cfr. anche H. Petersen, *Livy and Augustus*, in *TAPhA.* 92 (1961) 440; T.J. Luce, *The dating of Livy's first decade* cit. (nt. 10) 215; R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy* cit. (nt. 10) 563 s.; S.J. Harrison, *Augustus, the poets, and the spolia opima*, in *CQ.* 39 (1989) 409 s.; A. Magdelain, *Quirinus et le droit (spolia opima, ius fetiale, ius Quiritium)*, in *MEFRA.* 96 (1984) 206 s. [= *Jus imperium auctoritas* (Rome 1990) 240]; J.W. Rich, *Augustus and the spolia opima* cit. (nt. 10) 106 s.; H.I. Flower, *The tradition of the spolia opima* cit. (nt. 19) 50; D. Sailor, *Dirty Linen, Fabrication, and the Authorities of Livy and Augustus*, in *TAPhA.* 136 (2006) 332 ss.; B. Rochette, *Les spolia (opima) dans l'Énéide, et la 'restauration' du temple de Jupiter Feretrius par Auguste*, in J. Denooz, V. Dortu, R. Steinmetz (dir.), *Mosaïque. Hommages à Pierre Somville* (Liège 2007) 241 ss. ³⁰ Cass. Dio. 53.16.7-8. L'epiteto *Augustus* conteneva un chiaro riferimento all'*augurium augustum* con cui Romolo aveva fondato la città: cfr. per tutti F. De Martino, *Storia della costituzione romana* IV/1² (Napoli 1974) 224 ss.

dell'iscrizione, si è ipotizzato che Augusto abbia falsificato il testo al fine di avvalorare la regola³¹ e cancellato dai *Fasti* i riferimenti ai trionfi dei *tribuni militum consulari potestate*³².

³¹ Si è sostenuto che non è verisimile che un simile manufatto tessile sia sopravvissuto per quattro secoli; che è difficile credere che i Romani dell'età augustea fossero in grado di leggere un'iscrizione del V sec. a.C.; che non può pensarsi neanche a una confusione basata sull'abbreviazione *cos.* tra il titolo magistratuale e il cognome *Cossus* (come aveva proposto O. Hirschfeld, *Augustus ein Inschriftenfalscher?*, in *Kleine Schriften* [Berlin 1913] 398 ss.), perché nelle iscrizioni arcaiche i cognomi non appaiono; che comunque in quell'epoca verisimilmente i sommi magistrati non avevano ancora il nome di *consules*, ma quello di *praetores* o *iudices*. Si è perciò pensato a una falsificazione o alla possibilità che la sigla *cos.* sia stata apposta nel III sec., al momento della dedica di Marcello: cfr. variamente H. Dessau, *Livius und Augustus* cit. (nt. 29) 149 s.; J.D. Bishop, *Augustus and A. Cornelius Cossus Cos.*, in *Latomus* 7 (1948) 187 ss.; L.A. Springer, *The cult and temple of Jupiter Feretrius*, in *CJ.* 50 (1954) 29 s.; R. Syme, *Livy and Augustus* cit. (nt. 10) 42 ss. [= *Roman papers* I cit. 417 ss.]; T.J. Luce, *The dating of Livy's first decade* cit. (nt. 10) 215; R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy* cit. (nt. 10) 563; S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico* III (Bari 1966) 269 ss.; F. Cassola, *Livio* cit. (nt. 15) 7 ss.; L.J. Daly, *Livy's veritas and the spolia opima: Policies and the heroics of A. Cornelius Cossus* (4, 19-20), in *AncW.* 4 (1982) 50 ss.; A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 206 s. [= *Jus imperium auctoritas* cit. 240]; H.I. Flower, *The tradition of the spolia opima* cit. (nt. 19) 53; M. Tarpin, *M. Licinius Crassus* cit. (nt. 10) 305; D. Sailor, *Dirty Linen* cit. (nt. 29) 335 ss.; cfr. anche E. Badian, *Livy and Augustus*, in W. Schuller (ed.), *Livius. Aspekte seines Werkes* (Conzanz 1993) 9 ss. e spec. 13 ss., la cui analisi è concentrata soprattutto sul modo in cui Livio è venuto a conoscenza della scoperta di Augusto. Tuttavia, rispetto al primo problema, questi autori sembrerebbero pensare a un corsetto di lino indossato sotto l'armatura metallica, secondo l'uso di età classica (così, espressamente J.D. Bishop, *op. cit.* 189), non considerando che il *thorax linteus* era invece una vera e propria armatura, diffusa in età arcaica soprattutto in Etruria (M. Gleba, *Linen-clad Etruscan Warriors*, in M.-L. Nosch [ed.], *Wearing the cloak. Dressing the soldier in Roman times* [Oxford-Oakville 2012] 45 ss.) e ottenuta attraverso una lavorazione complessa che le attribuiva spessore e resistenza, al punto che in condizioni ottimali ne sono giunti frammenti sino a noi: cfr. in generale H. Granger Taylor, *Fragments of linen from Masada, Israel – the remnants of pteryges? – and related finds in west- and warp-twining including slings*, in M.-L. Nosch (ed.), *Wearing the cloak* cit., 56 ss.; G.S. Aldrete, S.M. Bartell, A. Aldrete, *Reconstructing ancient linen body armor. Unraveling the linothorax mystery* (Baltimore 2013). Sono attestati, nell'antichità, diversi casi di dediche di questo tipo, soprattutto in Grecia: cfr. Herod. 2.182 e 3.47; Plin. *nat. hist.* 19.2.12; Paus. 1.21.7 e 6.19.7; *Inscriptions de Délos* 1403 (B.b, col. I.43). Rispetto al nome arcaico dei consoli, se è vero che esistono testimonianze che dimostrano le originarie denominazioni di *praetores* e *iudices* (Liv. 3.55.12; Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*praetoria porta*» [Lindsay 249]; Zon. 7.19; cfr. Varr. *ling. Lat.* 6.88; Cic. *leg.* 3.8), è anche vero che l'unica fonte che fornisce una data precisa per il cambiamento, ossia Cassio Dione in Zon. 7.19, afferma che esso avvenne nel 449 a.C., ossia a una quota cronologica compatibile con la vicenda di Cosso (lo nota G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana* [Milano 2005] 20 ss.); infine, se è probabile che il latino del V sec. non fosse comprensibile per i Romani di età classica, tuttavia, trattandosi di una formula onomastica e dell'eventuale abbreviazione *cos.*, la lettura dell'alfabeto arcaico non sarebbe stata impossibile. Tuttavia occorre anche valutare la possibilità che l'iscrizione sia più recente del supporto: cfr. ad es. l'iscrizione su due schinieri in bronzo del VI sec. a.C. di cui discute G. Tagliamonte, ... *et vetera spolia hostium detrahunt templis porticibusque* ... *Annotazioni sul riuso delle armi dedicate nell'Italia antica*, in *Pallas* 70 (2006) 270. ³² R.E.A. Palmer, *The archaic community of the Romans* (Cambridge 1970) 222.

2.2. Altri studiosi si sono concentrati maggiormente sugli aspetti propriamente giuridici della questione.

Per la dottrina piú risalente, che ha goduto di largo seguito, sarebbero stati *opima* tutti gli *spolia* presi al *dux* nemico, differenziandosi in relazione alla condizione del Romano: *prima* quelli presi dal *dux* romano che combatte *suis auspiciis*; *secunda* quelli presi da un ufficiale romano che combatte *alienis auspiciis*; *tertia* quelli presi da un semplice soldato³³. Naturalmente, il limite fondamentale di questa teoria è che non spiega per quale ragione la tradizione abbia conservato solo il ricordo delle dediche di *spolia prima*³⁴.

Piú di recente André Magdelain³⁵ ha ipotizzato tre fasi di sviluppo: (a) in uno stadio iniziale, entro cui si collocerebbe l'episodio di Cosso nel V sec. a.C., non vi sarebbe stata una gradazione tra gli *spolia*, potendo essere presi da chiunque; (b) in un secondo momento, attestato dai *libri pontificum*, sarebbe stata introdotta la distinzione degli *spolia* in tre categorie per evitare al generale trionfatore la concorrenza di un ufficiale subordinato o di un soldato che avesse combattuto con piú onore; (c) infine,

³³ L'origine di questa idea è in W.A.B. Hertzberg, *De spoliis opimis quaestio*, in *Philologus* 1 (1846) 331 ss. e spec. 335. La spiegazione, fatta propria e veicolata da J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*² II cit. (nt. 18) 580 ss. (per il quale, tuttavia, sarebbero in senso proprio *opima* solo gli *spolia prima*), ha avuto un seguito notevole, essendo adottata anche in alcuni manuali molto diffusi di religione romana e da alcuni giuristi: cfr. H. Dessau, *Livius und Augustus* cit. (nt. 29) 150 nt. 3; K. Latte, *Römische Religionsgeschichte* (München 1960) 204 s.; H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 308; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. (nt. 27) 179 s.; A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 205 s. [= *Jus imperium auctoritas* cit. 238 s.]; J. Rüpke, *Domus militariae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom* (Stuttgart 1990) 219; B. Liou-Gille, *Le butin dans la Rome ancienne*, in *La Rome des premières siècles* cit. (nt. 15) 157; M. Tarpin, M. Licinius Crassus cit. (nt. 10) 299; M. Humm, *Exhibition et 'monumentalisation' du butin dans la Rome médio-républicaine*, in M. Coudry, M. Humm (éd.), *Praeda. Butin de guerre et société dans la Rome républicaine / Kriegsbeute und Gesellschaft im republikanischen Rom* (Stuttgart 2009) 135; la seguivo anch'io in R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 466. ³⁴ Ad esempio, se davvero gli *spolia* presi da Crasso fossero identificabili come *secunda*, come sostiene J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*² II cit. (nt. 18) 581 nt. 1, non si comprende per quale motivo essi non siano stati dedicati a Marte; cfr. anche Val. Max 3.2.6 dove, richiamando alcuni episodi di duello in cui sono stati uccisi i *duces* nemici, si sottolinea l'impossibilità di dedica a Giove per chi avesse combattuto *alienis auspiciis* e non si accenna ad altre dediche. Peraltro, come è stato acutamente notato, per l'epoca piú arcaica è del tutto inverisimile che un soldato semplice potesse essere oggetto di sfida da parte del *dux* nemico o ardisse di sfidarlo: «il modello in cui si colloca naturalmente l'istituzione degli *spolia opima* non può che essere quello della guerra eroica, della guerra omerica, dove i soldati non hanno fama e nemmeno individualità e non possono acquistarle in alcun modo, nemmeno con un fatto d'armi glorioso» (A. Maffi, *Opima spolia*, in M. Humbert, Y. Thomas [éd.], *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommages à la mémoire de André Magdelain* [Paris 1998] 293 e nt. 12, che estende l'inverisimiglianza agli ufficiali che non combattono *suis auspiciis*, il che mi sembra meno scontato, visto che in questo ambito conta molto la nobiltà individuale, e non solo il rango nell'esercito). ³⁵ A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 205 ss. [= *Jus imperium auctoritas* cit. 238 ss.].

in una terza fase, attestata dalla *lex Numae*, si sarebbe distinto anche tra chi compie la dedica (*cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur*) e chi ha preso gli *spolia* (*qui cepit*), con l'effetto di attribuire al generale l'onore della dedica. Poiché questo stadio di sviluppo coincide con l'attribuzione a Cesare del diritto di dedicare gli *spolia opima* anche quando non avesse personalmente sostenuto il duello³⁶, se ne dovrebbe desumere che la *lex Numae* è un falso della fine dell'età di Cesare, diffuso mediante la raccolta dello *ius Papirianum* che si sarebbe formata proprio in quel periodo³⁷. Anche questa ricostruzione lascia perplessi, soprattutto perché è impensabile che dopo il V sec. a.C. sia stato creato un regime imperniato sulla triade precapitolina di *Iuppiter Mars Quirinus*, superata nel culto già dal VII sec. a.C. allorché è sostituita da quella capitolina di *Iuppiter Iuno Minerva*³⁸.

Anche Bernardo Albanese³⁹ individua tre fasi di sviluppo: (a) all'inizio l'unica dedica sarebbe stata a Giove Feretrio, e le condizioni per poterla realizzare sarebbero state che l'avversario fosse il *dux* nemico e che il duellante romano avesse fatto *votum* di dedicare gli *spolia* al dio⁴⁰; (b) in età mediorepubblicana sarebbero stati aggiunti gli *spolia secunda* e *tertia*, forse coincidenti con l'ipotesi della carenza di uno dei due requisiti, e ciò sarebbe riflesso nei *libri pontificum*⁴¹; (c) in età tardorepubblicana la pos-

³⁶ Cass. Dio. 44.4.3. ³⁷ Un'ulteriore trasformazione si sarebbe verificata, per l'a., dopo la redazione della *lex Numae*, allorché i tre tipi di *spolia* sarebbero stati reinterpretati in senso cronologico, come risulterebbe dal verso dell'*Eneide* in cui si afferma che Marcello avrebbe dedicato a Quirino i *tertia arma capta* e dal relativo commento di Servio grammatico. Pensano a un testo recente anche R.M. Rempelberg, *Les dépouilles opimes à Rome, des debuts de la République à Octave*, in *RHD*. 56 (1978) 214; B. Albanese, *Brevi studi di diritto romano V. Note sugli spolia opima*, in *AUPA*. 42 (1992) 91 [= *Scritti di diritto romano III* (Torino 2006) 127] (su cui cfr. *infra*); M. Humm, *Exhibition et 'monumentalisation' du butin* cit. (nt. 33) 134 (per il quale la *lex Numae* risalirebbe al IV sec. a.C. come tutta la tradizione annalistica su Numa: cfr. Id., *Appius Claudius Caecus. La République accomplie* [Rome 2005] 547 ss.). ³⁸ A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 209 [= *Jus imperium auctoritas* cit. 242], sostiene che la triade precapitolina avrebbe conservato «une certaine vitalité; en 279 c'est elle qui est invoquée dans le traité avec Carthage (Pol. 3, 25, 6), comme elle l'était aussi dans la formule de la *devotio* du général (Liv. 8, 9, 6)». Ma sia il giuramento contenuto nel trattato che la formula della *devotio* riproducono formulari tradizionali, non sono certo testi di fattura recente. Per una risalenza all'età preetrusca cfr. S.P.C. Tromp, *De Romanorum piaculis* (Lugduni Batavorum 1921) 99; G.Ch. Picard, *Les trophées romains* cit. (nt. 27) 132. Per un tentativo di ricostruzione del rituale più antico cfr. *infra*, §§ 6-8. ³⁹ B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 71 ss. [= *Scritti III* cit. 107 ss.]. ⁴⁰ Questo requisito non comparirebbe solo nel racconto annalistico dei duelli di Romolo e Marcello, ma anche in quello relativo a Cosso: è vero infatti che quest'ultimo prima dello scontro avrebbe compiuto la *devotio* del re etrusco ai Mani dei legati romani che questi aveva fatto uccidere (Liv. 4.19.3), ma l'eco della tradizione di un *votum* sarebbe rintracciabile anche in questo caso nell'affermazione di Livio che è impossibile che Cosso abbia falsificato il proprio titolo sul *thorax linteus* trovato da Augusto, mentre deponeva gli *spolia* nel tempio di Giove, *cui vota erant* (Liv. 4.20.11). ⁴¹ La causa dell'aggiunta sarebbe stata l'«estrema difficoltà obiettiva di conseguimento e offerta di *spolia opima* con i due requisiti congetturati» (cfr. B. Albanese, *Note sugli*

sibilità di dedica sarebbe stata ristretta – senza ragioni apparenti – al *dux* romano⁴². Da tutto ciò⁴³ Albanese deduce, come Magdelain, che la *lex Numae* sia un falso, che per lo studioso italiano sarebbe databile in età augustea⁴⁴. A questa ricostruzione possono opporsi sia la medesima critica avanzata rispetto alla teoria di Magdelain, sia l'ulteriore difficoltà di ammettere la condizione del *votum*: infatti, poiché la dedica degli *spolia opima* si svolge all'interno di una cerimonia pubblica e pertanto deve essere autorizzata così come si autorizza il trionfo, quando tale concessione fosse mancata il *vovens* non avrebbe avuto modo di mantenere l'impegno ma non ne sarebbe stato esonerato, rendendosi inadempiente nei confronti della divinità⁴⁵.

spolia opima cit. [nt. 38] 88 [= *Scritti* III cit. 124]); l'esito che l'a. giudica più probabile è che i *secunda* fossero dedicati a Marte quando fosse mancato il *votum* a Giove, e che gli *spolia tertia* fossero dedicati a *Ianus Quirinus* quando fossero stati sottratti a un nemico che non era *dux* (*ibid.*, 90 [= 126]).

⁴² B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 90 s. [= *Scritti* III cit. 126 s.].
⁴³ B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 92 [= *Scritti* III cit. 128], aggiunge altri argomenti. In primo luogo, da *Plut. Marc.* 8.9 dovrebbe dedursi che la *lex Numae* considerasse la distinzione come «relativa a *spolia* conquistati per primi, o per secondi, o per terzi (certo, deve pensarsi nel corso della stessa battaglia, o almeno della stessa campagna)», e nota che «l'idea d'una previsione normativa arcaica di così abbondanti bottini di *spolia* è risibile, specie se si pensa all'insistenza delle fonti sull'estrema rarità degli *spolia opima* (solo tre in molti secoli)»: ma non mi pare vi siano elementi in tal senso nel passo di Plutarco. Un secondo argomento è che nella tradizione annalistica sui tre casi di dedica non compare alcuna distinzione tra il titolare dell'*auspicium* e *qui cepit*, mentre se davvero una simile distinzione fosse antica, «sarebbe stata riferita certamente dalle fonti per il caso di Cossio, semplice tribuno militare, non titolare di *auspicium*». Infine, l'inautenticità della *lex Numae* risulterebbe da incongruenze nel suo stesso testo: (i) la frase *tertia spolia, Ianui Quirino agnum marem caedito* non avrebbe senso, mancando ogni riferimento a un soggetto agente: ma la costruzione è chiaramente impersonale, quindi non vi è ragione di indicare il soggetto agente; (ii) nella frase *cuius auspicio capta, dis piaculum dato* non si specificano «né le modalità del *piaculum*, né l'identità degli dei ad esso interessati, e per di più non si può comprendere se si tratti di precetto da osservare in tutti e tre i casi menzionati in precedenza, o solo per gli ultimi due»: ma il *piaculum* è il sacrificio da compiere al dio destinatario della dedica (cfr. *infra*, nt. 55), e inoltre – come rileva A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 297 – non si comprende perché un eventuale falsario avrebbe dovuto introdurre una clausola incomprensibile e non pertinente; (iii) la locuzione *darier oporteat* apparirebbe strana in un testo normativo, essendo più adatta a una *formula* processuale, e avrebbe una «portata normativa attenuata, denunziata dal congiuntivo e forse anche dal valore originario del verbo *oportere* che sarebbe quello di 'esser conveniente, opportuno'», in contrasto «con gli imperativi che si trovano in vari punti della c.d. *lex Numae*» (cfr. anche A. Pariente, 'Opimus' y la llamada 'lex de spoliis optimis', in *Emerita* 42 [1974] 239, cfr. 252 s.): ma *darier* è forma arcaica e *oporteat* è uno iussivo (cfr. per tutti M. Leumann, J.B. Hofmann, A. Szantyr, *Lateinische Grammatik* I [München 1977] 581 e IP² [München 1972] 335) e dunque i due termini al contrario confermano la risalenza del testo. ⁴⁴ B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 94 [= *Scritti* III cit. 130].

⁴⁵ Non è infatti concepibile in materia una condizione sospensiva legata alla successiva approvazione della *civitas*: il magistrato che sul campo di battaglia fa *votum* di un tempio o di *ludi*, in assenza di un senatoconsulto, resta personalmente obbligato e deve provvedere al finanziamento con il bottino di guerra o con il proprio patrimonio: cfr.

Alberto Maffi pensa invece a due fasi⁴⁶: (a) per l'età preetrusca, lo studioso ipotizza – sulla base di un'intuizione di Gilbert Charles Picard ripresa da Larissa Bonfante Warren⁴⁷ – che in origine la cerimonia di dedica degli *spolia opima* fosse un rito unitario in cui si dedicavano a Giove Marte e Quirino gli *spolia* di tre nemici illustri uccisi dal comandante, e si celebrava un sacrificio per espiare il sangue versato⁴⁸; (b) in età etrusca, con l'affermazione della cerimonia trionfale, la dedica degli *spolia opima* sarebbe divenuta una componente del trionfo e sarebbe stata circoscritta al solo caso di duello tra il *dux* romano e quello nemico, coincidente con la dedica degli *spolia prima*, mentre gli *spolia secunda* e *tertia* sarebbero rimasti come ipotesi teoriche solo nei *libri pontificum* e nella *lex Numa*. Il

M. Aberson, *Temple votifs et butin de guerre dans la Rome Republicaine* (Rome 1994) 22 ss.; Id., *Dire le voeu sur le champ de bataille*, in *MEFRA*. 122 (2010) 495. L'affermazione di L. Franchini, *Voti di guerra e regime pontificale della condizione* (Milano 2006) 11, che i voti dei magistrati *cum imperio* vincolavano la repubblica e non il magistrato, potendo essere adempiuti anche dai successori, è corretta limitatamente ai voti *ex senatusconsulto*, ma in tal caso è il *senatusconsultum* ad essere vincolante (sulla continuità cfr. ancora M. Aberson, *Temple votifs* cit. 102 ss.); la *sponsio* pronunciata dal magistrato nei rapporti internazionali lo vincolava anche qualora non fosse stata confermata dalla *res publica*, al punto che egli sarebbe stato *deditus* (cfr. R. Fiori, *Homo sacer* cit. [nt. 33] 267 ss.). L'inserimento del *votum* nei racconti di Romolo e Marcello è dunque con ogni probabilità una coloritura annalistica, probabilmente modellata sui *vota* di templi e su formule di *devotio* come quella utilizzata da Cosso. D'altronde, come ha notato A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 293 s., l'ipotesi che i *secunda spolia* fossero riservati al Romano che avesse sfidato a duello il *dux* nemico senza aver formulato il *votum* è abbastanza inverisimile, perché è difficile che il duellante si sia, per scelta o anche solo per dimenticanza, precluso un onore così alto – e ciò al di là del fatto che le fonti, quando affrontano i casi in cui il duello non ha portato alla dedica, parlano di carenza di *auspicia*, non di assenza di *votum*: cfr. Val. Max. 3.2.6 – e comunque in tal caso si sarebbe avuta almeno la dedica dei *secunda spolia*, che invece non è mai attestata. Dai limiti dell'ipotesi del *votum* consegue la poca verisimiglianza dell'integrazione della lacuna nel lemma di Festo dopo *dummodo duci hostium*, proposta da B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 86 [= *Scritti* III cit. 122]: *<et si Iovi antea vovisset; neque posse quae ita capta>*, accettata di recente da R. Laurendi, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo* (Roma 2013) 125. La teoria di Albanese è stata recepita da R. Cardilli, *Damnatio e oportere nell'obbligazione* (Napoli 2016) 70 ss., che vi ha fondato la propria interpretazione del *darier oporteat* della *lex Numa* come dovere di assolvimento del *votum*. Una teoria analoga era stata avanzata, rispetto al trionfo, da A. Laqueur, *Über das Wesen des römischen Triumphs*, in *Hermes* 44 (1909) 215 ss., e parrebbe più di recente essere riproposta da J.-L. Bastien, *Le triomphe* cit. (nt. 15) 301 s.: per una critica cfr. H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 182 ss. (benché questo a. affermi che se il trionfo fosse una *voti solutio* il senato non avrebbe potuto rifiutarlo, il che non è sostenibile).

⁴⁶ A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 285 ss., spec. 302 ss.; in effetti l'a. ipotizza anche una fase precivica precedente l'istituzione della cerimonia degli *spolia opima*, nella quale la conquista di tali spoglie – intese come «armi di particolare prestigio e ricchezza, sia per la loro fattura per il personaggio a cui appartenevano» – avrebbe avuto rilevanza meramente privata. ⁴⁷ G.Ch. Picard, *Les trophées romains* cit. (nt. 27) 131 ss.; L. Bonfante Warren, *Roman triumphs and Etruscan kings: The changing face of the triumph*, in *JRS*. 60 (1970) 53. ⁴⁸ Così anche L. Bonfante Warren, *Roman triumphs* cit. (nt. 47) 53.

merito di questa ipotesi è, a mio avviso, di porre in connessione le cerimonie degli *spolia opima* e del trionfo, il che è in accordo con le testimonianze di tutte le fonti⁴⁹. Tuttavia, se si ipotizza che le tre stazioni accompagnassero il percorso del percorso trionfale preetrusco (Picard, Bonfante Warren), si è costretti ad alterare l'ordine delle dediche di *spolia*, immaginando che il corteo iniziasse con il sacrificio a *Mars* sull'ara del dio nel Campo Marzio, proseguisse con il sacrificio a *Ianus Quirinus* all'ingresso del comandante in città attraverso la *porta triumphalis*⁵⁰ e infine, dopo aver girato intorno al Palatino e passando per il Foro, giungesse al Campidoglio per il sacrificio a *Iuppiter Feretrius*: un'alterazione che contrasta sia con i *libri pontificum*, sia con la *lex Numa*⁵¹. Se invece si mantiene l'ordine dei sacrifici e delle dediche (Maffi) si è costretti a escludere, per l'epoca preetrusca, l'esistenza del trionfo addirittura nella forma considerata, da fonti e dottrina, come la più antica, e cioè l'*ovatio*⁵².

2.3. Il problema del regime degli *spolia opima* può dunque considerarsi tutt'altro che risolto. Per provare a darne una spiegazione mi sembra necessario, in primo luogo, tentare di chiarire quale fosse l'interpretazione che ne davano i Romani della tarda repubblica e dell'età augustea, perché da questa derivano le nostre fonti, per poi concentrarsi sul regime di età mediorepubblicana, tenendo conto anche del confronto con le regole del trionfo (sez. II). Successivamente, considerando che il coinvolgimento della triade precapitolina mostra che la cerimonia trae origine dall'età del *regnum* cd. latino-sabino, sarà opportuno interrogarsi sulle forme arcaiche della cerimonia e sul loro collegamento con il trionfo preetrusco, realizzato nelle forme dell'*ovatio* (sez. III).

II. L'ETÀ REPUBBLICANA

3. *Le interpretazioni di Varrone e Labeone*. – 3.1. Tra i testi relativi al regime degli *spolia opima*, il brano di Servio è giudicato il meno affidabile⁵³ – e a ragione, perché è chiaramente il frutto della sovrapposizione tra i tre edisodi di dedica e la distinzione degli *spolia* in *prima*, *secunda* e *tertia*: una sovrapposizione che, come abbiamo rilevato, doveva circolare già in età augustea.

⁴⁹ Plut. *Rom.* 16.6, scrive addirittura che la dedica degli *spolia opima* sarebbe stato il modello del trionfo. ⁵⁰ Che per L. Bonfante Warren, *Roman triumphs* cit. (nt. 47) 54 nt. 41, parrebbe identificabile con la successiva *porta Carmentalis*, considerata la citazione che l'a. fa di F. Coarelli, *La porta trionfale e la via dei trionfi*, in *DArch.* 2 (1968) 55 ss. ⁵¹ E che non convince neanche A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 300 s. ⁵² Per le fonti antiche Flor. 1.1.5.6; Eutr. 1.6; Strab. 5.2.2; Plut. *Rom.* 16.7-8 (Liv. 1.38.3 e Macrobian. *Sat.* 1.6.7 si limitano a ricordare il trionfo di Tarquinio come il primo in senso proprio); fra gli autori moderni, cfr. per tutti L. Bonfante Warren, *Roman triumphs* cit. (nt. 47) 49 ss. e H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 306 ss. ⁵³ Cfr. per tutti H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 308; D. Porte, *Romulus-Quirinus* cit. (nt. 27) 308 s.; A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 211 [= *Jus imperium auctoritas* cit. 244 s.]; B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 89 s. [= *Scritti* III cit. 125 s.].

Converrà dunque concentrarci sulle testimonianze di Verrio Flacco e Plutarco, il cui discorso mostra, a ben vedere, un'identica struttura, pur se diversamente ordinata. I punti salienti sono:

a) l'etimologia di *opimus*: nel lemma di Verrio Flacco l'aggettivo è posto in connessione con *ops*, e da Plutarco (*Rom.* 16.7) sappiamo che questa era l'interpretazione di Varrone; Plutarco (*Rom.* 16.6) riporta anche una differente spiegazione etimologica che lo fa derivare da *opus*, ossia dalle gesta (... διὰ τὴν πρῶξιν ὄπους γὰρ ὀνομάζεται τὸ ἔργον) e afferma che questa ipotesi sarebbe più convincente (πιθανώτερον);

b) la spiegazione degli *spolia opima* come quelli che il comandante romano ha sottratto al comandante nemico, che si trova sia in Verrio Flacco che in Plutarco (*Rom.* 16.6; *Marc.* 8.10);

c) i tre casi di *spolia opima*, riportati sia da Verrio Flacco che da Plutarco (*Rom.* 16.7): Romolo, Cornelio Cosso, Claudio Marcello;

d) la differente interpretazione di Varrone, secondo cui sono *opima* anche gli *spolia* presi dal soldato semplice, purché al comandante nemico: quest'interpretazione, riportata da Verrio Flacco, è omessa da Plutarco, ma che anch'egli l'avesse presente è dimostrato dal fatto che in *Marc.* 8.10 presenta il principio *sub b*) come prevalente (ἐπικρατεῖ), evidentemente rispetto ad altre letture;

e) la *lex Numae*⁵⁴, ricordata da entrambi gli autori, benché in modo diverso:

e₁) Verrio Flacco la riporta letteralmente, mostrando che essa conteneva prescrizioni riconducibili a tre norme: (i) la dedica degli *spolia opima* a Giove Feretrio, che deve essere compiuta da colui sotto i cui auspici, schierata la *classis*, gli *opima spolia* sono stati presi; (ii) i sacrifici, anche questi compiuti da colui sotto i cui auspici sono stati presi gli *opima spolia* (*cuius auspicio capta, dis piaculum dato*)⁵⁵: per gli *spolia opima*, un bue a Giove Feretrio; per i *secunda spolia*, i *solitaurilia* che si voglia⁵⁶ presso l'*ara Martis* nel Campo Marzio; per i *tertia spolia*, un agnello maschio a Giano Quirino; (iii) il pagamento di somme decrescenti in assi (300, 200, 100: sono, in alcuni casi, somme ricostruite sulla base del confronto con *Plut. Marc.* 8.9) per ciascun tipo di *spolia*: non si comprende se *qui cepit / ceperit* sia il soggetto obbligato al pagamento o il destinatario della somma (sottintendendo un *ei*)⁵⁷.

⁵⁴ FIRA. I Numa nr. 2. ⁵⁵ Per questa interpretazione di *piaculum*, che mi pare la più corretta, cfr. S.P.C. Tromp, *De Romanorum piaculis* cit. (nt. 38) 97 ss.: il *darier oporteat* esprime la necessità che sia il titolare degli *auspicia* a compiere il sacrificio. Per la maggior parte degli autori (cfr. ad es. G.Ch. Picard, *Les trophées romains* cit. [nt. 27] 131) si tratterebbe invece di una prescrizione ulteriore rispetto ai sacrifici, alquanto indeterminata – ciò che per B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 93 [= *Scritti* III cit. 129], sarebbe un indizio di inautenticità della *lex Numae* (cfr. *supra*, nt. 43). ⁵⁶ Secondo J.J. Scaliger, *In Sex. Pompei Festi libros de verborum significatione castigationes* (s.l. 1575) 112, l'alternativa si porrebbe tra *victimae maiores* o *lactentes*; cfr. anche A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 209 [= *Jus imperium auctoritas* cit. 243]; B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 84 [= *Scritti* III cit. 120]. ⁵⁷ Esempi a favore della prima interpretazione sono tab. 1.3. ... *qui in ius vocabit*,

e₂) Plutarco non riporta letteralmente la *lex* ma la parafrasa, e ciò permette di comprendere quale dovesse essere l'interpretazione che ne davano alcuni esegeti⁵⁸: rispetto alle prescrizioni *sub i-ii*), benché la *lex* parli di dedica solo rispetto agli *spolia opima* (= *prima*) e preveda per gli *spolia secunda* e *tertia* solo sacrifici, Plutarco (o più probabilmente la sua fonte) interpreta la disposizione nel senso che anche gli altri *spolia* fossero dedicati rispettivamente a Marte e Quirino; rispetto alla prescrizione *sub iii*), Plutarco (o più probabilmente la sua fonte) la interpreta senz'altro nel senso di un premio (γέρας) preso (λαμβάνειν) dal combattente.

L'unica differenza di struttura nei testi dei due autori è che in Plutarco manca una porzione di testo corrispondente a *non sint ... fieri debere*, ossia il principio per cui alcune cose non devono essere collocate nel tempio di Giove Feretrio, e la citazione dai *libri pontificum*.

3.2. Il confronto sin qui svolto mostra, mi sembra, che tutta la materia era stata esaminata da Varrone: non solo quella trattata nella parte di testo che inizia con *M. Varro ait (sub d-e)*, ma anche quella relativa all'etimologia di *opimus (sub a)*. L'antiquario ne aveva discusso verisimilmente in una sezione del libro XXII delle *Antiquitates rerum humanarum* dedicata alla materia militare, e in particolare ai premi al valore ricevuti dai combattenti⁵⁹. Tuttavia tanto Verrio Flacco quanto Plutarco mostrano di preferire la differente interpretazione della regola per cui sono *opima* gli *spolia* presi dal comandante romano a quello nemico (*sub b*). Non si può escludere che i due autori l'abbiano letta nello stesso Varrone, che potrebbe averla citata per criticarla; tuttavia è difficile pensare che Verrio Flacco e, soprattutto, Plutarco abbiano assunto autonomamente una posizione contraria a quella professata dall'autorevole antiquario: mi parrebbe maggiormente probabile che entrambi gli autori attingessero a una seconda fonte, altrettanto autorevole, che discuteva la medesima materia⁶⁰.

iumentum dato; tab. 3.4. ... *qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato*; un esempio a favore della seconda è Gai 2.238. *Qui primus ad funus meum venerit, ei X milia heres meus dato*. La prima interpretazione è seguita, ad es., da J. Carcopino, *Les prétendues 'lois royales'*, in *MEFRA*. 54 (1937) 373 s., che la considera una sanzione di impostazione pacifista che ne denuncierebbe la falsificazione, da ricondurre al I sec. a.C. come tutto il *ius Papirianum*; da G. Ch. Picard, *Les trophées romains* cit. (nt. 27) 131, per il quale la somma potrebbe essere il prezzo pagato dal vincitore per conservare gli *spolia* e non dedicarli (ipotesi altamente improbabile, perché non si comprende chi mai avrebbe voluto pagare per rinunciare a un onore così grande); da H. S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 310 nt. 5. La seconda da G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. (nt. 27) 179; A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 210 [= *Jus imperium auctoritas* cit. 243].

⁵⁸ A meno di non pensare che della *lex Numae* circolassero in età tardo repubblicana e augustea diverse versioni, il che non è impossibile ma allo stato delle nostre fonti appare improbabile. ⁵⁹ P. Mirsch, *De M. Terenti Varronis Antiquitatum rerum humanarum libris XXV*, in *Leipziger Studien zur classischen Philologie* 5 (1882) 135 ss. Tuttavia l'a. separa in due diversi frammenti le testimonianze di Plutarco e Verrio Flacco: Varr. *ant. rer. hum.* 22 fr. 8 Mirsch = Plut. *Rom.* 16.6 (ὀπίμια ... λέγουσι); Varr. *ant. rer. hum.* 22 fr. 10 Mirsch (*M. Varro ait ... piaculum dato*). ⁶⁰ A una fonte diversa

Nel tentativo di identificare la seconda fonte, colpisce un particolare del discorso di Plutarco (*Rom.* 16.6), e cioè la citazione di un autore anonimo (τις) secondo il quale gli *spolia* si direbbero *opima* in relazione all'attività (διὰ τὴν πρᾶξιν), perché in latino *opus* corrisponde al greco ἔργον (ὄπους γὰρ ὀνομάζεται τὸ ἔργον), che significa 'attività' ma anche 'azione bellica'. Da questa terminologia l'autore anonimo deduce che può consacrare gli *spolia opima* il comandante romano che con la propria attività (αὐτουργός) abbia valorosamente ucciso il comandante avversario: il termine αὐτουργός, la cui connessione con ἔργον doveva essere evidente anche agli antichi⁶¹, offriva evidentemente il modello per interpretare *opimus* come un aggettivo derivato da *opus*. È chiaro che, per cimentarsi in una simile analisi, l'autore anonimo doveva essere un esperto di grammatica. Senonché noi sappiamo che del rapporto tra *opus* ed ἔργον si era occupato Labeone, il quale aveva precisato che all'interno della *locatio conductio* l'*opus* non è un qualunque *opus* (*factum*), che in greco si dice ἔργον, bensì un *opus perfectum*, ciò che i Greci chiamano ἀποτέλεσμα⁶². Se si considera la ben nota attenzione di Labeone alla grammatica, all'etimologia e al raffronto con il greco⁶³, nonché il fatto che i suoi *Commentarii de iure pontificio* sono utilizzati sia da Verrio Flacco che da Plutarco – i quali sono anzi gli autori che ci restituiscono la quasi totalità dei frammenti riferibili all'opera⁶⁴ –, si è fortemente tentati di riconoscere nel giurista augusteo la fonte di entrambi, e di tradurre la frase καίτοι φασίν ἐν τοῖς ὑπομνήμασι Νομῶν Πομπιλίων ... μνημονεύειν (Plut. *Marc.* 8.9) non, come in genere si fa, 'inoltre dicono che Numa Pompilio nei commentari affermi ...'⁶⁵, bensì 'inoltre dicono nei *Commentarii* che Numa Pompilio affermi ...', con riferimento all'opera di Labeone.

da Varrone pensa anche A. Klotz, *Die Quellen der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus*, in *RhM.* 83 (1934) 300, ma rinuncia a identificarla.

⁶¹ Il termine è composto a partire da una base -(F)οργός alternativa a -(F)εργός: cfr. P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*² (Paris 1999) 364.
⁶² Lab. *ad ed.* fr. 10 Lenel = Paul. 2 *ad ed.*, D. 50.16.5.1, per il cui esame cfr. R. Fiori, *La definizione della locatio conductio. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica* (Napoli 1999) 155 ss. ⁶³ Cfr. per tutti M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (Napoli 1982) 188 ss. ⁶⁴ Cfr. F.P. Bremer (ed.), *Iurisprudentia Antehadrianae quae supersunt* II (Lipsiae 1898) 74 ss. ⁶⁵ Lo intendono così ad es. S. Tondo, *Leges regiae et paricidas* (Firenze 1973) 20; R.M. Rempelberg, *Les depouilles opimes* cit. (nt. 37) 193 nt. 4; B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 74 e 93 [= *Scritti* III cit. 110 e 129]; H.I. Flower, *The tradition of the spolia opima* cit. (nt. 19) 37; R. Laurendi, *Leges regiae* cit. (nt. 45) 124 ss. (lo pensavo anch'io in R. Fiori, *Homo sacer* cit. [nt. 33] 185). Cfr., tra i traduttori, B. Perrin, *Plutarch's lives* V (Cambridge [MA]-London 1955) 455: «and yet they say that Numa Pompilius, in his commentaries, makes mention ...»; R. Flacelière, É. Chambry, *Plutarque. Vies. IV. Timoléon-Paul Émile, Pélopidas-Marcellus* (Paris 1966) 201 (cfr. *ibid.*, 255): «cependant on dit que Numa Pompilius, dans les écrits qu'il a laissés, parle ...». Nelle fonti si trovano effettivamente riferimenti ai *commentarii Numae* in Liv. 1.31.8 e 1.32.2; di *libri Numae* parla Calp. Pis. 9 FRHist F 15b = Plin. *nat. hist.* 28.14; ma in casi analoghi Plutarco è più chiaro: cfr. Plut. *C. Gracch.* 13.2 (ἐν τοῖς ἐπιστολίοις αὐτῆς [sc. di Cornelia]); *Ant.* 6.1 (Κικέρων ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς ἔγραψε); *Pomp.* 42.7 (ἐν δ' ἐπιστολαῖς Κικέρωνος).

3.3. Comunque si risolve il problema della seconda fonte⁶⁶ – che d'ora in poi, per comodità di sintesi e pur consapevole del fatto che al riguardo non vi sono certezze, indicherò senz'altro come Labeone – è abbastanza evidente che tra la fine della repubblica e l'età augustea vi era uno *ius controversum* in relazione alle regole della cerimonia, e in particolare rispetto alla possibilità di qualificare come *opima* gli *spolia* sottratti al comandante nemico anche quando questo fosse stato ucciso da un soggetto diverso dal comandante romano.

L'interpretazione di Varrone, secondo cui sarebbe possibile parlare di *spolia opima* tutte le volte che fosse stato ucciso in duello un comandante nemico a prescindere dalla condizione dell'uccisore, si basava sull'etimologia di *opimus* da *ops*, sulla distinzione del testo della *lex* tra titolare degli auspicii (*cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur / capta*) e duellante (*qui cepit / ceperit*)⁶⁷, e sull'attribuzione al primo e non al secondo del diritto-dovere di dedica e di compiere i sacrifici⁶⁸. L'anti-

⁶⁶ Rispetto al solo Plutarco, potrebbe anche pensarsi che la seconda fonte sia il libro XI dei *Memorialia* di Masurio Sabino, dove il giurista si era occupato sia dei premi ricevuti dai combattenti, sia della differenza tra trionfo e *ovatio* (Sab. *mem.* 11 fr. 8 [e forse 4-7 e 9-10] Bremer = Gell. 6.6.1-23; fr. 15 Bremer = Gell. 5.6.27), e che molto probabilmente aveva attinto a Varrone. Che Plutarco conosca quest'opera potrebbe dedursi da una serie di indizi: Sabino sosteneva – contro l'opinione di altri scrittori – che l'*ovans* entra in città a piedi, non a cavallo (Sab. *mem.* 11 fr. 15 Bremer), e Plutarco precisa non solo che Romolo, a differenza di Cosso e Marcello che avevano trionfato su una quadriga, era entrato a piedi (*Rom.* 16.7-8) – in ciò distinguendosi da Prop. 4.10.8 che invece scrive che Romolo sarebbe rientrato a cavallo – ma in un altro punto della *Vita Marcelli*, dopo aver ricordato che nel 211 a.C. Marcello aveva celebrato l'*ovatio* procedendo a piedi, traccia una distinzione tra trionfo e *ovatio* che certo trae da una fonte antiquaria o più probabilmente giurisprudenziale (Plut. *Marc.* 22.2-4; per l'*ovatio* di Marcello cfr. anche Liv. 26.21.6 e *infra*, § 5.2). Inoltre Sab. *mem.* 11 fr. 14 = Plin. *nat. hist.* 16.236 sosteneva che Romolo avesse edificato il *Volcanal* con la decima parte del bottino, e lo stesso ripete Plutarco in *quaest. Rom.* 47 (276b) e *Rom.* 24.5. Infine, il riferimento di Plutarco agli ὑπομνήματα potrebbe adattarsi anche ai *Memorialia* di Sabino. Tuttavia, pur non potendosi escludere neanche che sugli *spolia opima* Plutarco abbia attinto a più fonti, mi sembra vi siano maggiori indizi a favore di Labeone. ⁶⁷ Il non aver compreso questa distinzione induce Á. Pariente, '*Opimus*' cit. (nt. 43) 240 e 249 ss. a ipotizzare una serie di interpolazioni nel testo, e compromette la sua intera interpretazione. ⁶⁸ Non può seguirsi la proposta di W.A.B. Hertzberg, *De spoliis opimis quaestio* cit. (nt. 33) 333, di integrare la lacuna del passo di Festo dopo *dummodo duci hostium* con le parole <*sed prima esse quae dux duci, neque enim quae a duce capta. Vetari enim, quae a duce recepta*> (sostanzialmente accolta nell'*apparatus* di W.M. Lindsay, *Festus. De verborum significatu* cit. [nt. 18] 205 e in Id., *Festus*, in *Glossaria Latina* IV cit. [nt. 18] 302, dove *vetari* è sostituito con *neque*; la giudica corretta anche J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*² II cit. [nt. 18] 581 nt. 8), perché non era questo il pensiero di Varrone. Maggiormente accettabile è la proposta di S. Mazzarino, *Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e di critica testuale*, in *La critica del testo I* (Firenze 1971) 464 (seguito da A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. [nt. 29] 208 [= *Jus imperium auctoritas* cit. 242]), di inserire «un'integrazione del tipo <*prima autem prope Romuli spolia poni, neque enim quae prima*>, o qualunque altra possibile, che però non attribuisca a Varrone l'idea che le spoglie dedicate a Giove Feretrio (...) debbano essere necessariamente prese dal con-

quario ne desume che sono *opima* gli *spolia* piú ricchi, a prescindere da chi li ha presi, quand'anche fosse un semplice soldato; e che la loro dedica, come ogni rapporto istituzionale con le divinità, compete al titolare degli *auspicia*, ossia al soggetto che ha ricevuto l'assenso delle divinità a compiere l'operazione bellica che ha condotto alla vittoria.

L'interpretazione di Labeone si basa invece sull'etimologia di *opimus* da *opus*: per il giurista sono *opima* gli *spolia* conquistati con l'attività personale del titolare degli *auspicia*, e dunque non possono essere dedicati *spolia* presi da soggetti differenti. È vero che, così facendo, Labeone non tiene in considerazione la distinzione tra titolare degli *auspicia* e duellante presente nel testo della *lex*, tuttavia è possibile che nella sua ricostruzione vi sia un livello di complessità interpretativa maggiore rispetto a Varrone. Ciò potrebbe risultare da un altro passaggio di Plutarco, in cui si riporta l'invocazione che Marcello avrebbe pronunciato prima dello scontro:

Plut. *Marc.* 7.4. 'ὁ μεγάλα στρατηγῶν καὶ ἡγεμόνων ἔργα καὶ πράξεις ἐπιβλέπων ἐν πολέμοις καὶ μάχαις Φερέτριε Ζεῦ, μαρτύρομαί σε Ῥωμαίων τρίτος ἄρχων ἄρχοντα καὶ βασιλέα στρατηγὸς ἰδίᾳ χειρὶ τόνδε τὸν ἄνδρα κατεργασάμενος καὶ κτείνας σοὶ καθιεροῦν τὰ πρῶτα καὶ κάλλιστα τῶν λαφύρων, σὺ δὲ δίδου τύχην ὁμοίαν ἐπὶ τὰ λοιπὰ τοῦ πολέμου προτρεπομένοις'.

Marcello invoca Giove Feretrio come il dio che osserva le grandi opere e le gesta (*μεγάλα ... ἔργα καὶ πράξεις*) dei comandanti, precisando di essere stato il terzo comandante ad aver combattuto (*κατεργασάμενος*) e ucciso l'avversario di propria mano (*ἰδίᾳ χειρὶ*). In *κατεργασάμενος* si avverte l'eco di *αὐτουργός*, usato per spiegare l'etimologia di *opimus* nella *Vita Romuli*⁶⁹, e se si tiene a mente che l'etimologia labeoniana di *opimus* da *opus* era stata spiegata anche grazie al ricorso ai termini *πράξις* ed *ἔργον*, si comprende che Plutarco sta riportando – o componendo – un'invocazione modellata sulle regole di diritto ricostruite da Labeone.

Il dato piú interessante che risulta da questa invocazione è però la distinzione che Marcello compie tra i comandanti e le attività belliche, posti

dottiero romano». Per l'ipotesi di integrazione di B. Albanese, *Note sugli spolia opima* cit. (nt. 37) 86 [= *Scritti* III cit. 122], cfr. *supra*, nt. 45. Una eco di questa regola si trova anche in Sil. Ital. 14.142, dove si dice che l'intero esercito (*exercitus omnis*) gareggia per prendere gli *spolia opima*.

⁶⁹ È interessante anche la resa di *opima* con *κάλλιστα*, dalla quale si potrebbe dedurre che nella fonte latina di Plutarco si trovasse *optima* (per il rapporto tra *κάλλιστος* e *optimus* basti rinviare ai glossari: cfr. G. Goetz, *Corpus glossariorum Latinarum* VI. *Thesaurus glossarum emendatarum* [Lipsiae 1899] 149), il che potrebbe indirizzare verso il concorso di una fonte diversa da Labeone, a meno che il giurista non riconducesse anche *optimus* a *opus*, ma non abbiamo al riguardo alcun elemento: l'unica etimologia antica a noi nota di *optimus* è quella di Scaur. *ortogr.* Keil VII 25.1: *optimus ab optione dicitur* (cfr. R. Maltby, *A lexicon of ancient Latin etymologies* [Leeds 1991] 83).

in parallelo: i comandanti sono divisi in στρατηγοί ed ἡγεμόνες, e le gesta vengono distinte in guerre e battaglie (ἐν πολέμοις καὶ μάχαις): sembrerebbe che per Labeone abbia diritto di dedicare gli *spolia opima* non solo lo στρατηγός che conduce un πόλεμος, ma anche l'ἡγεμών che conduce una μάχη. La distinzione è molto interessante perché tiene conto del fatto che gli auspici rilevanti per le operazioni belliche sono di due tipi:

i) da un lato sono gli auspici di investitura del magistrato sotto il cui comando si combatte l'intera guerra: questi auspici (che chiameremo, per brevità, 'auspici di guerra') hanno lo scopo di ottenere l'assenso della divinità sulla persona del comandante supremo⁷⁰, non di verificare se sia lecito condurre la guerra. La liceità della guerra dipende infatti dalla regolarità delle procedure del *bellum iustum*, e il suo esito è previsto – da parte degli aruspici: quindi siamo fuori dal diritto augurale romano – non mediante un'attività auspicale, ma grazie all'osservazione delle viscere degli animali sacrificati per ingraziarsi gli dèi (*signa ex extis*)⁷¹;

ii) dall'altro lato sono gli auspici presi dal comandante prima dello scontro⁷² (che per brevità chiameremo 'auspici di battaglia') che hanno lo scopo di verificare se sia opportuno attaccare in quel giorno e in quel luogo. Mentre gli auspici di guerra sono naturalmente quelli dei magistrati piú alti in grado, gli auspici di battaglia possono anche essere presi da magistrati di rango inferiore, in assenza del superiore, e vengono assunti in occasione di ogni singola battaglia. In questo caso, da un punto di vista augurale, deve ritenersi che l'assenso della divinità al combattimento coinvolga il soggetto auspicante, nel senso che vi è consenso a che la battaglia si tenga, in quell'occasione, *suo ductu*.

Si noti che l'interpretazione di Labeone trova un forte appiglio testuale nella *lex* allorché si precisa che la dedica degli *spolia* deve essere compiuta da colui *cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur*: come (probabilmente) spiegava lo stesso Labeone nei propri *Commentarii*

⁷⁰ Mi sia permesso di rinviare a R. Fiori, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in ZSS. 131 (2014) 79. ⁷¹ Non esistono invece gli spesso invocati 'auspici di partenza': cfr. R. Fiori, *La convocazione* cit. (nt. 70) 89 ss. La guerra è 'incardinata' sugli auspici di investitura: quando il dittatore è stato creato *rei gerendae causa* e sia mutata la guerra da intraprendere, è necessario procedere alla *renovatio auspiorum*, ossia a una nuova investitura auspicale: cfr. Liv. 10.3.6 rispetto a M. Valerio Massimo Corvo, dittatore del 301 a.C. (T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* I cit. [nt. 14] 171). Riafferma l'esistenza degli auspici di partenza, ma senza affrontare nel dettaglio la discussione, Y. Berthelet, *Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste* (Paris 2015) 123 ss. ⁷² Su questi auspici cfr. per tutti J. Linderski, *The augural law*, in ANRW. II/16.3 (Berlin-New York 1986) 2173 ss. L'importanza degli auspici di battaglia è notata anche da M. Tarpin, *M. Licinius Crassus* cit. (nt. 10) 290 ss., il quale però non distingue tra prima e dopo il III sec. a.C. (come invece mi sembra necessario: cfr. *infra*, § 4), e afferma che in generale quel che conta è che in ogni tempo rilevano gli auspici presi «par le magistrat de rang le plus élevé présent au matin de la bataille» (*ibid.*, 292), cosicché gli sembra che non vi fossero ostacoli di ordine giuridico a impedire il trionfo e la dedica di *spolia opima* di Crasso (*ibid.*, 293 e 297 ss.), su cui cfr. *infra*, § 3.4.

de iure pontificio, la *classis procincta* è infatti l'esercito schierato per la battaglia (*ad proelium*)⁷³. Ma soprattutto una simile interpretazione permette di giustificare sia i casi in cui il titolare degli auspici di guerra e di battaglia coincidono (Romolo e Marcello), sia quelli in cui gli *spolia* siano stati catturati da un magistrato minore (come si afferma, da parte di alcune fonti, sia accaduto nel caso di Cosso), purché questi abbia guidato *suis auspiciis* l'azione bellica⁷⁴.

Su quest'ultimo punto credo debba prestarsi attenzione a un particolare non notato dalla dottrina. Nel racconto di Livio, Cosso combatte sotto gli auspici di battaglia del dittatore Mamerco Emilio Mamercino, il quale prima di iniziare il combattimento attende il segnale convenuto con gli auguri, che dall'*arx* capitolino gli comunicano se gli auspici siano stati favorevoli⁷⁵. Tuttavia una simile situazione è inammissibile dal punto di vista del diritto augurale, perché gli auspici devono essere assunti nello stesso luogo in cui si svolge l'attività per la quale sono presi⁷⁶, e soprattutto perché *auspicia militiae* come quelli di battaglia non possono essere assunti *domi*⁷⁷ – come sono le consultazioni compiute sull'*arx* capitolina⁷⁸

⁷³ Fest. *verb. sign.* s.v. «*procincta class<is>*» [Lindsay 294], definisce l'espressione come <*exercitus ad> praelium instructus et par<atus>*> e richiama il divieto del *flamen dialis* di vederlo *extra pomerium* (cfr. Gell. 10.15.4). Il lemma è immediatamente seguito da un frammento di Labeone nel quale si definisce il *pomerium* (Lab. *iur. pont. fr.* 4 Bremer = Fest. *verb. sign.* s.v. «<*posimi>rium*» [Lindsay 294]), ed è dunque estremamente probabile che esso sia stato tratto dalla medesima opera. D'altronde la stessa informazione ricaviamo da un altro testo in cui si richiama Labeone – attraverso una citazione indiretta di Gellio, che attinge a Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* fr. 1 Lenel = Gell. 15.27.1-2 – e che potrebbe essere tratto dai suoi *Commentarii* (cfr., dubitativamente F.P. Bremer [ed.], *Iurisprudentia Antebadrianae quae supersunt* II cit. [nt. 64] 261), in cui si afferma che il *testamentum in procinctu* si aveva *cum viri ad proelium faciendum in aciem vocabantur*. ⁷⁴ La medesima dottrina parrebbe seguita da Verg. *Aen.* 10.449-450, che fa dire a Pallante di voler prendere gli *spolia optima* di Turno o morire, confrontato con 8.519, dove si afferma che egli combatte *suo nomine*. ⁷⁵ Liv. 4.18.6. ... *dictatore arcem Romanam respectante, ut ex ea ab auguribus, simul aves rite admisissent, ex composito tolleretur signum*. ⁷⁶ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I (Leipzig 1887) 102; G. Wissowa, s.v. «*Auspicium*», in *PWRE.* II/2 (Stuttgart 1896) 2585 s. Rispetto alle recenti obiezioni portate contro questa regola cfr. R. Fiori, *La convocazione* cit. (nt. 70) 118 nt. 244. ⁷⁷ Il problema è segnalato da Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 102 nt. 3. U. Coli, *Regnum*, in *SDHI.* 17 (1951) 96 [= *Scritti di diritto romano* I (Milano 1973) 414], rileva che questa consultazione non può avere valore di *auspicatio* magistratuale, ma non rileva la difficoltà costituita dal diverso luogo e dal *pomerium*, e pensa al residuo di un'originaria sovrapposizione tra *auguria* e *auspicia*. I.M.J. Valetton, *De inaugurationibus Romanis caerimoniarum et sacerdotum*, in *Mnemosyne* 19 (1891) 409, parla addirittura di una *inauguratio proelii*, richiamando anche Cic. *nat. deor.* 2.9, dove si afferma che Tullo Ostilio (in realtà Tarquinio Prisco) condusse le guerre *augurio Atti Navii* ma è chiaro che qui si sta facendo riferimento alla conservazione delle centurie dei cavalieri per l'opposizione di Atto Navio. ⁷⁸ Sulla differente ipotesi di O. Karlowa, *Intra pomoerium und extra pomoerium*, in *Festgabe Grossherzog Friedrich von Baden* (1896), e A. Magdelain, *L'auguraculum de l'arx à Rome et dans d'autres villes*, in *REL.* 47 (1969-70) 253 ss. e spec. 267 ss. [= *Jus imperium auctoritas* cit. (nt. 29) 193 ss. e spec. 205 ss.], cfr. R. Fiori, *La convocazione* cit. (nt. 70) 150 ss.

– perché il *pomerium* è il confine tra *auspicia domi e militiae*⁷⁹. Auspici del genere potevano riguardare solo l'investitura del magistrato: probabilmente in una versione più antica della storia il dittatore era dovuto tornare a Roma per compiere una *renovatio auspiciorum*, e il suo subordinato Cosso, forse in qualità di *magister equitum*, era rimasto sul campo di battaglia ad attendere il suo segnale per dare inizio alla battaglia, in quanto, essendo stato nominato dal dittatore, i suoi auspici erano condizionati alla validità di quelli del magistrato superiore. La versione in cui il dittatore non si allontana dal campo di battaglia potrebbe essere nata per non svincolarne i meriti e attribuirgli la vittoria, considerando la sua successiva celebrazione del trionfo: in ogni caso, la vicenda ricorda molto un episodio del 325 a.C. – che sappiamo appartenere, insieme a quello di Cosso, a una catena di *exempla* positivi e negativi di eroismo individuale e di rispetto della *disciplina militaris* – in cui il dittatore L. Papirio Cursore era dovuto tornare a Roma per ripetere gli auspici e la battaglia vittoriosa era stata guidata dal *magister equitum* Q. Fabio Rulliano, ma poi ne era nata una polemica e il trionfo era stato celebrato dal dittatore⁸⁰.

3.4. Un'ulteriore considerazione permette di collocare lo *ius controversum* nel contesto politico dei due interpreti. Come abbiamo detto, l'interpretazione di Varrone era probabilmente contenuta nelle *Antiquitates rerum humanarum*, databili prima del 45 a.C.⁸¹; è dunque possibile che essa abbia costituito il presupposto per l'attribuzione a Cesare, nel 44 a.C., del diritto di dedicare gli *spolia opima* anche quando non avesse personalmente sostenuto il duello⁸²: un diritto che doveva fondarsi sull'idea – attestata da Dione Cassio⁸³ – che Cesare era *imperator* in un senso diverso dall'uso tradizionale del termine, legandosi il titolo non alla conduzione delle truppe, ma al potere (κράτος) che gli derivava dalla carica di *dictator*. Una tale posizione, rendendo Cesare sovraordinato a tutti gli altri comandanti militari a prescindere dalle singole *provinciae* attribuite a ciascuno di essi⁸⁴, non solo lo legittimava, ma in qualche modo addirittura lo vincolava – si ricordi il *darier oporteat* della *lex Numae* – a compiere ogni dedica di *spolia opima*, anche qualora non avesse personalmente sostenuto

⁷⁹ Varr. *ling. Lat.* 5.143; Gran. *Lic.* 28 Criniti; Gell. 13.14.1. ⁸⁰ Su questa catena di *exempla* cfr. R. Fiori, *Il crimine di Orazio*, in *Iura* 68 (2020) § 2.5 (in corso di pubblicazione). Per un esame dell'episodio di Cursore e Rulliano cfr. *ibid.*, § 2.2. ⁸¹ Essendo citate da Cic. *acad.* 1.3 (cfr. B. Cardauns, *Marcus Terentius Varro. Einführung in sein Werk* [Heidelberg 2001] 50), che è appunto di quell'anno. ⁸² Cass. Dio. 44.4.3. Le *Antiquitates rerum divinarum*, l'altra parte dell'opera, erano dedicate proprio a Cesare *pontifex maximus* (Lact. *inst.* 1.6.7; Aug. *civ. Dei* 7.35). M. Tarpin, *M. Licinius Crassus* cit. (nt. 10) 300, ha ipotizzato che l'ispiratore fosse un «un érudit de la trempe de Varron ou d'Atticus pour avoir encore le souvenir de ce rituel qui n'intéressait alors plus personne». ⁸³ Cfr. Cass. Dio. 52.41.3. ⁸⁴ Sulla regola repubblicana per cui ha il *summum imperium auspiciumque* nella *provincia* il titolare della stessa, cfr. per tutti F.J. Vervaet, *The high command in the Roman republic. The principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE* (Stuttgart 2014) 54 ss.

il duello. È a mio avviso probabile che sulla stessa dottrina sia stato fondato il rifiuto di Ottaviano alla dedica degli *spolia opima* da parte di M. Licinio Crasso. Naturalmente la motivazione reale del rifiuto era la volontà politica di evitare che soggetti diversi da Ottaviano potessero reclamare una identificazione con Romolo, ma lo scopo poteva essere raggiunto solo attraverso una qualche giustificazione giuridica⁸⁵, e io credo

⁸⁵ Secondo R. Syme, *Livy and Augustus* cit. (nt. 10) 45 [= *Roman papers* I cit. 419] e H.I. Flower, *The tradition of the spolia opima* cit. (nt. 19) 49 ss., per ottenere l'onore degli *spolia opima* sarebbe stata necessaria la carica di console; ma ciò non risulta da alcuna fonte, posto che tutte parlano soltanto della qualità di *dux*. Per F. Hurlet, *Les auspices d'Octavien/Auguste*, in *CCGG.* 12 (2001) 165 s.; Id., *Le proconsul et le prince d'Auguste à Dioclétien* (Paris 2006) 163 ss. ai proconsoli sarebbero mancati gli *auspicia*, il che sarebbe stato tollerato per i trionfi ma avrebbe impedito la dedica degli *spolia opima*: mi sembra però che per sostenere una simile ipotesi si dovrebbero identificare le ragioni di una simile intolleranza. Per J.W. Rich, *Augustus and the spolia opima* cit. (nt. 10) 106 ss. (seguito da P. Kehne, *Augustus und 'seine' spolia opima: Hoffnungen auf den Triumph des Nero Claudius Drusus?*, in Th. Hantos, G.A. Lehmann [ed.], *Althistorisches Kolloquium aus Anlass des 70. Geburtstag von Jochen Bleicken* [Stuttgart 1998] 200 ss.; M. Tarpin, *M. Licinius Crassus* cit. [nt. 10] 305), Crasso sarebbe stato dissuaso privatamente, e dunque non vi sarebbe stato un rigetto formale della richiesta: il che esonererebbe dal cercare una soluzione giuridica, ma costringe a svalutare la testimonianza di Dione Cassio. Per R. Kearsley, *Octavian and augury: the years 30-27 B.C.*, in *CQ.* 59 (2009) 150 ss., il rifiuto della celebrazione da parte di Ottaviano si legherebbe alla cerimonia dell'*augurium salutis*, fatta celebrare da Ottaviano nel 29 a.C.: poiché questa avrebbe avuto il ruolo di identificare Ottaviano «as the one through whom Jupiter would always act for the well-being and safety of the State» (*ibid.*, 151), e poiché Crasso in quanto proconsole avrebbe avuto indipendenza di auspici, la ragione del diniego sarebbe da ravvisare proprio nell'*augurium salutis* (*ibid.*, 155), che aveva scelto Ottaviano e non Crasso: «full recognition of Crassus' achievements would place him in a position from which he could challenge Octavian's right to the sole leadership of Rome» (*ibid.*, 152); tuttavia l'*augurium salutis* non aveva lo scopo di individuare il titolare della *leadership*, ma quello più limitato di verificare se fosse *fas* che i *praetores* pronunciassero la *praecatio* per la *salus* della città: cfr. per tutti J. Linderski, *The augural law* cit. (nt. 72) 2256. Per A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart 2014) 211 ss., il diniego dipenderebbe non da un *imperium* superiore di Ottaviano – benché per l'a., fino all'agosto del 29, esistesse «un solo comandante supremo per tutta la repubblica» (*ibid.*, 218 s.) – ma dalla posizione morale derivatagli dalla *coniuratio Italiae*, che gli avrebbe permesso di sostenere che tutti i magistrati presenti e futuri sarebbero stati sotto i suoi auspici, a tal fine impedendo ogni assegnazione di trionfi ai proconsoli della parte orientale dell'impero (*ibid.*, 216) – salvo poi cambiare politica apparentemente senza ragione, posto che sono attestati trionfi di proconsoli (*ibid.*, 219) e dello stesso Crasso – e riservando gli *spolia opima* ai consoli, che non avrebbero un *imperium auspiciumque* superiore ai proconsoli, ma maggiore *auctoritas* (*ibid.*, 217); tuttavia la *lex Numae* parla di titolarità degli *auspicia*, non di *auctoritas*, e gli *auspicia* si legano all'*imperium*, non alla posizione morale o politica di un soggetto. Non molto diversa è la posizione di Y. Berthelet, *Gouverner avec les dieux* cit. (nt. 71) 206, il quale ipotizza che la Macedonia sarebbe stata inclusa nella *provincia* straordinaria attribuita a Ottaviano dal senato a causa della guerra contro Cleopatra, cosicché, al momento dell'uccisione del re dei Bastarni, Ottaviano e Crasso avrebbero avuto lo stesso *imperium auspiciumque*, ma Ottaviano avrebbe vinto in prestigio in quanto console; tuttavia nelle

che Dione Cassio sia corretto quando scrive che si oppose a Crasso che non era *imperator* (ἀυτοκράτωρ⁸⁶). Ottaviano aveva ereditato il titolo da Cesare come parte del nome, e com'è noto lo aveva usato anche prima del 29 a.C., oltre ad averlo ottenuto come trionfatore per ventuno volte⁸⁷; ma se si segue Dione Cassio proprio in quest'anno egli parrebbe averlo assunto nello stesso senso in cui l'aveva ricevuto Cesare: come titolo, non come parte del nome, e riferito al potere supremo, non alla vittoria come il generale trionfatore⁸⁸. Pertanto, anche per lui doveva valere – in virtù della posizione di *imperator* e applicando la dottrina di Varrone – il diritto attribuito a Cesare di dedicare gli *spolia opima* anche per combattimenti altrui. Ciò non legittimava solo a negare a Crasso il diritto di dedica, ma addirittura ad attribuirlo a Ottaviano: se quest'ultimo decide di non dedicare gli *spolia* è probabilmente per le medesime ragioni di opportunità politica per cui aveva rinunciato ad assumere il titolo di *Romulus*, ossia per non incorrere nelle accuse di *adfectatio regni* che avevano colpito Cesare⁸⁹. Ottaviano non aveva dunque alcun interesse a falsificare il *linothorax* dedicato da Cosso: qualunque sia la verità storica dietro questo ritrovamento, per contrastare la richiesta di Crasso gli era sufficiente invocare l'interpretazione della *lex Numae* propugnata da un antiquario autorevole come Varrone.

L'interpretazione di Labeone va in senso completamente opposto. Essa costituisce una critica retrospettiva dell'attribuzione a Cesare del generale diritto di dedicare gli *spolia*, si pone in contrasto con eventuali analoghe mire di Ottaviano e si presta a giustificare la richiesta di Crasso. Benché contraria agli interessi del *princeps*, parrebbe essere questa l'interpretazione che ha riscosso maggior successo: non solo Plutarco dice espressamente che era considerata più persuasiva, ma tutte le fonti di età augustea e le successive affermano il principio che sono *opima* solo gli *spolia* presi dal *dux* romano al *dux* nemico⁹⁰.

fonti il prestigio non figura tra i requisiti discriminanti per ottenere il trionfo o il diritto di dedica degli *spolia opima*.

⁸⁶ Cfr. *supra*, nt. 28. ⁸⁷ Sulla questione cfr. per tutti F. De Martino, *Storia della costituzione romana* IV/1² cit. (nt. 30) 212 ss. ⁸⁸ Cass. Dio. 51.40.2; 51.41.3; cfr. 53.17.4-5. ⁸⁹ Augusto però accetta dal senato, nel 20 a.C., l'onore di dedicare gli stendardi romani catturati e restituiti dai Parti nel tempio di Marte Ultore da dedicare 'sul modello di quello di Giove Feretrio' (Cass. Dio. 54.8.3. κατὰ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Φερετριῦ ζήλωμα): sull'episodio cfr. per tutti J.W. Rich, *Augustus' Parthian honours, the temple of Mars Ultor and the arch in the Forum Romanum*, in *PBSR*. 66 (1998) 71 ss., dove si ipotizza che la concessione del senato di costruire il nuovo tempio sul Campidoglio (come scrive Dione Cassio) sia stata modificata da Augusto prevedendo la costruzione nel *Forum Augustum* per non volersi presentare troppo smaccatamente come nuovo Romolo. In questo parallelismo tra onori e titoli potremmo dire che tanto erano espliciti il titolo di *Romulus*, la dedica degli *spolia opima* e la costruzione sul Campidoglio quanto sono evocativi il titolo di *Augustus*, la dedica degli stendardi e la scelta del *Forum Augustum*. Sull'importanza degli *spolia opima* e dei duelli nell'*Eneide*, anche in relazione alla politica augustea, cfr. J. Martino, *Single combat and the Aeneid*, in *Arethusa* 41 (2008) 411 ss. ⁹⁰ Cfr. *Fest. verb. sign.* s.v. «*opima spolia*» [Lindsay 204]. ... unde spolia quoque quae dux populi Romani duci hostium detraxit; Prop. 4.10.46. ...

4. *Le regole repubblicane del trionfo.* – 4.1. Anche Livio, nel criticare la versione annalistica della dedica di Cosso, afferma che, *rite*, sono *spolia opima* solo quelli *quae dux dici detraxit*, e che non vi è altro *dux* se non il titolare degli ‘auspici di guerra’ (*cuius auspicio bellum geritur*)⁹¹. Dopo quanto abbiamo detto sulle interpretazioni di Varrone e Labeone, questa affermazione fa uno strano effetto. Da un lato, coincide con l’idea di Labeone che sono *spolia opima* solo quelli che il *dux* abbia personalmente sottratto al *dux* avversario. Dall’altro, utilizza una nozione di *dux* del tutto differente da quella richiamata da Labeone, e che ricorda invece la semplificazione di Varrone. È bene dunque approfondire questa identificazione del *dux* con il titolare degli ‘auspici di guerra’, anche perché essa rispecchia i requisiti che la dottrina maggioritaria ritiene necessari per la concessione del trionfo.

Seguendo la ricostruzione di Theodor Mommsen⁹², si ritiene infatti in genere che il trionfo fosse attribuito al comandante in carica, titolare dell’*imperium* e degli *auspicia* più elevati⁹³. Perciò, se due magistrati esercitavano simultaneamente il comando, il trionfo spettava «nach strengem Recht» a colui che era propriamente comandante in capo: se vi erano un console e un dittatore, al dittatore; se vi erano un pretore e un console, al console; se vi erano due consoli, a quello che il giorno della battaglia aveva l’*auspicium* e l’*imperium*. È probabilmente per questo motivo, scrive Mommsen, che un *magister equitum* non ha mai trionfato, e per le stesse ragioni si rifiutava il trionfo ai comandanti che avessero ottenuto una vittoria in una *provincia* diversa da quella di loro spettanza. Quando fosse stata ottenuta una vittoria al di fuori di queste (e altre) condizioni, al più si sarebbe potuta tributare un’*ovatio*, considerata un trionfo minore⁹⁴.

4.2. In realtà la ricostruzione di Mommsen è contraddetta da una serie di testimonianze relative ai primi secoli della repubblica⁹⁵:

dux ferit ense ducem; Plut. *Rom.* 16.6. ... στρατηγῷ, στρατηγὸν ἀνελόντι; Marc. 7.4. ἄρχων ἄρχοντα; 8.10. στρατηγοῦ στρατηγὸν ἀνελόντος; Serv. *Aen.* 6.855. *Dux detraxerat duci* (quest’ultima affermazione potrebbe essere stata tratta da Livio, citato in Serv. *Aen.* 6.859).

⁹¹ Liv. 4.20.6. ⁹² Cfr. il quadro della dottrina più recente offerto da F.J. Vervaeke, *The high command* cit. (nt. 84) 70 s. nt. 5 e 71 ss. ⁹³ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 126: «der Triumph ... ist ... ein magistratisches Recht, das heisst bedingt durch den vollgültigen Besitz des höchsten Imperiums zur Zeit der Feier; demnach kann nach strengem Recht nur der nach der verfassungsmässigen Ordnung bestellte fungierende höchste Magistrat triumphieren». ⁹⁴ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 127 ss. Un passo di Gellio, probabilmente tratto dai *Memorialia* di Sabino (Sab. *mem.* fr. 10? Bremer = Gell. 5.6.20-21; considerando la vicinanza anche letterale con Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*ovalis corona*» [Lindsay 213], è possibile che la fonte di Verrio Flacco sia la stessa, forse Varrone), enumera i casi in cui è concessa l’*ovatio*: quando la guerra non è stata dichiarata in forme rituali, quando non è stata combattuta contro un *iustus hostis*, quando la comunità dei nemici era umile e non degna come nel caso dei servi e dei pirati, quando la vittoria è stata incruenta. I casi di *ovatio* sono elencati in G. Rohde, s.v. «*Ovatio*», in *PWRE.* XXXVI/1 (Stuttgart 1942) 1900 ss. Sull’*ovatio* come trionfo minore cfr. Dion. Hal. 5.47.2 e 8.67.10; Plin. *nat. hist.* 15.125; Serv. *Aen.* 4.543. ⁹⁵ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit.

a) nel 503 a.C. al console P. Postumio Tuberto è negato il trionfo – concesso al collega M. Agrippa Lanato – e attribuita l'*ovatio* non perché non avesse un *imperium auspiciumque* del medesimo livello o perché nella turnazione tra consoli non lo stesse esercitando, ma perché nella campagna di guerra aveva subito una sconfitta⁹⁶;

b) nel 499 o 496 a.C. il trionfo è concesso sia al dittatore Aulo Postumio Albo che al *magister equitum* Tito Ebuzio Elva, benché evidentemente il primo avesse un *imperium auspiciumque* di grado superiore⁹⁷;

c) nel 487 a.C. si concede il trionfo al console T. Siccio e l'*ovatio* al collega C. Aquilio, perché il primo ha scongiurato il pericolo maggiore⁹⁸;

d) nel 462 a.C. si attribuisce il trionfo al console T. (o L.?) Lucrezio Tricipitino e l'*ovatio* al collega T. Veturio Gemino, intuendosi chiaramente dal racconto liviano delle loro gesta che ciò fu dovuto al maggior successo del primo⁹⁹;

(nt. 76) 126 ss., tende a considerare queste testimonianze poco affidabili e non storiche. Di sicuro un simile approccio suscita perplessità, perché è il regime giuridico a dover essere desunto dalle fonti, e non l'affidabilità delle fonti ad essere posta in discussione perché non combaciano con il quadro teorico da dimostrare; tuttavia non può essere seguito neanche il metodo di molti interpreti moderni – per lo più non giuristi – che dinanzi alla complessità delle soluzioni concludono che le logiche di attribuzione del trionfo sarebbero state politiche, e non giuridiche: cfr. ad es. J.S. Richardson, *The triumph, the praetors and the senate in the early second century B.C.*, in *JRS* 65 (1975) 62; T.C. Brennan, *Triumphus in monte Albano*, in R.W. Wallace, E.M. Harris (eds.), *Transitions to Empire. Essays in Graeco-Roman History 360-146 B.C.*, in *Honor of Ernst Badian* (Oklahoma City-London 1996) 317 s.; M. Beard, *The Roman triumph* (Cambridge [MA]-London 2007) 187 ss., 206 ss.; M.R. Pelikan Pittenger, *Contested triumphs. Politics, pageantry, and performance in Livy's republican Rome* (Berkeley-Los Angeles-London 2008) 17. È bene notare che l'ipotesi di J. Rüpke, *Triumphator and Ancestor Rituals between Symbolic Anthropology and Magic*, in *Numen* 53 (2006) 251 ss., di un'origine della cerimonia trionfale nel IV sec. a.C. riguarda essenzialmente le forme rituali del trionfo, e dunque non è in sé di ostacolo alla storicità di cerimonie che abbiano eventualmente forme differenti da quelle 'classiche'; cfr. comunque, per una sua critica, H.S. Versnel, *Red (Herring?)*. *Comments on a new theory concerning the origin of the triumph*, in *Numen* 53 (2006) 290 ss.

⁹⁶ Dion. Hal. 5.47.4; Plin. *nat. hist.* 15.125, la giustifica per essere stata la guerra incruenta. Cfr. *Fast. cap.* [Degrassi] 91. F.J. Vervaet, *The high command* cit. (nt. 84) 72 nt. 8, ritiene invece che la ragione sia da ricercare nel fatto che, essendo Postumio stato sconfitto, Agrippa avrebbe avuto il *summum imperium auspiciumque* nella battaglia decisiva; tuttavia nelle fonti non vi è alcuna informazione di questo tipo. Per la ricostruzione di A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 26 e 62 nt. 157, cfr. *infra*, nt. 104.

⁹⁷ Liv. 2.20.13; in *Fast. cap.* [Degrassi] 91, si riporta solo il trionfo del dittatore. Per A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 65 s., la notizia del trionfo del *magister equitum* costituirebbe «una semplice allusione generica per magnificare l'importanza della vittoria ottenuta da entrambi», essendo inverisimile il trionfo di un *magister equitum* per la sua posizione subordinata rispetto al dittatore; per F.J. Vervaet, *The high command* cit. (nt. 84) 73, invece, il caso dimostra che in età repubblicana «subordinate imperators perfectly qualified for full triumphs if they had personally participated in the victorious battle». ⁹⁸ Dion. Hal. 8.67.9-10. Per la ricostruzione di A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 62 e nt. 157 cfr. *infra*, nt. 104. ⁹⁹ Liv. 3.10.2-4; *Fasti cap.* [Degrassi] 92. Per A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 63, la distinzione sarebbe basata sul principio che «il

e) nel 390 a.C., a seguito di una guerra con gli Equi di poco conto, al console M. Manlio Capitolino fu concessa l'*ovatio*, mentre al collega L. Valerio Potito fu riconosciuto il trionfo perché aveva inseguito i nemici uccidendoli¹⁰⁰: in questo caso identico è il grado dell'*imperium auspiciumque*, identica è l'entità della guerra, ma diverso è il merito dei consoli;

f) nel 360 a.C. il dittatore Q. Servilio Ahala rinuncia a trionfare a favore del console C. Petilio Balbo, mentre all'altro console, M. Fabio Ambusto, viene tributata l'*ovatio*, risultando anche in questo caso dalla narrazione degli eventi che la causa del differente trattamento è il diverso peso dei meriti¹⁰¹. Si noti che la rinuncia al trionfo non avrebbe potuto trasferire *ex post* il *summum imperium auspiciumque* al console: se a quest'ultimo è concesso di trionfare, è perché evidentemente la posizione subordinata rispetto al dittatore non gli avrebbe impedito in sé di celebrare il trionfo¹⁰²;

g) infine, nel 309 a.C. il dittatore L. Papirio Cursor e il console Q. Fabio Rulliano celebrano entrambi il trionfo¹⁰³, pur essendo evidentemente l'*imperium auspiciumque* del primo superiore a quello del secondo.

Come si vede, in quest'epoca per ottenere il trionfo è necessario essere titolari di *imperium* e *auspicia*, ma il criterio giuridico di scelta non è la gerarchia del grado, bensì il contributo alla vittoria¹⁰⁴: il trionfo è concesso non al magistrato che ha il *summum imperium auspiciumque*, ma a quello che ha avuto la guida dell'azione bellica (*ductus*). Naturalmente ciò non significa che in epoca precedente il III sec. a.C. fosse possibile attribuire il trionfo a chi avesse combattuto *alienis auspiciis*¹⁰⁵, ma solo che nel-

trionfo tocca a chi in quel momento comanda, riservandosi eventualmente al collega la sola ovazione», ma il dato della turnazione non risulta dalla fonte.

¹⁰⁰ Liv. 5.31.4 (cfr. Malal. *chron.* 7.10); per la ricostruzione di A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 62 nt. 157 cfr. *infra*, nt. 104. ¹⁰¹ Liv. 7.11.9-10; *Fast. cap.* [Degrassi] 94. ¹⁰² Non a caso Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 127 nt. 3 (seguito da C. Auliard, *Victoires et triomphes à Rome. Droits et réalités sous la République* [Paris 2001] 124) ritiene che l'episodio non sia storico. Per A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 51, il caso costituirebbe una deroga ai principi e determinerebbe «una rottura della corrispondenza fra titolarità del supremo *imperium* ed *auspicia* e celebrazione trionfale», potendo dipendere o «da un'errata versione dei fatti riprodotta in Livio», oppure da «una minore rigidità ed una più ampia possibilità di atteggiarsi dei rapporti fra magistrati *cum imperio* ai fini del trionfo» (*ibid.*, 66). In contrasto con le regole intraviste da Mommsen, F.J. Vervaeet, *The high command* cit. (nt. 84) 93 (cfr. 122 s.), pensa invece che l'onore potesse essere attribuito al console nonostante avesse combattuto *alienis auspiciis*, perché aveva effettivamente guidato l'esercito (ma sulla posizione di questo a. cfr. *infra*, nt. 105). ¹⁰³ Liv. 9.40.15 e 20; *Fasti cap.* [Degrassi] 96 (non è però chiaro se durante la campagna guidata dal console il dittatore fosse ancora in carica). ¹⁰⁴ Per A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 62 e nt. 157, i casi *sub a)*, *c)*, *e)*, *g)* sarebbero spiegabili in quanto «guerre separate»; tuttavia, se ciò può essere vero per i casi *sub c)*, *f)*, non lo è per i casi *sub a)*, *e)*, in cui non solo la guerra, ma addirittura la battaglia che porta alla vittoria è unica. ¹⁰⁵ Il punto non è colto da F.J. Vervaeet, *The high command* cit. (nt. 84) 68 ss., spec. 121 s., benché si tratti certamente di una delle migliori analisi dello *ius triumphandi* apparse nella recente letteratura. Secondo l'a. – che non distingue tra le diverse epoche – ai fini dell'ottenimento del trionfo varrebbero regole diverse in relazione allo *status* del comandante: per il titolare del *summum*

l'epoca piú risalente, per integrare questa condizione, erano presi in considerazione non solo gli 'auspici di guerra', ma anche gli 'auspici di battaglia', il che permetteva di valorizzare la condotta anche di magistrati di grado inferiore che avevano maggiori meriti nel combattimento.

La distinzione tra 'auspici di guerra' e 'auspici di battaglia', che avevamo rilevato alla base dell'interpretazione della cerimonia degli *spolia opima* da parte di Labeone, assume dunque rilievo anche nell'attribuzione dello *ius triumphandi*, permettendo sia di spiegare i casi sopra elencati in cui l'onore trionfale viene conferito anche a magistrati *cum imperio* che non sono in astratto i piú alti in grado (*sub b, f, g*), sia di comprendere per quale ragione si possa gradare tra *triumphus* e *ovatio* quando i magistrati hanno pari *imperium auspiciumque* senza menzionare il principio della turnazione (*sub a, c, d, e*).

4.3. Per avvicinarsi al quadro disegnato da Mommsen occorre attendere la seconda metà del III sec. a.C. Alcuni episodi segnano chiaramente il cambio di regime.

Valerio Massimo riporta una disputa, datata al 241 a.C., tra il console C. Lutazio Catulo e il pretore Q. Valerio Faltono, che avevano ottenuto un'importante vittoria navale contro i Cartaginesi. La controversia nasce dal fatto che il senato decreta il trionfo navale per il solo console. Valerio protesta, rilevando di aver svolto le funzioni di comandante, perché durante la battaglia Lutazio era infortunato. Ma Lutazio osserva che non è opportuno che Valerio trionfi, perché ciò parificherebbe la *minor* alla *maior potestas*. Valerio instaura allora un procedimento privato nelle forme dell'*agere per sponsionem*, finalizzato a ottenere una dichiarazione giudiziale di *ius* da utilizzare in altri contesti¹⁰⁶; egli promette di pagare una somma di denaro se non fosse risultato che la flotta punica era stata sconfitta sotto il suo comando (*ni suo ductu Punica classis esset oppressa*), e Lutazio a sua volta promette di pagare la somma se fosse risultato il contrario. Le parti scelgono come *iudex* A. Atilio Calatino¹⁰⁷. Questi chiede a

imperium auspiciumque sarebbe sufficiente che la vittoria sia stata ottenuta *suis auspiciis*, abbia o meno partecipato alla battaglia; al contrario i titolari di un *imperium auspiciumque* subordinato, ossia quelli che avessero combattuto *alieno auspicio*, sarebbero stati ammessi al trionfo solo quando avessero partecipato personalmente allo scontro decisivo. Concordano con questa visione Y. Berthelet, A. Dalla Rosa, *Summum imperium auspiciumque: une lecture critique*, in *RHD*. 93 (2015) 272 ss.

¹⁰⁶ Non si tratta né di un «arbitrato amichevole» (L. Loreto, *Il conflitto romano-falisco del 241/240 a.C. e la politica romana degli anni successivi*, in *MEFRA*. 101 [1989] 729 nt. 40; cfr. anche J.-L. Bastien, *Le triomphe* cit. [nt. 15] 205, che definisce Atilio «arbitre»), né di un procedimento inserito in una controversia di natura pubblicistica (A. Petrucci, *Il trionfo* cit. [nt. 15] 85 s.). Per un procedimento analogo cfr. *Cic. off.* 3.77, su cui R. Fiori, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011) 343 ss. ¹⁰⁷ Questi nel 257 a.C. era stato il primo pretore a celebrare il trionfo (*Cic. Pis.* 58; [Auct.] *vir. ill.* 39; *Fast. cap.* [Degrassi] 100), ma per successi ottenuti da console (lo nota T.C. Brennan, *The praetorship in the Roman republic* [Oxford 2000] 84).

Valerio se l'*imperium* e l'*auspicium* del console non prevalgano, in caso di dissenso, su quelli del pretore; e, ricevuta una risposta positiva, si pronuncia a favore di Lutazio¹⁰⁸.

Si è dubitato della storicità dell'episodio, soprattutto perché negli *Acta triumphalia* è registrato, un paio di giorni dopo il trionfo di Lutazio, anche il trionfo navale di Valerio¹⁰⁹. Tuttavia le forme della controversia sono riportate in modo così giuridicamente preciso da Valerio Massimo – un non giurista – da superare ogni perplessità¹¹⁰. In realtà tra la notizia di Valerio Massimo e quella dei *Fasti* non vi è un'assoluta contraddizione: il procedimento *per sponsionem* mirava ad accertare un fatto che avrebbe permesso a Valerio di fare una pressione politica sulla decisione del senato, ma non era per quest'ultimo giuridicamente vincolante, perché la discussione che si svolge in senato non è un processo privato, cosicché è senz'altro possibile che i *patres* abbiano comunque deciso di attribuire il trionfo a Valerio¹¹¹. A noi però interessano gli argomenti giuridici portati dalle parti del processo. Valerio chiede di accertare se la battaglia sia stata vinta *suo ductu*, perché secondo i principi del *mos maiorum* sopra ricostruiti, che valorizzano gli 'auspici di battaglia', questo è il problema fondamentale. Da parte sua, il giudice interpreta la nozione di *ductus* non nel senso di semplice gestione delle funzioni di comandante, ma tenendo conto dei suoi presupposti, ossia dell'*imperium auspiciumque* (*de imperio et de auspicio*) – e anche ciò è coerente con il *mos maiorum*. La novità del giudizio di Atilio è però nel fatto che l'*imperium auspiciumque* è preso in considerazione in termini di gerarchia, con l'effetto di fissare per la prima volta il principio che l'*imperium auspiciumque* del magistrato supremo in qualche modo 'contiene' quello dei magistrati minori. Ne discende che, anche se questi ultimi prendono gli auspici di battaglia e combattono, la vit-

¹⁰⁸ Val. Max. 2.8.2. ¹⁰⁹ *Fast. cap.* [Degrassi] 101. ¹¹⁰ Dubbi sono stati espressi da T.C. Brennan, *The praetorship* cit. (nt. 107) 84 (per il quale potrebbe essere «largely a later invention», pur potendo contenere «some authentic details»), e M. Beard, *The Roman triumph* cit. (nt. 95) 210 (che, non saprei dire per quali ragioni, lo considera «distinctly implausible»). L'importanza del tecnicismo giuridico è invece colta da J.S. Richardson, *The triumph* cit. (nt. 95) 51 (ma cfr. nt. seg.); A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 83 ss.; F.J. Vervaeke, *The high command* cit. (nt. 84) 94 ss. ¹¹¹ Alcuni autori parrebbero ritenere che questa vincolatività ci sia: J.S. Richardson, *The triumph* cit. (nt. 95) 51, ritiene che la notizia sull'esito del processo sia errata, perché in contrasto con i *Fasti*; T.C. Brennan, *The praetorship* cit. (nt. 107) 85 (cfr. 198), pensa che il trionfo di Valerio sia stato concesso «by special dispensation» del senato, e che «a fiction was introduced that the infirm consul won the battle, but was technically 'absent' from his provincia at the moment of the praetor's victory». Non comprendo le ragioni giuridiche per cui la differente motivazione del trionfo dei due magistrati nei *Fasti* (Lutazio: *de Poenis ex Sicilia*; Valerio: *ex Sicilia*) avrebbe consentito di superare le difficoltà sollevate dalla concessione del trionfo a Valerio, come vorrebbe L. Loreto, *Il conflitto romano-falisco* cit. (nt. 106) 729 nt. 40, seguito da T.C. Brennan, *op. cit.* 280 nt. 46 e (nella sostanza) da Chr.J. Dart, F.J. Vervaeke, *The Significance of the Naval Triumph in Roman History (260-29 BCE)*, in *ZPE*. 176 (2011) 272 s.: entrambe le forme di motivazione sono attestate in più occasioni nei *Fasti* (cfr. J.-L. Bastien, *Le triomphe* cit. [nt. 15] 229).

toria va comunque riferita al magistrato supremo, addirittura se era assente nella battaglia, evidentemente in quanto titolare degli auspici di guerra.

Che si trattasse di una decisione nuova è dimostrato dal fatto che la regola fatica a imporsi. Non solo – come abbiamo detto – non è seguita nel 241 a.C. dai senatori, che decidono di attribuire il trionfo navale anche a Valerio, ma le regole tradizionali continuano a essere preferite ancora nel 207 a.C. In quest'anno, infatti, con rara correttezza, il console C. Claudio Nerone – cui il senato aveva decretato il trionfo insieme al collega M. Livio Salinatore per la vittoria sui Cartaginesi – preferisce marciare accanto al collega a cavallo e senza corteo di soldati invece che sulla quadriga, perché il giorno della battaglia non aveva gli *auspicia*: qui, come si vede, ciò che conta sono gli auspici di battaglia, e i due consoli – che pure hanno gli stessi auspici di guerra – non sono sullo stesso piano¹¹².

Pochi anni dopo, nel 200 a.C., sorge un'altra disputa tra un console e un pretore. Il pretore L. Furio Purpurione, governatore della Gallia, dopo aver congedato il resto dell'esercito, si trova con soli cinquemila uomini nei pressi di Rimini, mentre scoppia una ribellione di Galli. Il senato dà istruzioni al console C. Aurelio Cotta, cui era stata assegnata l'Italia, di radunare il proprio esercito a Rimini e marciare egli stesso contro i Galli oppure di darne incarico al pretore¹¹³. Giunto l'esercito consolare, il pretore non attende gli ordini del console ma attacca e sbaraglia il nemico. Quando la guerra è sostanzialmente finita, arriva anche il console e prende dal pretore il comando dell'esercito¹¹⁴, adirandosi con lui perché aveva combattuto in sua assenza; poi lo manda in Etruria e continua a combattere nel territorio nemico, *cum praeda maiore quam gloria*. Giunto in Etruria, il pretore non vi resta ma, approfittando dell'assenza del console, va a Roma per chiedere il trionfo. In senato si sviluppa una discussione: la minoranza contraria a concedere il trionfo obietta, in coerenza con la decisione di Atilio del 241 a.C., che il pretore ha combattuto *alieno exercitu* e senza alcun potere indipendente (*αὐτοκράτωρ ἀρχή*)¹¹⁵; ma la maggioranza segue la regola più antica nel sostenere che ai fini dell'attribuzione del trionfo debba considerarsi solo il merito nel compimento delle azioni e se tali azioni siano state condotte durante la magistratura e con propri auspici (*nihil praeter res gestas, et an in magistratu suisque auspiciis gessisset*)¹¹⁶. Alla fine, il senato acconsente¹¹⁷.

Le ragioni del mutamento di regime prodottosi nella seconda metà del III sec. a.C. sono probabilmente politiche. È significativo che nella di-

¹¹² Liv. 28.9.8-10; Val. Max. 4.1.9; [Auct.] *vir. ill.* 50.2. Naturalmente, se potesse accettarsi la notizia di [Auct.] *vir. ill.* 48.5, secondo cui Nerone avrebbe celebrato un'ovatio, il caso rientrerebbe al contrario negli schemi delineati da Mommsen e affermatosi a partire dal III sec. a.C. (cfr. *infra*, nt. 123) ¹¹³ Liv. 31.10.1-31.11.3. ¹¹⁴ Liv. 31.21.1-31.22.3. ¹¹⁵ Liv. 31.48.2; Cass. Dio. fr. 57.81 Boissevain. ¹¹⁶ Liv. 31.48.6. Mi sembra dunque che il caso vada interpretato in modo opposto a quanto ritiene T.C. Brennan, *The praetorship* cit. (nt. 107) 198, per il quale «*mos maiorum* offered no precedent or guidelines, so the decision depended on the praetor's personal authority». ¹¹⁷ Liv. 31.47.4-31.49.3; cfr. Cass. Dio. fr. 57.81 e 58.6 Boissevain.

scussione in senato del 200 a.C. la posizione maggiormente innovativa sia stata assunta dai *consulares* e dai *maiores nati*¹¹⁸. Considerando che a partire dall'inizio del III sec. inizia una fase in cui alcuni magistrati cercano di ottenere il trionfo dal popolo anche contro il parere del senato¹¹⁹, è possibile che la componente più conservatrice del senato abbia voluto creare un sistema maggiormente controllabile, che permettesse di prevedere al momento dell'elezione il soggetto eventualmente titolato al trionfo, laddove il regime più antico, basandosi sulla concretezza dell'azione bellica, consentiva un controllo senatoriale sugli onori solo *a posteriori*, cioè al momento dell'autorizzazione¹²⁰. Non è forse un caso che tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C., in un clima di discussioni e controversie in cui viene spesso negata l'autorizzazione del senato o del popolo, si concentrino i casi attestati di *triumphus in monte Albano*¹²¹: una cerimonia che si svolge *extra pomerium* – perché il sacrificio finale è celebrato presso il tempio di *Iuppiter Latiaris* e non in quello di Giove Capitolino – e che quindi non richiede al trionfatore l'autorizzazione a conservare gli *auspicia militiae* nel momento dell'attraversamento del limite cittadino¹²². Coerentemente con questa nuova impostazione, anche il regime dell'*ovatio* si trasforma: prima del III sec. a.C. era concessa a chi aveva avuto un merito minore nella guerra, quand'anche avesse combattuto *suis auspiciis*; dopo questa data è attribuita al magistrato *cum imperio* che ha meriti bellici ma ha combattuto *alienis auspiciis*¹²³.

¹¹⁸ Liv. 31.47.3 e 31.48.2. ¹¹⁹ A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 255 ss., che richiama gli esempi di L. Postumio Megello (294 a.C., su cui *ibid.*, 52 ss.) e di C. Flaminio (221 a.C., su cui *ibid.*, 88 ss.); nel caso di Appio Claudio (143 a.C., su cui *ibid.*, 131 ss.) manca anche la delibera popolare. ¹²⁰ A conclusioni opposte conduce l'analisi di C. Auliard, *Victoires et triomphes à Rome* cit. (nt. 102) 122 ss., per la quale il principio fondamentale per l'attribuzione del trionfo sarebbe la gerarchia tra le magistrature, che sarebbe stato rispettato sino alla metà del IV sec. e spesso violato a partire dal III sec. a.C. ¹²¹ C. Papirio Masone, 231 a.C. (Val. Max. 3.6.5; *Fast. cap.* [Degrassi] 101): non conosciamo le ragioni del diniego del trionfo da parte del senato; M. Claudio Marcello, 211 a.C. (Liv. 26.21.6; [Auct.] *vir. ill.* 45.6): il console non aveva riportato l'esercito (cfr. *infra*, nt. 132); Q. Minucio Rufo, 197 a.C. (Liv. 33.23.3 e 8; *Fast. cap.* [Degrassi] 102): le imprese del console non sono ritenute tali da giustificare il trionfo, concesso al collega C. Cornelio Cetego; C. Cicereio, 172 a.C. (Liv. 42.21.7; *Fast. cap.* [Degrassi] 104): non conosciamo le ragioni del diniego (per C.H. Lange, *The triumph outside the city: voices of protest in the middle Republic*, in C.H. Lange, F.J. Vervaeke [eds.], *The Roman republican triumph beyond the spectacle* [Rome 2014] 74, potrebbe essere il suo *status sociale*). Cfr. però Liv. 45.38.4: *multi etiam, qui ab senatu non inpetrarunt triumphum, in monte Albano triumpharunt*. ¹²² Autorizzazione necessaria non solo per i promagistrati ma anche per i magistrati: così, esattamente, A. Petrucci, *Il trionfo* cit. (nt. 15) 158 s. Sulla necessità dell'autorizzazione per il trionfo e per la conseguente opportunità offerta da quello sul Monte Albano cfr. per tutti C.H. Lange, *The triumph outside the city* cit. (nt. 121) 78. Si discute se il *triumphus in monte Albano* possa essere considerato un trionfo minore o avesse lo stesso rango del normale trionfo, ma certo l'impatto dello spettacolo sulla città, e dunque l'effetto politico della cerimonia, non poteva che essere inferiore: cfr. V. Rosenberger, *Verwehrte Ehre: Zur Wertigkeit des triumphus in monte Albano*, in *Klio* 91 (2009) 29 ss. ¹²³ Per le altre condizioni cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 126 ss.

Questa dottrina apre le porte alla separazione, attestata durante il principato, tra *ductus* del generale e *auspicia* del principe: anche il promagistrato prende gli auspici (di battaglia), ma la loro rilevanza è assorbita da quelli (di guerra) del principe, e dunque il trionfo spetta a quest'ultimo¹²⁴, a meno che egli non decida di ammettere il promagistrato a un trionfo congiunto oppure di concederglielo – come nel 360 a.C. aveva fatto il dittatore Q. Servilio Ahala¹²⁵. È forse questo che avviene nel caso del trionfo congiunto di Ottaviano e Crasso nel 27 a.C.¹²⁶: l'onore spetta in primo luogo a Ottaviano, cui solo è attribuito il titolo di *imperator*¹²⁷, ma questa volta viene onorato anche il promagistrato, perché la cerimonia trionfale permette una celebrazione congiunta che nella dedica degli *spolia opima* è impossibile. Il periodo di transizione tuttavia dura poco: dopo alcuni trionfi celebrati da promagistrati dopo il 29 a.C.¹²⁸, a partire dal 19 a.C. il trionfo è riservato – com'è noto – al *princeps* e ai suoi familiari.

5. *La «lex Numae» e l'«ovatio» nei documenti sacerdotali.* – 5.1. Le ultime considerazioni inducono a ritenere che la *lex Numae* sia un testo non posteriore al III sec. a.C., perché segue l'impostazione più antica nel prevedere che sia legittimato alla celebrazione il titolare degli auspici di battaglia e non il titolare degli auspici di guerra (se diverso). Ciò contraddice ulteriormente l'ipotesi del falso di età cesariana o augustea, e mostra che Labeone interpreta l'istituto con grande attenzione esegetica, perché sulla base della frase *cuius auspicio classe procincta opima spolia capiuntur* applica alla dedica un regime scomparso da due secoli rispetto al trionfo ma pertinente alle dediche di *spolia opima*, compiute appunto sino al III secolo.

Ancora più evidente è a mio avviso il *terminus post quem* per la composizione della *lex*, ossia la fine del VII sec. a.C. È in questa data, infatti, che la triade di *Iuppiter Mars Quirinus* viene sostituita da quella di *Iuppiter Iuno Minerva*, concentrando il culto sul solo Giove, e il rito degli *spolia opima*, così come presentato nel testo della *lex Numae*, appare chiaramente condizionato da questo sviluppo. A ben vedere, infatti, l'unica dedica è a *Iuppiter Feretrius*, mentre a *Mars* e *Ianus Quirinus* si compiono solo dei sacrifici: la diversa notizia di Plutarco, secondo cui i *secunda* e i

¹²⁴ Cfr. *AE.* (1940) 68 = *IRT.* 301; *Tac. ann.* 2.41.1; *CIL.* VI 944 = *ILS.* 264, su cui F. Hurllet, *La suprématie auspicielle du prince en question(s). Une nouvelle hiérarchie des auspices*, in *CCGG.* 26 (2015) 295 ss. ¹²⁵ Cfr. *supra*, § 4.2 *sub f.* ¹²⁶ *CIL.* I² p. 50 e 77 = *InscrIt.* XIII/1 p. 568-571. Non mi sembra vi sia dunque la contraddizione giuridica ipotizzata da J.W. Rich, *Augustus and the spolia opima* cit. (nt. 10) 93 ss., nel fatto che si sia concesso a Crasso il trionfo ma non gli *spolia opima*. ¹²⁷ *Cass. Dio.* 51.25.2. In iscrizioni greche pubblicate in *ILS.* 8810 e *AE.* (1928) 44, Crasso riceve il titolo di ἀνοκράτωρ, e ciò ha indotto alcuni studiosi (cfr. per tutti J.W. Rich, *Augustus and the spolia opima* cit. [nt. 10] 96; M. Tarpin, *M. Licinius Crassus* cit. [nt. 10] 282) a sostenere che Dione Cassio si sbaglia; ma il titolo nelle iscrizioni potrebbe derivare dall'acclamazione delle truppe e non del senato romano: sul problema cfr. già H. Dessau, *Livius und Augustus* cit. (nt. 29) 145. ¹²⁸ Un elenco con indicazione di fonti in K. Balbuza, *Die Siegesideologie von Octavian Augustus*, in *Eos* 86 (1999) 296 s.

tertia spolia sarebbero stati dedicati rispettivamente a Marte e Quirino, è verisimilmente una logica deduzione di Labeone.

Considerando che, come vedremo tra breve, parrebbe rintracciabile un legame tra *spolia opima* e *ovatio*, e che quest'ultima cerimonia appare abbandonata durante l'età della cd. monarchia etrusca, è probabile che il tempo di redazione della *lex* possa essere ulteriormente ristretto a un'epoca compresa tra il V e il III sec. a.C.; d'altronde, nella stessa direzione potrebbe deporre l'esistenza di un premio in assi, posto che ancora nel V sec. a.C. il quadro della corrispondenza tra bestiame e moneta appare complesso¹²⁹.

Si tratta dunque, con ogni probabilità, di un prodotto della scienza sacerdotale, che tenta di ricostruire – con le categorie della propria epoca storica – un rito antichissimo e caduto in desuetudine. E in questa prospettiva, anche ideologica, credo debbano essere letti gli episodi di dedica ricordati dalla tradizione.

5.2. A favore di una ricostruzione sacerdotale delle regole della cerimonia in età repubblicana depone il rapporto tra la dedica degli *spolia opima* e una cerimonia che potrebbe essere molto antica, cioè l'*ovatio ex monte Albano*.

Anche quest'ultima parrebbe infatti essere il risultato di un'operazione di ricostruzione sacerdotale di rituali arcaici. Di *triumphus in Monte Albano* le fonti parlano per la prima volta a proposito di C. Papirio Masone, che nel 231 a.C. decide di celebrarlo a seguito del diniego del trionfo cittadino da parte del senato, e si è ipotizzato da tempo che la scelta sia stata il frutto di una riscoperta di rituali arcaici, favorita dall'essere Papirio *pontifex*¹³⁰, perché il rito costituiva quasi certamente una riproposizione del trionfo del *praetor* della Lega Latina al ritorno dalla guerra¹³¹. La medesima situazione potrebbe essersi riprodotta nel 211 a.C.,

¹²⁹ Mi sia permesso di rinviare a R. Fiori, *Il processo privato*, in M.F. Corsi (a cura di), *XII tabulae. Testo e commento I* (Napoli 2018) 96 ss. ¹³⁰ Probabilmente già dal 241 a.C.: cfr. Val. Max. 6.5.1 e T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic I* cit. (nt. 14) 220. ¹³¹ Per le fonti sul trionfo di Papirio Masone cfr. *supra*, nt. 121. L'ipotesi risale a B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte II*² (Berlin 1830) 41 s.; H.A. Goell, *De triumphis Romani origine, permissu, apparatu, via* (Schleizae 1854) 4; G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*² (München 1912) 125; M. Radin, *Imperium*, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento II* (Palermo 1936) 25 ss. (che pensava a una cerimonia trionfale latina al momento dell'insediamento del *praetor*); A. Alföldi, *Early Rome and the Latins* (Ann Arbor 1965) 391 s. (che ne fa il prototipo del trionfo romano); H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 281 s. (segue Radin); L. Bonfante Warren, *Roman triumphs* cit. (nt. 47) 50 s.; J.S. Richardson, *The triumph* cit. (nt. 95) 55; A. Grandazzi, *Alba Longa. Histoire d'une légende* (Rome 2008) 736; F.M. Simón, *The Feriae Latinae as religious legitimation of the consuls' imperium*, in H. Beck, A. Duplá, M. Jehne, F. Pina Polo (eds.), *Consuls and res publica. Holding high office in the Roman republic* (Cambridge 2011) 118 e 128 (possibilista). *Contra* T.C. Brennan, *Triumphus in monte Albano* cit. (nt. 95) 321 ss., il quale pensa a una completa invenzione di Postumio, facilitato dalle sue conoscenze sacerdotali; l'a. è seguito da J. Engels, *Die Exempla-Reihe De iure triumphandi. Römische-republikanische Werte*

allorché il terzo conquistatore degli *spolia opima*, M. Claudio Marcello, si vede negare il trionfo e concedere l'*ovatio*, che Marcello celebra facendola precedere da un trionfo sul Monte Albano¹³²: considerando che Marcello sin dal 226 a.C. era augure¹³³, potrebbe pensarsi che la combinazione delle due cerimonie riproducesse un rito arcaico, in cui il *praetor* della Lega celebrava prima il trionfo sul Monte Albano e poi l'*ovatio* al ritorno nella comunità di origine¹³⁴, e che questo recupero facesse parte di un progetto politico preciso. Il sospetto viene rafforzato dal fatto che, a centocinquanta anni di distanza, nel 44 a.C., Cesare – che dal 63 a.C. era *pontifex maximus* – riceve l'onore di rientrare in città a cavallo dalle *Feriae Latinae* e celebra una cerimonia che è senz'altro chiamata *ovatio ex monte Albano*¹³⁵; e che nel 9 a.C. ci si ripromette di ripetere nuovamente lo schema, programmando per il ritorno dalla Germania di Druso una cerimonia che comprendeva un trionfo sul Monte Albano e una *ovatio* in città¹³⁶.

Nei documenti sacerdotali vi era dunque una relazione tra *ovatio* e *triumphus in monte Albano*, probabilmente accomunati dall'essere entrambi cerimonie trionfali preetrusche, la prima cittadina, la seconda federale. D'altronde, è significativo che le cerimonie coincidano in un dettaglio rituale molto importante perché attiene alla caratterizzazione del trionfatore, ossia il fatto che in entrambe il trionfatore porti una corona di mirto anziché di alloro come nel normale trionfo¹³⁷. E se si collegano questi dati alla dedica degli *spolia opima* da parte di Marcello nel 222 a.C.; all'onore concesso a Cesare nel 44 a.C. di dedicare egli solo gli *spolia opima*; e infine alla notizia secondo cui Druso aspirava a dedicare a Giove Fere-

und Institutionen im frühkaiserzeitlichen Spiegel der Facta et dicta memorabilia des Valerius Maximus, in A. Barzanò (ed.), *Identità e valori: fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica* (Roma 2001) 151 nt. 31; V. Rosenberger, *Verwehrte Ehre* cit. (nt. 122) 31; C.H. Lange, *The triumph outside the city* cit. (nt. 121) 76.

¹³² Secondo Liv. 26.21.1-11 e Plut. *Marc.* 22.1 perché aveva dovuto lasciare l'esercito nella provincia al suo successore, in quanto non completamente pacificata; secondo Val. Max. 2.8.5 perché era un proconsole senza previa magistratura. Cfr. anche [Aur. Vict.] *vir. ill.* 45.6, che parla di *triumphus in monte Albano*. ¹³³ T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman republic* I cit. (nt. 14) 230. ¹³⁴ A. Grandazzi, *Alba Longa* cit. (nt. 131) 735 nt. 25. Al contrario, per J.-L. Bastien, *Le triomphe* cit. (nt. 15) 270, che considera l'*ovatio* e il *triumphus in monte Albano* di Marcello come due cerimonie distinte, l'*ovatio ex monte Albano* sarebbe stata inventata nel 44 a.C. «pour la circonstance». ¹³⁵ *Fast. cap.* [Degrassi] 108. ¹³⁶ Lo si comprende dal racconto di Cass. Dio. 55.2.4-5, il quale afferma che si preparavano per Druso sia celebrazioni uguali a quelle tributate a Tiberio (l'*ovatio*), sia la celebrazione delle *Feriae Latinae* affinché egli riportasse il trionfo (l'espressione τὰ νικητήρια è frequente in Dione Cassio per indicare il trionfo: cfr. per tutti D. Magie, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis* [Lipsiae 1905] 140). ¹³⁷ Per l'*ovatio* cfr. Plin. *nat. hist.* 15.125; Gell. 5.6.20; Svet. *Prat.* 283 Reifferscheid; Plut. *Marc.* 22.2; Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «ovalis corona» [Lindsay 213] (al contrario, per Dion. Hal. 5.47.3 la corona sarebbe anche nell'*ovatio* di alloro; cfr. anche Plin. *nat. hist.* 15.125 e Gell. 5.6.23, rispetto all'*ovatio* di M. Licinio Crasso nel 71 a.C.). Per il *triumphus in monte Albano* cfr. Plin. *nat. hist.* 15.126 e Val. Max. 3.6.5, nonché Sab. *mem.* fr. 12 Bremer = Plin. *nat. hist.* 15.125, nell'interpretazione di F.P. Bremer (ed.), *Iurisprudentia Antehadrianae quae supersunt* II cit. (nt. 64) 371.

trio gli *spolia opima* di qualche *dux* germanico¹³⁸, essendo considerato da Augusto una sorta di candidato naturale alla dedica¹³⁹, è difficile non ravvisare nell'uso dell'*ovatio ex monte Albano* una medesima politica di recupero dell'«arcaico» al fine di accreditarsi come nuovo *Romulus*. Rispetto all'epoca di Cesare, in particolare, la riscoperta degli *spolia opima* e dell'*ovatio ex monte Albano* si inserisce all'interno di una più ampia operazione di archeologia giuridica che sappiamo essere stata condotta sui documenti sacerdotali dagli intellettuali della cerchia di Cesare – Varrone, Grano Flacco, Servio Sulpicio Rufo, Trebazio Testa, probabilmente favoriti dalla carica sacerdotale di Cesare, che dava loro accesso agli archivi dei pontefici –, i cui effetti si possono ravvisare anche in altri procedimenti, come il *iudicium perduellionis* nel processo di Rabirio e la messa a morte in forme sacrificali di alcuni condannati da parte dei *pontifices* e del *flamen Martialis*. Il progetto di Cesare è ripreso da Augusto, che non solo organizza gli onori per Druso ma, come abbiamo detto, restaura il tempio di *Iuppiter Feretrius* e addirittura restituisce un ruolo a Marte fondando il tempio di *Mars Ultor* al fine di dedicarvi le spoglie sul modello del tempio di Giove Feretrio¹⁴⁰.

5.3. Diviene dunque sempre più probabile che le cerimonie degli *spolia opima* e dell'*ovatio* siano connesse e risalgano a una fase antichissima della storia di Roma, oggetto di studio antiquario, ma anche di attualizzazione politica, da parte degli stessi Romani. Se il testo della *lex Numa* è stato probabilmente redatto tra V e III sec. a.C., il rito cui essa si riferiva e che tenta di ricostruire, coinvolgendo la triade precapitolina, è certamente precedente la fine del VII sec. a.C.¹⁴¹. Per comprendere sino in fondo l'istituto dobbiamo dunque interrogarci sui primi secoli della storia di Roma.

¹³⁸ Svet. *Claud.* 1.4. ¹³⁹ Cass. Dio. 55.5.1 riferisce che, dopo la morte di Druso, Augusto, nel rientrare a Roma, invece di dedicare gli allori dei propri fasci a Giove Ottimo Massimo come era costume, e come egli stesso aveva fatto in precedenza (Cass. Dio. 54.25.4), decide di dedicarli a Giove Feretrio. Anche la scena raffigurata in una delle coppe di Boscoreale potrebbe alludere alla mancata dedica degli *spolia opima* da parte di Druso: cfr. F. De Caprariis, *Druso, Giove Feretrio e le coppe 'imperiali' di Boscoreale*, in *MEFRA*. 114 (2002) 717 ss. e spec. 730. Sulla vicenda di Druso e gli *spolia opima* cfr. P. Kehne, *Augustus und 'seine' spolia opima* cit. (nt. 85) 187 ss.; J. Rich, *Drusus and the spolia opima*, in *CQ*. 49 (1999) 544 ss. Per un raccordo tra le celebrazioni di Marcello, Cesare e Druso cfr. anche C.H. Lange, *The triumph outside the city* cit. (nt. 121) 75 ss. ¹⁴⁰ Per il recupero nell'età di Cesare cfr. R. Fiori, *Homo sacer* cit. (nt. 33), 11 s. e 399, tenendo conto di Fr. Schulz, *History of Roman legal science*² (Oxford 1953) 40 s. [= *Storia della giurisprudenza romana* (Firenze 1968), 79 s.]; cfr. anche B. Santalucia, *La versione liviana del processo dell'Orazio*, in *Iura* 66 (2018) 54 s. e 58; R. Fiori, *Il crimen dell'Orazio superstite* cit. (nt. 80) § 1.2. Per il tempio di *Mars Ultor* cfr. *supra*, nt. 89. ¹⁴¹ Tutto ciò depone contro l'ipotesi spesso avanzata che risalga a non prima del IV sec. a.C. il costume di portare in processione gli *spolia* nemici nei trionfi per poi conservarli privatamente o bruciarli in onore di qualche divinità, o ancora dedicarli nei templi: cfr. per tutti E. Rawson, *The antiquarian tradition. Spoils and representations of foreign armour*, in W. Eder (ed.), *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik* (Stuttgart 1990) 158 ss.; H.I. Flower, *Ancient masks and aristocratic power in Roman culture* (Oxford 1996) 41; G. Tagliamonte, ... *et vetera spolia hostium*

III. L'ETÀ REGIA

6. «*Ovatio*» e «*spolia*» nel «*reditus*» di Orazio. – 6.1. A ben vedere, la tradizione annalistica pone in connessione la cerimonia dell'*ovatio*, il Monte Albano e gli *spolia* in un episodio molto noto, quello del ritorno a Roma dell'Orazio superstite dopo la sconfitta dei Curiazi.

La saga della sconfitta di Alba Longa, così come giunta sino a noi, è assai probabilmente il risultato di una stratificazione di vicende storiche, motivi mitici, interpretazioni e accostamenti annalistici. Ho cercato di ricostruirne la formazione in altra sede¹⁴²: ai nostri fini sono importanti due dati, relativi al nucleo piú antico della storia. Innanzi tutto, vi sono elementi per ipotizzare che nella versione piú antica della storia Orazio fosse non un semplice combattente ma il comandante dell'esercito romano. In secondo luogo, poiché con ogni probabilità Alba Longa come città non è mai esistita, essendo piuttosto il centro politico-sacrale della Lega Latina sul Monte Albano¹⁴³, è possibile che la narrazione della guerra tra le due città sia una rappresentazione semplificata e romanzata della conquista romana dell'egemonia sulla Lega e della conseguente acquisizione, da parte del comandante romano, del ruolo di *praetor/dictator* della confederazione latina. Questi dati sono importanti per interpretare in modo non atecnico le espressioni utilizzate da Livio allorché dice che dopo la vittoria Orazio è accolto dai Romani *ovantes*¹⁴⁴ e che egli stesso torna in città *ovans*¹⁴⁵, perché è chiaro che l'*ovatio* poteva essere celebrata solo da un magistrato; e per cogliere il rapporto con l'*ovatio ex Monte Albano*, che molto probabilmente trovava il proprio punto di ingresso nelle mura ser-

cit. (nt. 31) 265 ss.; Id., *Arma Samnitium*, in *MEFRA*. 121 (2009) 381 ss.; I. Östenberg, *Staging the world: Spoils, captives, and representations in the Roman triumphal procession* (Oxford 2009) 19 ss. Il costume è attestato a Roma almeno a partire dal III sec. a.C., e in Etruria e Campania dal secolo precedente: cfr. M. Humm, *Exhibition et 'monumentalisation' du butin* cit. (nt. 33) 130 ss.; secondo J.-L. Bastien, *Le triomphe* cit. (nt. 15) 158 e 326 s., la pratica si sarebbe diffusa a Roma a partire dalla seconda metà del IV secolo per influenza greca, essendo prima costume, d'influenza etrusca, quello di bruciare gli *spolia*. Dediche particolarmente famose riguardarono L. Papirio Cursore – che in occasione del trionfo del 309 a.C. fece appendere gli *spolia* sanniti alle *tabernae argentariae* del Foro (Liv. 9.40.15-16; 10.39.13-14; 10.46.4), fornendo un modello per i trionfatori successivi (cosí M. Humm, *op. cit.* 124 s.) – e il figlio omonimo, che nel 293 a.C., dopo aver dedicato il tempio di *Quirinus* votato dal padre nel 325 a.C., lo adornò di *spolia* nemici (Liv. 10.46.7-8; Plin. *nat. hist.* 7.213); sul tempio cfr. per tutti A. Ziólkowski, *The temples of mid-republican Rome and their historical and topographical context* (Roma 1992) 139 ss. A mio avviso è verisimile che – come ipotizzato da A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 302 ss. (cfr. *supra*, nt. 46) – il costume sia antichissimo.

¹⁴² R. Fiori, *Il crimine dell'Orazio superstite* cit. (nt. 80); cfr. anche Id., *Il nome della 'porta della città' nel latino arcaico e l'epiteto di Iuno Sororia*, in *Rivista Italiana di Linguistica e Dialettologia* 21 (2019) 39 ss. ¹⁴³ Secondo la convincente ricostruzione di A. Grandazzi, *Alba Longa* cit. (nt. 131). ¹⁴⁴ Liv. 1.25.13; si noti che in Plin. *nat. hist.* 15.19 si dice che gli *ovantes* hanno una corona di olivo: qui non si allude al comandante *ovans*, ma agli altri partecipanti al corteo; cfr. G. Rohde, s.v. «*Ovatio*» cit. (nt. 94) 1892. ¹⁴⁵ Liv. 1.26.10; cfr. Dion. Hal. 3.21.4: περιχαρής.

viane nella *porta Capena*¹⁴⁶ ossia nello stesso luogo in cui Orazio avrebbe incontrato e ucciso la sorella¹⁴⁷. È possibile, cioè, che il *reditus* di Orazio metta in scena il segmento cittadino dell'*ovatio ex monte Albano* di un comandante romano che abbia assunto il ruolo di *praetor* della Lega e torni nella propria città al termine della campagna di guerra; e questa possibilità è coerente con la circostanza che, con ogni probabilità, agli stessi eruditi della cerchia di Cesare che avevano riscoperto le cerimonie degli *spolia opima* e dell'*ovatio ex monte Albano* si deve il recupero della *lex horrendi carminis* del processo di Orazio.

6.2. Rileggiamo dunque le fonti. Dopo aver vinto su Alba Longa, Orazio torna a Roma precedendo l'esercito¹⁴⁸ (come avviene nell'*ovatio*, a differenza del trionfo in cui il comandante segue il corteo¹⁴⁹) e portando gli *spolia* dei Curiazi¹⁵⁰. All'ingresso in città, passando sotto il *Tigillum sororium* – che si trovava ancora in età augustea tra i muri contrapposti del vicolo che dalle *Carinae* conduceva al *vicus Cyprius*¹⁵¹ – celebra a spese pubbliche un *piaculum*¹⁵², per Dionigi officiato dai pontefici¹⁵³, presso gli altari di *Ianus Curiatius* e *Iuno Sororia*¹⁵⁴. Poi depone gli *spolia* presso la *pila Horatia*¹⁵⁵, che secondo Dionigi si sarebbe trovata all'ingresso di uno dei due portici del Foro, quelli della Basilica Emilia o della Basilica Giulia¹⁵⁶. Poiché Verrio Flacco scrive che la cerimonia fu compiuta *auguriis adprobantibus*, è possibile che alcune di queste attività fossero precedute da una verifica augurale¹⁵⁷.

¹⁴⁶ C.H. Lange, *The triumph outside the city* cit. (nt. 121) 75 s. ¹⁴⁷ Liv. 1.26.2. ¹⁴⁸ Liv. 1.26.2. *princeps ... ibat.* ¹⁴⁹ Svet. *Prat.* 283 Reifferscheid. ¹⁵⁰ Liv. 1.26.2; Dion. Hal. 3.21.4. ¹⁵¹ Dion. Hal. 3.22.8. ¹⁵² Liv. 1.26.1-14. Le fonti presentano il *piaculum* come un sacrificio espiatorio a seguito dell'assoluzione di Orazio per l'uccisione della sorella (Liv. 1.26.12-13; Dion. Hal. 3.22.8; [Auct.] *vir. ill.* 4.9), ma il sacrificio viene stranamente realizzato *pecunia publica*, quando è chiaro che, se fosse un sacrificio espiatorio legato all'omicidio involontario come afferma Dion. Hal. 3.22.6 (cfr. la regola in Serv. auct. *ecl.* 4, 43), dovrebbe essere compiuto a spese dell'omicida. In realtà tanto il particolare dell'uccisione della sorella quanto quello del processo sono verisimilmente aggiunte successive (la prima del II sec. a.C., la seconda del III sec. a.C.: cfr. R. Fiori, *Il crimen dell'Orazio superstite* cit. [nt. 80] §§ 2.3 e 4), e dunque è assai probabile che la cerimonia fosse legata all'*ovatio*, e che il sacrificio (è questo il significato da attribuire qui a *piaculum*, come nella *lex Numa*: cfr. *supra*, nt. 55) fosse realizzato sugli altari presso la porta, all'inizio della cerimonia. ¹⁵³ Dion. Hal. 3.22.6-7; per la corrispondenza tra gr. ἱεροφάντης e lat. *pontifex* cfr. Dion. Hal. 2.73.1-3. ¹⁵⁴ Dion. Hal. 3.22.7; Sch. Bob. *Cic. Mil.* 7 [Stangl 113]; Fest. *verb. sign.* s.v. «*sororium tigillum*» [Lindsay 380]; cfr. Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*sororium tigillum*» [Lindsay 399]. ¹⁵⁵ Liv. 1.26.10 (cfr. 1.26.11); Dion. Hal. 3.22.9; Sch. Bob. *Cic. Mil.* 7 [Stangl 113]; Prop. 3.3.7. ¹⁵⁶ Dion. Hal. 3.22.9. ¹⁵⁷ Fest. *verb. sign.* s.v. «*tigillum sororium*» [Lindsay 380]. Sulle *inaugurationes* di cerimonie cfr. per tutti P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale* I (Torino 1960) 57 ss. e 335 ss., il quale però (*ibid.*, 555 s., seguito da E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana* [Napoli 2008] 339 ss.) ha riferito gli *auguria* del passo di Festo non alla cerimonia di purificazione – come mi parrebbe risultare chiaramente dal brano – ma a una verifica della conformità al *fas* dell'assoluzione, con un procedimento sostanzialmente ordalico. Ora, al di là del fatto che il rac-

Il racconto ci fornisce alcune indicazioni importanti circa l'*ovatio* piú antica¹⁵⁸.

La prima riguarda la data della cerimonia, che si svolgeva l'1 ottobre¹⁵⁹. Si è da tempo ipotizzato che alle origini il trionfo non fosse una cerimonia eventuale, ma si svolgesse ogni anno, coincidendo con il ritorno dell'esercito vittorioso da guerre che non dovevano necessariamente concludersi con una sconfitta totale del nemico, che diverrà solo piú tardi requisito per l'ottenimento dell'onore¹⁶⁰. Si è anche ipotizzato che la cerimonia si svolgesse in una data fissa, e si è pensato al 15 ottobre, in coincidenza con i *Ludi Capitolini*¹⁶¹, di cui ci occuperemo tra breve; ma è chiaro che, considerando la storia di Orazio, un altro candidato plausibile per l'età preetrusca, quando il trionfo coincideva con l'*ovatio*, è la festa del *Tigillum sororium*.

La seconda indicazione riguarda il luogo da cui partiva il corteo cittadino. Il *Tigillum sororium* – dalla quasi totalità degli studiosi identificato con una porta trionfale dell'abitato arcaico, precedente la realizzazione delle mura serviane nel VI sec., allorché sarà sostituito nelle funzioni dalla

conto di un processo si è a mio avviso formato non prima del IV sec. a.C. (cfr. *supra*, nt. 152), va detto che una simile ipotesi si scontra sia con l'assenza di ordalie in diritto romano (cfr. per tutti R. Fiori, *Ordalie e diritto romano*, in *Iura* 65 [2017] 1 ss.), sia con la circostanza che le consultazioni augurali sono rivolte al futuro, non ad accertare il passato (cfr. per tutti M. Talamanca, s.v. «Processo civile [diritto romano]», in *ED. XXXVI* [Milano 1987] 24 nt. 158). Muovendo dall'ipotesi appena criticata, E. Tassi Scandone, *op. cit.* 350 ss., si spinge a sostenere che gli auguri avrebbero avuto un ruolo importante nel sanzionare il rispetto dello *ius provocationis*, e a ipotizzare che la sanzione di *improbe factum* stabilita dalla *lex Valeria* del 300 a.C. per il magistrato che avesse violato il diritto di *provocare* del cittadino (Liv. 10.9.5) possa essere interpretata come l'effetto di una dichiarazione degli auguri che la condotta del magistrato non corrispondeva al *fas*, dichiarazione che avrebbe costretto il magistrato a dimettersi al pari di un magistrato eletto irritualmente. L'ipotesi non considera che tra il caso del magistrato che deve dimettersi perché la sua elezione è viziata dal punto di vista augurale e il caso prospettato dall'a. vi è una profonda differenza giuridica: nel primo gli auguri verificano un vizio augurale e dichiarano *ex tunc* la nullità dell'elezione; nel secondo gli auguri accerterebbero, sulla base di una consultazione divinatoria, una colpa magistratuale che determinerebbe *ex nunc* la decadenza dalla carica di un magistrato ritualmente eletto – un procedimento, ancora una volta sostanzialmente ordalico, che avrebbe dato a questi sacerdoti un potere eccezionale e di natura giudicante, mai attestato dalle fonti.

¹⁵⁸ Dionigi – che segue una versione piú recente della storia: cfr. R. Fiori, *Il crimen dell'Orazio superstite* cit. (nt. 80) § 2.3 e 4 – fa seguire all'*ovatio* di Orazio il $\theta\rho\rho\iota\alpha\mu\beta\omicron\varsigma$ di Tullo Ostilio: è chiaro che mentre Livio conserva una versione piú antica del III sec. a.C., in cui applicano i criteri di attribuzione del trionfo piú risalenti, Dionigi (o la sua fonte) applica le regole dello *ius triumphandi* emerse nel corso del III sec. a.C., secondo cui il magistrato di grado inferiore combatte *alienis auspiciis* e può al piú celebrare un'*ovatio* concepita come trionfo minore. ¹⁵⁹ *Fasti Arvalium*, in *CIL. I*² p. 214. ¹⁶⁰ M. Lemosse, *Les éléments techniques de l'ancien triomphe romain et le problème de son origine*, in *ANRW. I.2* (Berlin-New York 1972) 442 ss.; prova ne è il fatto che sono attestati in età arcaica trionfi su popolazioni con cui la guerra riprende l'anno successivo (*ibid.*, 444). ¹⁶¹ F. Coarelli, 'Magistri Capitolini' e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in *Index* 15 (1987) 180.

*porta Capena*¹⁶² – è infatti localizzato dalle fonti vicino al *compitum Acili*¹⁶³, del quale possiamo individuare con certezza la posizione all'incrocio tra Clivo di Acilio e via dei Fori Imperiali¹⁶⁴ grazie ai ritrovamenti archeologici al momento dell'apertura di via dell'Impero¹⁶⁵. Per alcuni il *Tigillum* sarebbe una porta sulle *Carinae*, per altri sulla *Velia*¹⁶⁶, e si sarebbe connesso alla *via Sacra* direttamente o passando per il *vicus Cyprius*¹⁶⁷.

La terza indicazione è ancora di luogo e riguarda il punto di arrivo del corteo, che parrebbe non procedere oltre l'area del *comitium*. Qui è anche la *pila Horatia* che, come si è detto, Dionigi colloca all'ingresso del portico della Basilica Emilia o della Basilica Giulia. La notizia è interessante, perché all'angolo della Basilica Emilia, tra la *via Sacra* e l'*Argiletum*, è stato localizzato¹⁶⁸ il *sacrarium*¹⁶⁹ di *Ianus Quirinus*¹⁷⁰ (detto anche *Geminus*¹⁷¹). Se questa localizzazione fosse condivisibile, potremmo dedurne che nella storia Orazio deponesse¹⁷² gli *spolia* nemici presso lo *Ianus Quirinus*, ossia nello stesso luogo di cui parla la *lex Numae* rispetto ai *tertia*

¹⁶² Da parte degli storici delle religioni l'accostamento è costruito tra la supposta funzione espiatoria del *Tigillum* e quella purificatoria della *porta triumphalis*: cfr. la sintesi delle diverse dottrine in H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 137 ss.; tra gli archeologi cfr. per tutti F. Coarelli, *Il Foro romano I. Periodo arcaico*² (Roma 1986) 111 s.; A. Carandini, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani* (Torino 2006) 43, 50, 77, 103 ss., 227 s. L'obiezione di H.S. Versnel, *Triumphus* cit. (nt. 18) 148 ss., che il *tigillum* era una trave e non una porta, è superata dal fatto che *Tigillum sororium* significa non 'trave della sorella' bensì 'trave della porta cittadina': cfr. R. Fiori, *Il nome della 'porta della città'* cit. (nt. 142) 41 ss. ¹⁶³ CIL. I² p. 214 (cfr. 330). ¹⁶⁴ Cfr. per tutti D. Palombi, *Tra Palatino ed Esquilino: Velia, Carinae e Fagutal. Storia urbana di tre quartieri di Roma antica* (Roma 1997) 40. ¹⁶⁵ A.M. Colini, *Compitum Acili*, in *BCAR*. 78 (1961-1962) 147 ss. ¹⁶⁶ Cfr. per la prima ipotesi F. Coarelli, *Il Foro romano*² I cit. (nt. 162) 117; per la seconda N. Terrenato, *Velia and Carinae: some observations on an area of Archaic Rome*, in E. Herring, R. Whitehouse, J. Wilkins (eds.), *New developments in Italian archaeology. Papers of the fourth conference of Italian archaeology* (London 1992) 43 ss.; A. Fraschetti, *Romolo il fondatore* (Roma-Bari 2002) 60 ss.; A. Amoroso, *Il tempio di Tellus e il quartiere della praefectura urbana*, in *Workshop di archeologia classica* 4 (2007) 71. ¹⁶⁷ Cfr. F. Coarelli, *Il Foro romano*² I cit. (nt. 162) 111 ss. e spec. 117; D. Palombi, *Tra Palatino ed Esquilino* cit. (nt. 164) 40 e 49 ss. ¹⁶⁸ Da F. Coarelli, *Il Foro romano*² I cit. (nt. 162) 89 ss. ¹⁶⁹ Così Serv. *Aen.* 7.607; Ovid. *fast.* 1.275 lo definisce *sacellum*, Plut. *Num.* 20.1 'tempio' (νεώς). ¹⁷⁰ Con riferimento al tempio: Horat. *car.* 4.15.9 (*Ianus Quirini*); *Res gest.* 13 (nella traduzione greca, πύλη Ἐνυάλιοις); Svet. *Aug.* 22.5; Fest. *verb. sign.* s.v. «*opima spolia*» [Lindsay 302]. Come epiteto: Liv. 1.32.10; Serv. auct. *Aen.* 7.610; Macr. *Sat.* 1.9.15; Lyd. *mens.* 4.1; Cedren. *hist. comp.* 1, p. 295, 8 Bonn (queste ultime quattro fonti molto probabilmente dipendenti da Cornelio Labeone: cfr. P. Mastandrea, *Un neoplatonico latino: Cornelio Labeone* [Leiden 1979] 21 ss.). ¹⁷¹ Varr. *ling. Lat.* 5.156; Plin. *nat. hist.* 33.45 e 34.33; Vell. 2.38.3; Flor. 1.1 e 2.34; Porph. *Hor. epist.* 1.20.1 e 2.1.255; SHA *Comm. Ant.* 16.4 e *Gord. tres* 26.3; Serv. auct. *Aen.* 1.294. ¹⁷² O più probabilmente appendesse, consistendo lo *Ianus Quirinus* essenzialmente in una porta, secondo un costume attestato per gli *spolia*: cfr. G.Ch. Picard, *Les trophées romains* cit. (nt. 27) 122 e nt. 2, il quale ricorda che alla *porta Capena* – dove la tradizione collocava l'uccisione della sorella di Orazio – erano appese le armi dei *reduces* (Prop. 4.3.71); cfr. anche V.J. Cleary, *To the victor belong the 'spolia': a study in Vergilian imagery*, in *Vergilius* 28 (1982) 17, rispetto a Verg. *Aen.* 2.504 (cfr. anche 3.287; 5.393, che parla di *tecta*; 7.183).

spolia, dopo aver compiuto l'*ovatio* su un tragitto che, lungo la *via Sacra*, andava dall'altare di *Ianus Curiatius* sino al Foro, e cioè in un segmento del percorso del trionfo di età repubblicana¹⁷³. D'altronde, il sacrificio compiuto dal comandante militare nell'*ovatio* è lo stesso previsto dalla *lex Numae* per i *tertia spolia*: un *ovis*, e più precisamente un *agnus mas*.

6.3. Tutto ciò potrebbe dunque confermare la teoria che *ovatio* e dedica degli *spolia opima* fossero nell'età più arcaica parte di una medesima cerimonia, come è stato ipotizzato da Picard e Bonfante Warren, e in parte da Maffi¹⁷⁴. A differenza di quanto ritenuto da questi studiosi, però, la corrispondenza era a mio avviso limitata al primo segmento del rituale, quello che terminava con la dedica dei *tertia spolia* a *Ianus Quirinus*.

Una simile conclusione potrebbe suscitare alcune perplessità, sia perché in età repubblicana l'*ovatio* terminava sul Campidoglio¹⁷⁵ – cosicché si ritiene in genere, e a mio avviso a ragione, che i percorsi di *ovatio* e trionfo in quell'epoca coincidessero¹⁷⁶ – e non nel Foro; sia perché la ricostruzione qui proposta implica un rapporto pressoché esclusivo tra il comandante militare e il dio *Quirinus*¹⁷⁷, che non coinvolge gli altri due membri della triade precapitolina, *Mars* e *Iuppiter*. Senonché, da un lato, è del tutto plausibile che, quando in età repubblicana l'*ovatio* viene trattata nella sfera del trionfo, divenendone una variante minore¹⁷⁸, essa abbia conservato alcune caratteristiche peculiari e differenziali¹⁷⁹, ma abbia

¹⁷³ Su cui cfr. Hor. *carm.* 4.2.5; *epod.* 7.8; Prop. 2.1.34; 3.4.22. Cfr. per tutti D. Favro, *The street triumphant. The urban impact of Roman triumphal parades*, in Z. Çelik, D. Favro, R. Ingersoll (ed.), *Streets. Critical perspectives on public space* (Berkeley-Los Angeles-London 1994) 156 e 162 nt. 17; M. Beard, *The Roman triumph* cit. (nt. 95) 335; E. La Rocca, *La processione trionfale come spettacolo per il popolo romano*, in E. La Rocca, S. Tortorella (a cura di), *Trionfi romani* (Milano 2008) 42 e 53 nt. 57. ¹⁷⁴ Cfr. *supra*, § 2.2. ¹⁷⁵ Cic. *de or.* 2.195; Liv. 28.9.16; Svet. *Claud.* 24.3; SHA *Sev.* 14.7; Serv. *Aen.* 4.543. Cfr. anche Lyd. *mens.* 4.3 nell'interpretazione qui proposta (*infra*, § 7.4). ¹⁷⁶ G. Rohde, s.v. «Ovatio» cit. (nt. 94) 1898. ¹⁷⁷ Sul fatto che nella *lex Numae* si parli di *Ianus Quirinus*, ma che il riferimento sia a *Quirinus* cfr. per tutti C. Koch, *Bemerkungen zum römischen Quirinskult*, in *Z. f. Religions- u. Geistesgeschichte* 5 (1953) 6 s. [= *Religio. Studien zu Kult und Glauben der Römer* (Nürnberg 1960) 22]; A. Magdelain, *Quirinus et le droit* cit. (nt. 29) 203 s. [= *Jus imperium auctoritas* cit. 237]. A me sembra che, da un lato, *Ianus* venga coinvolto perché il rito, rivolto a *Quirinus*, si svolge presso una porta, al punto che alcune fonti parlano di *ianus Quirini* o di πύλη Ἐνυάλιος (cfr. *supra*, nt. 170); dall'altro però, poiché *quirinus* è – come vedremo *infra*, § 7.3 – anche un titolo e una funzione, nell'espressione *Ianus Quirinus* il secondo termine è un attributo del primo, perché viene qualificata la porta (e il dio che ad essa presiede, *Ianus*) che si riferisce ai riti del 'comandante delle curie' divinizzato in *Quirinus*. ¹⁷⁸ Cfr. *supra*, nt. 94. ¹⁷⁹ L'*ovatio* viene celebrata a piedi (Dion. Hal. 5.47.2; 9.71.4 [cfr. 9.36.3]; Sab. *mem.* 11 fr. 15 Bremer = Gell. 5.6.27; Plut. *Marc.* 22.2; cfr. *Rom.* 16.8, relativo alla cerimonia degli *spolia opima* di Romolo) o a cavallo (Svet. *Prat.* 283 Reifferscheid; Serv. *Aen.* 4.543; Lyd. *mens.* 4.3 nell'interpretazione qui proposta: cfr. *infra*, § 7.4); cfr. anche Prop. 4.10.8; Cass. Dio. 54.8.3; 55.2.4; *res gest.* 4.1 = *mon. Anc.* 2.9, dove – se è corretta l'integrazione – *ovans triumphavi* di 2.21 è reso in greco come ἐ[πὶ κέλῆτος ἐθριάμβευσα], e non su un carro come il trionfo. L'*ovans* indossa la *toga praetexta* (Dion. Hal. 5.47.3), e non la *toga picta* del trionfo, e

anche subito l'influenza della cerimonia maggiore, innanzi tutto adeguandosi al suo percorso. Dall'altro, come vedremo tra breve, nel Foro terminava l'*ovatio* propriamente detta, che però costituiva solo un segmento di un più complesso 'sistema' di cerimonie che coinvolgeva *Mars* e *Iuppiter Feretrius* e che aveva fine appunto sul Campidoglio.

7. *Le altre cerimonie di ottobre: «Ludi Capitolini» e «October equus».*

– 7.1. Nel mese di ottobre vi è un'altra festa che pone in relazione gli *spolia opima* e *Iuppiter Feretrius* – e che oltretutto è l'unica, nel calendario romano, a coinvolgere questo dio. È la festa dei *Ludi Capitolini*, che si svolgeva il 15 ottobre e che secondo la tradizione più antica, risalente a Ennio e Calpurnio Pisone, sarebbe stata creata da Romolo in occasione della fondazione del culto di *Iuppiter Feretrius*, dunque in connessione con l'origine della cerimonia degli *spolia opima*¹⁸⁰.

Durante la festa si svolgevano non solo gare di corsa e pugilato¹⁸¹, ma anche una processione che si sviluppava dal Foro al Campidoglio, nel corso della quale si esibiva un vecchio, vestito con la *bulla* e la *toga praetexta*, che rappresentava l'ἡγεμών dei Veienti; inoltre si procedeva a una vendita fittizia di prigionieri di guerra (*auctio Veientium*) al grido di *Sardi venales*¹⁸².

Poiché abbiamo altre indicazioni sull'origine della festa, che la collegano alla presa di Veio (da parte di Romolo, per Plutarco; da parte di Camillo, per Livio) e all'introduzione del trionfo¹⁸³, sono stati identificati nella cerimonia almeno quattro differenti livelli cronologici: un livello preetrusco, denunciato dal sacrificio a Giove Feretrio anziché a Giove Ottimo Massimo; un livello del VII-VI sec. a.C., coincidente con l'introduzione del trionfo di tipo etrusco – che, si sospetta, aveva probabilmente in origine una data fissa, coincidente con i *Ludi* stessi; un livello del IV sec. a.C., riferibile alla presa di Veio da parte di Furio Camillo; forse un livello del III sec. a.C., se il grido *Sardi venales* può essere messo in connessione con la vendita di prigionieri sardi catturati dal console T. Sempronio Gracco nel 238 a.C.¹⁸⁴.

non ha lo scettro (Dion. Hal. 5.47.3); inoltre la *corona ovalis* è di mirto, non di alloro (cfr. *supra*, nt. 137). Al termine della cerimonia si sacrifica un *ovis* (Plut. *Marc.* 22.8; Serv. *Aen.* 4.543; Lyd. *mens.* 4.3) e non si celebrano *suovetaurilia* come nel trionfo (cfr. *infra*, nt. 224; per G. Rohde, s.v. «*Ovatio*» cit. [nt. 94] 1898, la notizia del sacrificio di un *ovis* potrebbe essere stata indotta dalla spiegazione etimologica, ma come vedremo più avanti essa è perfettamente credibile). L'*ovans* è accompagnato da flautisti, non da *tubicines* come nel trionfo (Plut. *Marc.* 22.2); precede il corteo, non lo segue come il trionfatore (cfr. *supra*, nt. 149); a volte non è seguito dall'esercito (cfr. ad es. Liv. 3.10.4).

¹⁸⁰ Enn. *ann. fr.* 51 Vahlen = Sch. Bern. *georg.* 2.384; Pis. 9 FRHist F 9 = Tert. *spect.* 5.8. ¹⁸¹ Enn. *ann. fr.* 51 Vahlen = Sch. Bern. *georg.* 2.384. ¹⁸² Fest. *verb. sign.* s.v. «*Sardi venales*» [Lindsay 428 e 430]; Plut. *Rom.* 25.6-7; *quaest. Rom.* 53 (277c-d). ¹⁸³ Plut. *Rom.* 25.6-7; Liv. 5.50.4 (il quale scrive che i *ludi* sarebbero stati creati in onore di *Iuppiter Optimus Maximus*). ¹⁸⁴ F. Coarelli, 'Magistri Capitolini' cit. (nt. 161) 180. Sull'ipotesi che si facesse invece riferimento ai Lidi (abitanti di Sardi) come antenati degli Etruschi cfr. D. Briquel, *L'origine lydienne des Étrusques. Histoire de la doctrine dans l'antiquité* (Rome 1990) 431 ss.

Il dato per noi piú interessante è però la figura del *senex*: considerando che viene chiamato *dux* dei Veienti, si sarebbe indotti a collocarlo nel secondo o nel terzo livello cronologico; occorre però rilevare che la *bulla* e la *toga praetexta* coincidono con il vestito del trionfatore nell'*ovatio* – mentre nel *triumphus* indossava *bulla* e *toga picta*¹⁸⁵ – e che, secondo alcune fonti, Romolo avrebbe donato la *bulla* e la *praetexta* a *Hostus Hostilius*, figlio di *Hostus Hostilius*, il comandante militare romano nella battaglia del Foro¹⁸⁶ – una figura che è difficile distinguere dal padre, e che è probabilmente stata creata per colmare la distanza cronologica tra *Hostus* e il suo discendente *Tullus Hostilius*.

7.2. Altri dati per noi rilevanti potrebbero emergere dall'analisi di un'altra cerimonia che si svolgeva nello stesso giorno, l'*October equus*.

Com'è noto, la festa iniziava con una corsa di carri al termine della quale il cavallo di destra del carro vincente – un cavallo da guerra – veniva sacrificato sull'*ara Martis* nel Campo Marzio¹⁸⁷ con un colpo di giavellotto. Dopo il sacrificio venivano tagliate la testa e la coda: per la prima sorgeva una *contentio* tra gli abitanti della Suburra (*Suburanenses*) e quelli della via Sacra (*Sacravienses*), perché i primi cercavano di appendere la testa del cavallo alla *turris Mamilia*, gli altri al muro della *Regia*, ove era anche il *sacrarium Martis*; la coda veniva invece senz'altro portata di corsa nella *Regia*, dove il sangue era fatto colare sul focolare¹⁸⁸.

Anche questa festa è con certezza antichissima, perché – lo si è riconosciuto da tempo – ha impressionanti corrispondenze con la cerimonia vedica dell'*asvamedha*-, e dunque discende quasi certamente da un rituale indoeuropeo della regalità in cui, attraverso una competizione fittizia, si riaffermava la primazia del re su altri potenziali pretendenti. Allo stesso modo, la cerimonia romana mira ad affermare la primazia del *rex* (*sacrorum*), nella cui sede, la *Regia*, si portano la testa, la coda e il sangue del cavallo sacrificato¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Sulla *bulla* del trionfatore cfr. Macrob. *Sat.* 1.6.9. ¹⁸⁶ Macrob. *Sat.* 1.6.16. Qualora fosse autentica l'iscrizione HOST. HOS. in una *bulla* trovata tra Roma e Albano nel 1794 (pubblicata da J. Yates, *Additional observations on the bulla worn by Roman boys*, in *AJ.* 8 [1851] 166 ss.; Dressel la pone fra le *suspectae* in *CIL.* XV 7066), ciò implicherebbe che la notizia facesse parte della cultura popolare. Secondo Plin. *nat. hist.* 8.197 la *bulla* sarebbe invece stata introdotta da Tullio Ostilio. ¹⁸⁷ Sulla localizzazione dell'*ara* e sulla sua risalenza all'età regia cfr. per tutti F. Coarelli, *Il Campo Marzio I. Dalle origini alla fine della repubblica* (Roma 1997) 182 ss. ¹⁸⁸ Timaeus *FGrHist* 566 F36 = Polyb. 12, 4b1; Fest. *verb. sign.* s.v. «*October equus*» [Lindsay 190]; Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*equus*» [Lindsay 71] e «*panibus*» [Lindsay 246]; Plut. *quaest. Rom.* 97 (287a-b). ¹⁸⁹ Sulla festa e le corrispondenze indoeuropee cfr. per tutti G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. (nt. 27) 235 ss.; Id., *Fêtes romaines d'été et d'automne, suivies de dix questions romaines* (Paris 1975) [= *Feste romane* (Genova 1989), da cui si cita] 147 ss.; C. Watkins, *How to kill a dragon. Aspects of Indo-European poetics* (New York-Oxford 1995) 265 ss. Per un'interpretazione della festa come competizione fittizia in correlazione con i *Lupercalia* e il sacrificio dell'*ara Maxima*, cfr. R. Fiori, *Le forme della regalità nella Roma latino-sabina*, in R. Fiori (a cura di), *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione* (Göttingen 2019) 448 ss.

Colpiscono due particolari. In primo luogo, i *Sacravienses* sono chiaramente rappresentanti della *via Sacra*, che hanno il loro centro nella *Regia*, dove è il *sacrarium Martis*. I *Suburanenses* sono invece rappresentanti della Suburra, un quartiere attraversato dall'*Argiletum* che incrociava la *via Sacra* in corrispondenza del tempio di *Ianus Quirinus*. In secondo luogo, i Romani riconducevano il nome della *turris Mamilia* a un *Mamilius* probabilmente identificato con Ottavio Mamilio, genero di Tarquinio il Superbo e comandante dell'esercito della Lega Latina contro Roma nella guerra che culminò nella battaglia del Lago Regillo¹⁹⁰.

Si intravede così un'ulteriore corrispondenza – oltre all'identità di data – tra *Ludi Capitolini* e *October equus*: nella prima festa compare un *senex* vestito come l'*ovans*, in qualche modo connesso a *Hostus Hostilius*, ossia al (figlio, come si è detto difficilmente distinguibile dal padre, del) comandante militare di Romolo, che però nella tradizione repubblicana assume le vesti di un comandante nemico di Roma, il *dux* dei Veienti; nella seconda festa, un originario avversario del *rex (sacrorum)* romano, che però parrebbe avere una sede nell'*urbs*, viene identificato in età repubblicana con il comandante militare di Tarquinio il Superbo nella guerra contro Roma.

7.3. A me sembrerebbe che il confronto tra queste due feste e la cerimonia del *Tigillum sororium* faccia emergere un collegamento che riproduce sul piano rituale il rapporto teologico tra gli dèi della triade *Iuppiter Mars Quirinus*. E che nel 'sistema' risultante da questo collegamento il comandante militare venga dapprima esaltato nell'*ovatio* dell'1 ottobre, poi presentato come avversario del *rex (sacrorum)* e sconfitto nella competizione dell'*October equus* del 15 ottobre, per essere infine rappresentato come ormai 'vecchio' – e dunque sul punto di uscire di carica – nella processione dei *Ludi Capitolini* che si svolgeva nello stesso giorno.

Per comprendere il senso di questi riti e del loro rapporto credo sia utile tener conto di una ricostruzione della costituzione romana di età latino-sabina distante dalla superficie narrativa del racconto annalistico, ma a mio avviso maggiormente rispondente ai dati istituzionali della tradizione così come desumibili dai riti religiosi, dagli istituti giuridici e dalle forme linguistiche. Avendone tentato una dimostrazione in altre sedi¹⁹¹, mi limiterò qui a riassumerne brevemente i dati salienti.

Nell'epoca della cd. monarchia latino-sabina il termine *rex* non indicava un monarca, ma due figure che possono essere descritte come re-sacerdote e re-magistrato e da cui deriveranno in età repubblicana rispettivamente il *rex sacrorum* e i magistrati. Il re-sacerdote era *inauguratus* per tutta la vita, come gli altri sacerdoti; il re-magistrato entrava in carica a

¹⁹⁰ Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*Mamilia turris*» [Lindsay 117], su cui cfr. G. Dumézil, *Feste romane* cit. (nt. 189) 158 ss. ¹⁹¹ R. Fiori, *Un'ipotesi sull'origine delle curiae*, in R. Fiori (a cura di), *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione* (Göttingen 2019) 327 ss.; Id., *Le forme della regalità nella Roma latino-sabina* cit. (nt. 189) 411 ss. Cfr. anche Id., *Il crimine dell'Orazio superstite* cit. (nt. 80) § 3.2.

marzo per uscirne in ottobre ed era anche denominato *magister (populi) e quirinus / curionus* ‘capo delle curie’ (ma forse anche *curiatus* ‘[quello] delle curie’, e a ciò si deve probabilmente la corrispondenza tra *Ianus Curiat(i)us* e *Ianus Quirinus*). Mentre il re-sacerdote si occupava dei *sacra*, al re-magistrato erano affidati gli *auspicia*, che al termine del periodo di carica tornavano ai *patres*, determinando l'*interregnum*, ossia il governo dei senatori, esercitato a turno per il periodo da ottobre a marzo. Questo assetto costituzionale diarchico è rappresentato dall'annalistica in termini di alternanza tra una figura di tipo sacerdotale (Tito Tazio, Numa Pompilio, la prima fase del regno di Anco Marcio) e una figura di stampo guerriero (Romolo, Tullo Ostilio, la seconda fase del regno di Anco Marcio), che però vengono posti in sequenza invece che affiancati – forse per il condizionamento esercitato sugli annalisti dall'immagine ellenistica del re come monarca, e dal ricordo della tirannia etrusca. Talora la diarchia però riemerge espressamente, come avviene nel rapporto tra Tito Tazio e Romolo, e in altri casi in modo più occulto, nel rapporto tra il re e un comandante militare: Romolo e Ostio Ostilio, Tullo Ostilio e Orazio, Anco Marcio e Tarquinio Prisco.

Così ricostruita, la costituzione romana arcaica non appare più come un *unicum* nell'Italia antica, ma trova una corrispondenza con gli schemi di governo attestati nella Lega Latina, presso i popoli italici e presso i Greci dell'età micenea e arcaica. È anzi probabile che il modello sia derivato a Roma, per contatto, proprio da queste popolazioni, perché il confronto con le culture vedica e celtica – che tra i popoli parlanti lingue indoeuropee costituiscono in genere il termine di comparazione privilegiato per Roma – rivela l'esistenza di un più arcaico sistema triadico, in cui un re supremo è assistito da un sacerdote e un re-guerriero. Questo più antico modello sopravvive a Roma solo a livello teologico, nella triade precapitolina di *Iuppiter Mars Quirinus*, che rappresentano rispettivamente il sacerdote, il re supremo e il re-guerriero, perché nella costituzione romana i primi due ruoli confluiscono nella figura del re-sacerdote e il terzo in quella del re-magistrato, determinando un rapporto stretto tra il re-sacerdote e *Mars* (e secondariamente *Iuppiter*) e tra il re-magistrato e *Quirinus*.

Il quadro muta profondamente nell'età della cd. monarchia etrusca. La triade capitolina di *Iuppiter Iuno Minerva* sostituisce la più antica: Giove assume le vesti di ‘re degli dèi’ sul modello del Tinia etrusco e dello Zeus greco; Marte diviene un dio guerriero per l'influenza dell'Ares greco; Quirino è ridotto a una divinità incolore e ‘civile’ come sono le *curiae* di età storica. L'ascesa al trono dei re etruschi è una trasformazione della carica di *magister populi* da stagionale in vitalizia, analoga a quella che alla metà del VII sec. a.C. aveva permesso al comandante militare (πολέμαρχος) Cipselo di trasformare il governo aristocratico di Corinto in tirannia, in coerenza con un processo di ellenizzazione indotto dagli Etruschi che appare a livello istituzionale già con Tarquinio Prisco, figlio di un esule di Corinto. Il suo successore, Servio Tullio è il *magister populi* per antonomasia, essendo chiamato *Mastarna* nella tradizione etrusca, e Roma mostra di entrare maggiormente nell'orbita di Atene, dalla quale mutua

sin nei dettagli la riforma centuriata¹⁹². Non a caso il regno di Tarquinio il Superbo, rappresentato dalla tradizione come pienamente tirannico, finisce in contemporanea con la cacciata dei Pisistratidi ad Atene.

L'unica 'monarchia' romana è dunque quella di età etrusca, nella quale il re-sacerdote è del tutto marginalizzato e ridotto alle funzioni del *rex sacrorum* repubblicano. La costituzione della *res publica* è invece un parziale ritorno al *regnum* latino-sabino: i consoli e soprattutto il dittatore riproducono il re-magistrato temporaneo, ma la carica annuale dei primi trasforma l'*interregnum* da normale a eccezionale, cosicché ai *patres* residua un ruolo essenzialmente politico; e il *rex sacrorum* non riacquista il ruolo primitivo, ma viene gradualmente sottoposto al potere del *pontifex maximus*.

7.4. Entro questo quadro, il significato istituzionale delle feste di ottobre diventa più chiaro se le si confronta con i riti e le feste di marzo, con i quali la specularità è evidente, essendo i primi introduttivi e i secondi conclusivi della stagione di guerra¹⁹³.

Innanzitutto vale la pena di richiamare una notizia di Giovanni Lido secondo cui alle *calendae* di gennaio – che a partire dal 153 sec. a.C. divengono la data di entrata in carica dei consoli¹⁹⁴ – il magistrato saliva al Campidoglio, vestito di bianco e montando un cavallo bianco, e conduceva un corteo detto dai Romani *ovatio* perché terminava con il sacrificio di un *ovis*; poi, prima di assumere la toga consolare e partire¹⁹⁵, il console sacrificava il cavallo a Giove¹⁹⁶.

La notizia è preziosa¹⁹⁷ ma confusa, perché sovrappone una serie di cerimonie. Innanzitutto combina l'*ovatio* con la cerimonia di entrata in carica del console; ma è probabile che coinvolga anche un terzo rito, perché il sacrificio del cavallo non può riferirsi né all'*ovatio* che, come sappiamo e come lo stesso Giovanni Lido ripete, prevedeva il sacrificio di un ovino; né all'entrata in carica del magistrato, che contemplava il sacrificio di buoi o

¹⁹² R. Fiori, *La nozione di centuria dalle origini alla media repubblica*, in *Iura* 67 (2019) 35 ss. ¹⁹³ Sul rapporto tra feste di marzo e di ottobre cfr. per tutti G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*² cit. (nt. 131) 144 ss.; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. (nt. 27) 216. Contrario J. Rüpke, *Domus militiae* cit. (nt. 33) 22 ss., con argomenti che mi sembrano contraddetti dalle pagine che seguono; cfr. anche R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 452 ss. ¹⁹⁴ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ I cit. (nt. 76) 599 e nt. 7. ¹⁹⁵ Lett.: 'procedere oltre': προήρχετο. ¹⁹⁶ *Lyd. mens.* 4.3.

¹⁹⁷ Lido attingeva, direttamente o indirettamente, a fonti sacerdotali e scritti di grammatici, antiquari, giuristi: cfr., nel solo IV libro del *de mensibus*, i *libri pontificum* (4.25), i *libri Sybillini* (4.8; 4.47), Varrone (4.2, 4.16, 4.48, 4.51, 4.53 4.76, 4.135, 4.149, 4.173, 4.147, 4.154), M. Valerio Messalla (4.1), Gavio Basso (4.2), Cornelio Labeone (4.1 e 4.25); cfr. anche Ateio Capitone nel fr. 6 Wuensch, di incerta collocazione (su questo libro dell'opera e le sue fonti cfr. M. Maas, *John Lydus and the Roman past. Antiquarianism and politics in the age of Justinian* [London-New York 1992] 52 ss.). In particolare, lo scrittore bizantino riporta spesso informazioni importanti rispetto all'età arcaica: cfr. ad esempio il mutamento del capodanno dalle calende di gennaio a quelle di marzo, da datare all'età monarchica (cfr. A. Kirsopp Michels, *The calendar of the Roman republic* [Princeton 1967] 97 nt. 11 e 99).

giovenchi bianchi¹⁹⁸, gli animali tipici del sacrificio a Giove, a cui non sembra siano mai stati sacrificati cavalli¹⁹⁹. Il terzo rito era verisimilmente la 'cerimonia di partenza' del console, legata all'inizio dell'anno militare e coincidente ancora in età imperiale con l'1 marzo²⁰⁰, che consisteva nella pronuncia dei voti solenni nel tempio di Giove Capitolino e l'uscita dalla città del magistrato vestito del *paludamentum* e con il corteo dei littori²⁰¹: l'1 marzo, *feriae Martis* nonché *dies natalis* dell'*ara Martis in campo*²⁰², il sacrificio di un cavallo sarebbe perfettamente comprensibile, perché è un rito caratteristico di Marte²⁰³. Si noti peraltro che il trionfo era concesso solo se la cerimonia di partenza era stata compiuta regolarmente²⁰⁴, il che mostra che tra le cerimonie di inizio e quelle di fine della guerra i Romani intravedevano uno stretto rapporto, e permette di ipotizzare una specularità anche per l'epoca piú antica, quando il trionfo coincideva con l'*ovatio*, celebrata l'1 ottobre in coincidenza con il rito del *Tigillum sororium*.

Il medesimo rapporto sussiste tra le feste del 15 ottobre e del 15 marzo²⁰⁵. Anche in questa seconda data si svolgeva infatti una doppia cerimonia. La prima era la festa degli *Equirria*, che consisteva come l'*October equus* in una gara di carri e si svolgeva nella stessa area²⁰⁶, avendo probabilmente lo scopo di ricostituire la cavalleria in vista della stagione di guerra cosí come i *Quirinalia* del 17 febbraio avevano la funzione di ricostituire la fanteria delle *curiae*²⁰⁷. La seconda erano i *Mamuralia*, che invece richiamano i *Ludi Capitolini*, consistendo nella cacciata rituale, a colpi di bastone, di un uomo vestito di pelli e chiamato *Mamurius Veturius*²⁰⁸ che secondo la leggenda sarebbe stato un fabbro chiamato da

¹⁹⁸ Ovid. *Pont.* 4.4.31 (*boves nivei*); *fast.* 1.83 (*iuvenci* di Falerii, che erano noti per essere particolarmente candidi: Plin. *nat. hist.* 2.230). ¹⁹⁹ C. Krause, *De Romanorum hostiis quaestiones selectae* (Marpurgi Cattorum 1894) 8 s. e 32 s. ²⁰⁰ Th. Mommsen, *Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat* (Breslau 1858) 14 ss., 23 ss. [= *Gesammelte Schriften* IV (Berlin 1906) 102 ss., 112 ss.]. ²⁰¹ Su questa cerimonia mi sia permesso di rinviare a R. Fiori, *La convocazione* cit. (nt. 70) 90 ss. ²⁰² *Fasti Philoc.* in *CIL*. I² p. 260. ²⁰³ C. Krause, *De Romanorum hostiis* cit. (nt. 199) 4 s. e 34; Id., s.v. «*Hostia*», in *PWRE*. Suppl. V (Stuttgart 1931) 248. L'unica eccezione potrebbe essere il sacrificio di un cavallo compiuto in occasione dei *Consualia* del 15 dicembre, qualora la testimonianza dei *Fasti Praenestini* in *CIL*. I² p. 237 possa essere interpretata come propone F. Coarelli, *Il Campo Marzio* I cit. (nt. 187) 64 s. ²⁰⁴ Liv. 45.39.11, su cui R. Fiori, *La convocazione* cit. (nt. 70) 90 s. nt. 130. ²⁰⁵ I calendari datano le feste al 14 marzo, mentre Lyd. *mens.* 3.29 e 4.36 al giorno successivo; sulla questione si pronuncia a favore della seconda data G. Wissowa, *De feriis anni Romanorum vetustissimi observationes selectae* (Marburgi 1891) ix s. [= *Gesammelte Abhandlungen zur römischen Religions- und Stadtgeschichte* (München 1904) 165 s.]; Id., *Religion und Kultus der Römer*² cit. (nt. 131) 148; a favore della prima K. Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit. (nt. 33) 117; H.H. Scullard, *Festivals and ceremonies of the Roman republic* (London 1981) 89. ²⁰⁶ F. Coarelli, *Il Campo Marzio* I cit. (nt. 187) 73. In generale, sul rapporto tra *Equirria* e *October equus* cfr. già G. Wissowa, *De feriis* cit. (nt. 205) ix s. [= *Gesammelte Abhandlungen* cit. 165 s.]. ²⁰⁷ R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 452. ²⁰⁸ Si noti peraltro che, cosí come secondo una tradizione Camillo avrebbe creato i *Ludi Capitolini*, anche i *Mamuralia* potrebbero in qualche modo essere collegati al dittatore, se si considera il parallelismo con l'episodio del maestro di Falerii cacciato dall'accampamento romano con le vesti a brandelli e inseguito dagli allievi a

Numa a riprodurre undici copie dell'ancile caduto dal cielo, divenute gli *ancilia* dei dodici *Salii* collocati nel *sacrarium Martis* della *Regia*²⁰⁹.

Il nome *Māmurius*²¹⁰ è per noi particolarmente interessante. Esso potrebbe essere ricondotto a *Mārs*, indicando 'quello di Marte dell'anno precedente'²¹¹, ossia il re-sacerdote che era già 'fuggito' in occasione del *Regifugium* del 24 febbraio, dopo aver compiuto un sacrificio nel *Comitium*, sede dell'assemblea delle *curiae* che si erano riformate nei *Quirinalia*²¹²:

colpi di bastone: cfr. Diod. 14-98-5; Liv. 5.27.1-10 (cfr. 42.47.6); Dion. Hal. 13.1.1-3; Plut. *Cam.* 10.1-8; Cass. Dio. fr. 24.2-3 Boissevain; Val. Max. 6.5.1; Frontin. *strat.* 4.4.1; Flor. 1.6.5; [Auct.] *vir. ill.* 23.1-2; Polyaen. 8.7.1. Per questo parallelismo cfr. J. Hubaux, *Rome et Véies. Recherches sur la chronologie légendaire du moyen âge romain* (Paris 1958) 302 ss. (che vede anche un rapporto con i *Lupercalia*).

²⁰⁹ In pagamento per la sua opera, il fabbro avrebbe chiesto che il suo nome fosse inserito nei *carmina* dei *Salii*, creati in due gruppi da Numa (i *Palatini*, in onore di *Mars*) e da Tullo Ostilio (i *Collini*, in onore di *Quirinus*): Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*Mamuri Veturi*» [Lindsay 117]; Dion. Hal. 2.71.2; Ovid. *fast.* 3.373-392; Plut. *Num.* 13.6 e 13.11; Serv. *Aen.* 7.188; 8.664; Lyd. *mens.* 4.49. Cfr. Varr. *ling. Lat.* 6.49 che interpreta il nome come *memoria vetus*. Altre fonti, meno rilevanti, in H. Usener, *Itali-sche Mythen*, in *RbM.* 30 (1875) 210 s.; A. Illuminati, *Mamurius Veturius*, in *SMSR.* (1961) 45 ss. A questa tradizione se ne aggiunge un'altra, che attribuisce la creazione di tutti i *Salii* a *Morrius*, re di Veio (Serv. auct. *Aen.* 8.285), il cui nome è evidentemente collegato a quello di *Mamurius* (G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*² cit. [nt. 131] 550 nt. 5; A. Illuminati, *op. cit.* 46), al punto da essere da alcuni studiosi inteso come <Ma>*morrius* (J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*² III [Leipzig 1885] 430 nt. 4; A. Alföldi, *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates* [Heidelberg 1974] 191). ²¹⁰ Per la quantità lunga della prima vocale cfr. i riferimenti in J. Loicq, *Mamurius Veturius et l'ancienne représentation de l'année*, in *Hommages à J. Bayet* (Bruxelles 1964) 414 e nt. 1. ²¹¹ Del nome sono state date tre possibili spiegazioni. Per la prima sarebbe di origine etrusca, dovendo essere messo in connessione con i nomi *Māmurra* (cfr. per tutti A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*³ II [Heidelberg 1954] 44, con riferimenti) o *Māmurce* (L. Deroy, *Les noms latins du marteau et la racine étrusque 'mar-'*, in *AC.* 28 [1959] 20 ss.). Per una seconda teoria, il nome dovrebbe essere spiegato in relazione al nome del dio Marte nel *Car-men Arvale*, ossia *Mārmār* o *Mārmor*: *Māmurius Veturius* sarebbe il 'vecchio *Mārs*', e la festa avrebbe valore di un capodanno rituale in cui l'anno precedente, impersonato dal 'vecchio Marte' viene cacciato (riferimenti in A. Illuminati, *Mamurius Veturius* cit. [nt. 209] 48 e nt. 18; *contra* G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. [nt. 27] 224 s., che pensa a un rito di capodanno del 'vecchio marzo' o 'vecchio di marzo', sottolineando che il riferimento al mese non implica necessariamente un riferimento al dio eponimo). A me parrebbe che questa ipotesi sia sostenibile nella misura in cui si ritenga che *Mārmār*/*Mārmor*/*Māmōr* siano, così come anche *Māmurius*, forme peculiari, legate al linguaggio encomiastico sacerdotale, nelle quali il gruppo *-rt-* è stato semplificato in *-r-* (cfr. A. Giacalone Ramat, *Marmar e Mamers*, in *AGI.* 50 [1965] 11) e che, pur essendo originari vocativi, abbiano acquistato valore autonomo, divenendo base per nuove formazioni, e in particolare per **māmōr-io-s*, o anche **māmar-io-s* qualora si pensasse che – come è probabile: cfr. anche J. Loicq, *Mamurius Veturius* cit. (nt. 210) 416 – per ragioni di rima (*Vet*)-*urius* abbia influenzato il primo membro del binomio. Sulla formazione di *Veturius* cfr. variamente J. Loicq, *op. cit.* 417 ss.; R.S.P. Beekes, *The origins of the Indo-European nominal inflection* (Innsbruck 1985) 59 ss.; C. de Simone, *Latino Mercurius < *Mercur-sio-s e gli aggettivi di classificazione in -(ā)rius < *(ā)sio-s*, in *RFIC.* 127 (1999) 398 ss. ²¹² Su tutto ciò cfr. R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 452 ss.

potrebbe pensarsi che la cacciata di ‘quello di Marte’ sia identificabile con un secondo allontanamento del re-sacerdote che ha avuto la primazia nel periodo precedente (*Veturius*), questa volta rispetto alla cavalleria, formata negli *Equirria*. Oppure il nome potrebbe essere ricondotto al prenome latino-italico *Māmus*²¹³, da cui deriva il nome della *turris Māmilia* attraverso l’aggiunta del suffisso patronimico/gentilizio *-ilius* (< *-(e)lo-io-s). O ancora, potrebbe darsi che un nome rituale di Marte sia stato accostato al prenome e ai suoi derivati e che dunque sia riconducibile al nome del dio tanto *Māmurius* quanto *Māmilius*: se si considera che il suffisso *-(e)lo- è utilizzato in diverse formazioni per esprimere una funzione di secondo grado che riproduce il rapporto gerarchico tra re-sacerdote e re-magistrato²¹⁴, potrebbe rinvenirsi nei nomi dei protagonisti mitici delle feste un riferimento al differente rapporto tra i titolari delle due cariche e il divino ‘re supremo’ Marte.

8. *Conclusioni: dal ‘sistema rituale’ arcaico al recupero repubblicano.* –

8.1. Tiriamo le fila di questi ragionamenti. È superfluo dire che la ricostruzione è solo ipotetica e che, in assenza di inequivoche attestazioni delle fonti, la sua dimostrazione non può che consistere nel tentativo di spiegare nel modo più coerente possibile il maggior numero di dati a nostra disposizione.

A me pare che nell’età del *regnum* cd. latino-sabino il trionfo sia ricostruibile non come un’unica cerimonia con un unico protagonista e un’unica divinità di riferimento, ma al contrario – e coerentemente con l’esistenza di un’autentica triade divina sovrana – come un ‘sistema rituale’ composto di tre segmenti. E che la cerimonia degli *spolia opima* né fosse autonoma rispetto al trionfo né consistesse in un evento eccezionale, ma si legasse ai diversi segmenti del ‘sistema rituale’ contribuendo a scandirli attraverso la dedica alle divinità della triade precapitolina delle spoglie migliori conquistate in guerra.

Il primo segmento si svolgeva l’1 ottobre e coincideva con un’*ovatio*. La cerimonia iniziava presso la porta denominata *Tigillum sororium*, ove era l’altare di *Ianus Curiat(i)us*, e attraverso la *via Sacra* terminava nel Foro presso il *sacrarium* di *Ianus Quirinus*, dove il re-magistrato sacrificava un *agnus mas* e dedicava gli *spolia (tertia)* a *Quirinus*. Era un rito collegato alla cerimonia di partenza del *quirinus* dell’1 marzo, allorché il re-magistrato sacrificava un cavallo a Marte, come a prendere il testimone dal dio teologicamente corrispondente al re-sacerdote, che nel *Regifugium* del 24 febbraio era ‘fuggito’ lasciando il campo al nuovo re. Si noti che la cerimonia dell’1 ottobre si svolgeva interamente all’esterno del *pomerium* palatino, cosicché il *quirinus* poteva conservare gli *auspicia militiae*.

²¹³ Cfr. C. de Simone, *Latino Mercurius* cit. (nt. 211) 399 ss. e spec. 400 s., per il quale *Māmurius* potrebbe essere ricostruito come **Māmo-sio-s*, ossia come un genitivo in *-sio* dei temi in *-o-*, che con l’aggiunta di *-s* si sarebbe trasformato in nome. ²¹⁴ Cfr. il rapporto tra *Rōmus* e *Rōmulus* e l’epiteto di *altellus* di Romolo rispetto a Tito Tazio: R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 414 ss. e 423.

Il secondo segmento aveva luogo il 15 ottobre e coincideva con la festa dell'*October equus*. Al termine di una gara di carri che si svolgeva, come gli *Equirria* di marzo, nella 'sfera' del re-magistrato, veniva sacrificato un cavallo sull'*ara Martis in Campo*; non sappiamo chi compisse il sacrificio²¹⁵, se il re-magistrato o il re-sacerdote: considerando che l'1 marzo il sacrificio era compiuto dal primo, e che la *lex Numae* prescrive che sull'*ara Martis* sacrifici il titolare degli *auspicia militiae*, si è indotti a preferire la prima possibilità. All'esito del sacrificio la testa dell'animale diveniva oggetto di una contesa tra un gruppo riferibile al re-magistrato (i *Suburanenses*) e un gruppo riferibile al re-sacerdote (i *Sacravinsenses*): era una contesa fittizia, che terminava immancabilmente con la vittoria dei secondi, così come avveniva in altri riti della regalità di derivazione indoeuropea come i *Lupercalia* e il sacrificio dell'*ara Maxima*²¹⁶. La cerimonia dell'*October equus* mirava infatti a trasferire la vittoria dalla sfera del re-magistrato e del dio *Quirinus* alla sfera del re-sacerdote e del dio *Mars*. In questa stessa data si compivano la dedica a *Mars* degli *spolia (secunda)* e il sacrificio dei *solitaurilia*: al riguardo è possibile che l'una e l'altra attività fossero effettuate – come scrive la *lex Numae* – dal titolare degli *auspicia militiae*, ossia dal re-magistrato presso l'*ara Martis in campo*; ma considerando che Ovidio descrive la *Regia* di Minosse come decorata di *spolia*²¹⁷, che nel *sacrarium Martis* della *Regia* erano conservate armi rituali come le *hastae Martis* e gli *ancilia* dei Salii²¹⁸, e infine che nel trionfo repubblicano i *suovetaurilia* erano officiati al termine della celebrazione²¹⁹, non può escludersi neanche che il sacrificio e la dedica fossero compiuti dal re-sacerdote nella *Regia*²²⁰. Si noti anche che, coinvolgendo la *Regia*, la cerimonia trionfale si sposta momentaneamente all'interno del *pomerium*, ma non è necessaria una speciale concessione al trionfatore, perché il titolare degli *auspicia militiae* resta in un'area extrapomeriale.

Anche il terzo segmento era celebrato il 15 ottobre, in parallelo con i *Mamuralia* del 15 marzo. In questi ultimi si officiava ritualmente l'uscita

²¹⁵ Che il sacrificio dell'*October equus* fosse compiuto dal *flamen Martialis* – come spesso si ripete – è una supposizione di G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*² cit. (nt. 131) 145 nt. 1, non attestata da alcuna fonte: cfr. per tutti C. Bennet Pascal, *October horse*, in *HSCP* 85 (1981) 262 s. ²¹⁶ Per l'interpretazione di queste feste cfr. R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 419 ss. e 452 ss. ²¹⁷ Ovid. *met.* 8.154. ²¹⁸ Gell. 4.6.2; Plut. *Rom.* 29.1; Serv. *Aen.* 8.3. ²¹⁹ Cfr. *infra*, nt. 224. Non era chiaro neanche ai Romani se vi fosse differenza tra i *solitaurilia* e i *suovetaurilia*: ne avevano trattato in età augustea Valgio Rufo, del quale ci è pervenuto un frammento poco chiaro (Valg. fr. 2 Funaioli = Charis. *inst. gramm.* Keil I 108.28), e Verrio Flacco, che riporta una discussione al riguardo ma parrebbe considerarli sinonimi (Fest. *verb. sign.* s.v. «*Solitaurilia*» [Lindsay 372 e 374]; cfr. anche s.v. «*Marspedis*» [Lindsay 152 e 154]); nel I sec. d.C. li usa come sinonimi Val. Max. 4.1.10, mentre Quint. *inst. or.* 1.5.67 attesta che nella sua epoca si era ormai (*iam*) persuasi della loro identità, implicando che precedentemente se ne era discusso; cfr. anche [Asc.] *div. in Caec.* 8 [Stangl 189.21-22]. In queste condizioni, probabilmente è preferibile non distinguere tra i due sacrifici; cfr. comunque, sulla questione, U.W. Scholz, *Suovetaurilia und solitaurilia*, in *Philologus* 117 (1973) 3 ss. ²²⁰ Sulla risalenza della *Regia* all'VIII sec. a.C. cfr. D. Filippi, *La domus regia*, in *Workshop di archeologia classica* 1 (2004) 101 ss.

di scena del re-sacerdote, rappresentato come un uomo ‘primitivo’ legato all’anno precedente, che era allontanato dalla città; nei *Ludi Capitolini* si inscenava invece l’uscita di carica del re-magistrato, vestito come *ovans* ma raffigurato come *senex*, perché ormai ‘vecchio’. La processione si svolgeva tra il Foro e il Campidoglio, e terminava con il sacrificio di un *bos* a *Iuppiter Feretrius*, cui erano anche dedicati gli *spolia (prima)*. Non sappiamo chi compisse il sacrificio e la dedica²²¹: seguendo la *lex Numae*, potrebbe pensarsi ancora una volta al re-magistrato titolare degli *auspicia*, ma considerando che quest’ultimo è rappresentato come *senex* e che la vittoria era stata ormai trasferita al re-sacerdote, potrebbe essere maggiormente probabile una celebrazione da parte di quest’ultimo.

In questo sistema la distinzione tra *spolia opima prima, secunda e tertia* non è gerarchica ma riproduce l’ordine delle divinità nella triade pre-capitolina. *Quirinus* viene ringraziato in quanto divinità dell’attività guerriera, incarnata dal comandante militare, suo omologo terreno. *Iuppiter Feretrius* riceve la dedica per la sua connessione con il *ius fetiale* e la dichiarazione di guerra: com’è noto, nel suo tempio erano conservati il *lapis silex* usato nei *foedera* e lo *sceptrum* utilizzato nei giuramenti internazionali²²². L’apice della gerarchia è *Mars*, che nella triade si identifica con il re supremo e in onore del quale vengono compiuti i sacrifici più ricchi e complessi, ossia i *suovetaurilia* – che comprendono suini, ovini e bovini, a fronte del sacrificio ovino per *Quirinus* e bovino per *Iuppiter* – e che non a caso continueranno a essere il supremo sacrificio nel trionfo etrusco e repubblicano²²³, pur essendo vietato il sacrificio di tori a Giove²²⁴.

²²¹ A partire dal IV sec. a.C. dei *Ludi* si occupava il collegio dei *magistri Capitolini* (su cui cfr. per tutti F. Coarelli, ‘*Magistri Capitolini*’ cit. [nt. 161] 178 ss.), ma in quest’epoca non c’era più alcun rapporto con la cerimonia degli *spolia opima*.²²² Paul.-Fest. *verb. sign.* s.v. «*Feretrius*» [Lindsay 81]; cfr. Serv. auct. *Aen.* 8.641. Sul valore dello *sceptrum* cfr. G. Turelli, *Audi Iuppiter. Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana* (Milano 2011) 177. ²²³ Cfr. M. Lemosse, *Les éléments techniques de l’ancien triomphe romain* cit. (nt. 160) 448. ²²⁴ L’innovazione dovette provocare dei problemi di diritto pontificale, perché – come si è detto in testo – secondo la dottrina tradizionale romana è vietato sacrificare a Giove il toro, riservato, tra gli dèi dell’antica teologia, a Marte. Ateo Capitone (*iur. sacr.* 1 fr. 16 Strzelecki = Macrob. *Sat.* 3.10.3) affermava esplicitamente che *Iovi tauro verre ariete immolari non licet*, precisando che *si quis forte tauro Iovi fecerit, piaculum dato* (*iur. sacr.* 1 fr. 17 Strzelecki = Macrob. *Sat.* 3.10.7), e Labeone (*iur. pont.* 18 fr. 20 Bremer = Macrob. *Sat.* 3.10.4) scriveva che non può immolarsi un toro se non a Nettuno, Apollo e Marte. Commentando la promessa di Ascanio di sacrificare un *iuvenus* a Giove, Serv. *Aen.* 9.624 nota: ‘*iuvenum*’ autem secundum Romanas caerimontias dixit: nam Iovi de tauro non immolabatur, ut etiam in tertio [ad 3.21] diximus ... In realtà, in due luoghi Virgilio sembra contraddire questa dottrina: in Verg. *georg.* 145-148 scrive che in occasione del trionfo si sacrificavano *albi ... greges et maxima taurus victima*, e in *Aen.* 3.21 Enea si accinge a sacrificare a Giove un *taurus*. Spiegando il primo, Serv. *georg.* 2.146 scrive che *triumphantes de albis tauris sacrificabant*, ma allo stesso tempo ricorda Plin. *nat. hist.* 2.230, dove si parla di *boves candidi*; poi, rispetto al v. 147, scrive che *tauri ... ante triumphantes usque ad templa ducebantur*, e al v. 148 parla invece di *boves*. Spiegando il secondo brano, Servio afferma che Enea *contra rationem Iovi taurum sacrificat, ... ubique enim Iovi iuvenum legimus immolatum*, e che è dall’irregolarità sacrificale che sarebbe derivato il *prodi-*

8.2. L'avvento della cd. fase etrusca del *regnum* modifica profondamente l'assetto delle cerimonie. Come si è detto (§ 7.3), il superamento della stagionalità trasforma il *magister populi* in *tyrannus* e ha l'effetto di ridimensionare il ruolo del re-sacerdote.

In età etrusca i tre segmenti vengono unificati. Il trionfo sostituisce l'*ovatio*, il *magister populi* diviene l'unico trionfatore e *Iuppiter Optimus Maximus* – che della triade capitolina costituita con *Iuno* e *Minerva* è il solo «élément actif»²²⁵ – assume il ruolo di unica divinità di riferimento. Sopravvivono alcuni residui del culto di Marte e Quirino in alcuni particolari della cerimonia trionfale, che muove dal Campo Marzio e si conclude con i *suovetaurilia* passando per l'*ara Maxima*, ossia per il luogo di culto di Ercole – una divinità che già in età latino-sabina incarnava il *quirinus* ma di cui il monarca etrusco si appropria, reinterpretandola in senso tirannico, probabilmente ancora una volta su modelli greci²²⁶, e che ha un rapporto con Giove che riproduce quello tra Marte e Romolo-Quirino – la cui statua il giorno del trionfo era vestita come il trionfatore²²⁷. Le tre feste dell'età latino-sabina vengono conservate ma, frantumatosi il 'sistema rituale', divengono autonome, e del loro rapporto iniziale sopravvivono solo relitti. La cerimonia degli *spolia opima*, strettamente collegata alla triade precapitolina, viene invece assai probabilmente abbandonata.

In età repubblicana i consoli ereditano la posizione del re etrusco e il *rex sacrorum* quella del re-sacerdote. Le feste del calendario arcaico collegate al trionfo non vengono più comprese nel loro significato originario: il sacrificio del *Tigillum sororium* viene legato alla vicenda dell'Orazio superstite, sempre più romanzata²²⁸, mentre l'opposizione tra re-magistrato e re-sacerdote alla base del rituale dell'*October equus* e dei *Ludi Capitolini*

giungo di Polidoro nell'*Eneide*; lo stesso fa Macrob. *Sat.* 3.10.6-7, il quale aggiunge che in Verg. *Aen.* 3.119 (... *taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo*) è tenuta presente la dottrina di Labeone (Macrob. *Sat.* 3.10.5). Rispetto al trionfo, App. 8.66 parla di βόες ... λευκοί. In realtà, anche se dalle fonti non è chiaro se il termine *taurus* fosse utilizzato in senso stretto o come sinonimo di *bos mas*, non è impossibile che nel trionfo di tipo etrusco il sacrificio di un toro bianco a Giove Ottimo Massimo sia stata un'innovazione di Tarquinio Prisco, ad imitazione del culto di *Iuppiter Latiaris* nella *Feriae Latinae* – in occasione delle quali si sacrificava un toro bianco le cui carni venivano distribuite tra i rappresentanti delle città in proporzione alla loro importanza (Dion. Hal. 4.49.3: τῆρος; Arnob. *adv. nat.* 2.68: *nivei tauri*) – al fine di sostituire il culto romano a quello della Lega e affermare la supremazia di Roma. Tuttavia per armonizzare la (eventuale) novità con la dottrina tradizionale, il sacrificio del toro veniva giustificato come un sacrificio a più divinità, tra cui lo stesso Marte: cfr. ancora Serv. *Aen.* 9.624: *Iovi de tauro non immolabatur ... nisi cum triumphi nomine suovetaurium fiebat: quod tamen ideo admissum est, quia non tantum Iovi, sed et aliis diis qui bello praesunt, sacrificatur*, dal quale risulta chiaramente che al termine del trionfo non si sacrificavano (solo) bovini, ma si compivano *suovetaurilia*.²²⁵ G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*² cit. (nt. 27) 313 ss. e spec. 317. ²²⁶ Per il ruolo di Ercole durante la monarchia latino-sabina cfr. R. Fiori, *Le forme della regalità* cit. (nt. 189) 420 e 453 s.; per il rapporto con il tiranno etrusco e greco cfr. per tutti C. Ampolo, *Roma arcaica tra Latini ed Etruschi: aspetti politici e istituzionali*, in M. Cristofani (a cura di), *Etruria e Lazio arcaico* (Roma 1987) 85 ss. ²²⁷ Plin. *nat. hist.* 34.33. ²²⁸ Su questo sviluppo cfr. R. Fiori, *Il crimine dell'Orazio superstite* cit. (nt. 80) spec. § 4.

viene riletta in termini di contrasto tra Roma e i suoi nemici esterni – Ottavio Mamilio e il *dux* dei Veienti.

L'*ovatio* viene recuperata nel 503 a.C., forse per una temporanea reazione contro il trionfo di tipo etrusco, celebrato con la quadriga di cavalli bianchi in cui il trionfatore è assimilato a Giove²²⁹, ma come abbiamo detto si trasforma in trionfo minore e viene assimilata sotto diversi aspetti – il culto di *Iuppiter Optimus Maximus* e l'identità di percorso – alla cerimonia maggiore²³⁰.

Anche la dedica degli *spolia opima* viene riesumata nel 426 a.C. ma, come il trionfo, si concentra sul culto di Giove, al punto che i sacerdoti attribuiscono solo a questo gli *spolia*, e senz'altro al magistrato titolare di *auspicia* la loro dedica. Il mutamento è riflesso nel testo della *lex Numa*, in cui si mantiene la memoria dei *secunda* e dei *tertia spolia* ma non si prevede la loro dedica, destinando a *Mars* e *Quirinus* unicamente i sacrifici²³¹, probabilmente mai officiati durante la repubblica²³². I suoi recuperi successivi – da parte di Marcello nonché, almeno in potenza, da parte di Cesare, Crasso e Druso, e infine in modo molto sottile e indiretto da parte di Augusto – si inseriscono, come la celebrazione dell'*ovatio ex monte Albano*, all'interno di un progetto politico di propaganda in cui il *dux* viene assimilato a Romolo attraverso la celebrazione di rituali arcaici e preetruschi di regalità.

Roma.

ROBERTO FIORI

²²⁹ Le fonti ricordano polemiche a seguito della celebrazione del trionfo di tipo etrusco da parte di P. Valerio Publicola, che Plutarco oppone esplicitamente all'*ovatio* di Romolo: Dion. Hal. 5.17.2 (cfr. Liv. 2.7.3); Plut. *Popl.* 9.9 (che non crede alle polemiche, ma facendolo dà notizia del fatto che presso alcuni autori si legge che ve ne furono); *Rom.* 16.8. È possibile che al recupero dell'*ovatio* si sia accompagnata l'adozione di una forma di trionfo 'meno etrusco', se si considera la notizia (che parrebbe risalire a Verrio Flacco: cfr. Plin. *nat. hist.* 33.111) secondo cui Camillo sarebbe stato nel 395 a.C. il primo a celebrare (nuovamente) il trionfo sulla quadriga trainata da cavalli bianchi in cui il trionfatore era assimilato a *Iuppiter* – trionfo che pure fu giudicato *clavior quam gratior* e rispetto al quale si parlò di *religio* (Plut. *Cam.* 7.1; Liv. 5.22.5-6 e 5.23.6; Plin. *nat. hist.* 33.111; [Auct.] *vir. ill.* 23.3-4): e si ricordi che Liv. 5.50.4 attribuisce allo stesso Camillo l'istituzione dei *Ludi Capitolini* come festa (non di *Iuppiter Feretrius*, ma) di *Iuppiter Optimus Maximus*. Le forme di questo trionfo 'meno etrusco' potrebbero essere attestate nella cerimonia del 207 a.C., quando il console M. Livio Salinatore celebra il trionfo insieme al collega C. Claudio Nerone, che però il giorno della battaglia non aveva gli *auspicia* e dunque procede non sulla quadriga ma a cavallo (Liv. 28.9.8-10; Val. Max. 4.1.9; [Auct.] *vir. ill.* 50.2, che però in 48.5 parla di *ovatio*; cfr. J.S. Richardson, *The triumph* cit. [nt. 95] 55, il quale nota che dovette trattarsi di un trionfo «in some way inferior»). Questa modalità di celebrazione del trionfo meno sfarzosa potrebbe essere alla base delle discussioni tra giuristi sulle regole dell'*ovatio*, che per Sabino prevedevano un corteo a piedi, ma che per altri prescrivevano una celebrazione a cavallo (cfr. *supra*, nt. 66). ²³⁰ Cfr. *supra*, § 6.3.

²³¹ Come ricordavo *supra*, § 2.2, su questo punto una ricostruzione analoga (ma anticipata all'età etrusca) è in A. Maffi, *Opima spolia* cit. (nt. 34) 303. ²³² È per questa ragione che ipotizzerei che possano esservi state alcune imperfezioni nella redazione della *lex Numa*, come l'indicazione dell'*ara Martis in Campo* quale luogo di compimento dei *solitaurilia* al posto della più probabile *Regia* (cfr. *supra*, § 8.1).